

158.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

I N D I C E

	PAG.				PAG.
Mozione:					
Ugolini	1-00096	7331	Pasetto	4-08636	7340
			Anedda	4-08637	7340
			Anedda	4-08638	7341
Risoluzioni in Commissione:			Pezzoli	4-08639	7341
Evangelisti	7-00273	7332	Pezzoli	4-08640	7342
Muzio	7-00274	7333	Mormone	4-08641	7342
			Mormone	4-08642	7343
Interpellanza:			Zacchera	4-08643	7344
Chiesa	2-00434	7334	Fragalà	4-08644	7344
			Fragalà	4-08645	7345
Interrogazioni a risposta in Commissione:			Fragalà	4-08646	7345
Sbarbati	5-00970	7335	Anedda	4-08647	7345
Pace Giovanni	5-00971	7335	Anedda	4-08648	7346
Anedda	5-00972	7336	Urso	4-08649	7346
Pace Giovanni	5-00973	7337	Acerno	4-08650	7347
			Muratori	4-08651	7347
Interrogazioni a risposta scritta:			Godino	4-08652	7348
Incorvaia	4-08631	7338	Mormone	4-08653	7349
Incorvaia	4-08632	7338	Zaccheo	4-08654	7350
Moroni	4-08633	7338	Pace Giovanni	4-08655	7351
Novelli	4-08634	7338	Pace Giovanni	4-08656	7351
Simeone	4-08635	7339	Pace Giovanni	4-08657	7352
			Urso	4-08658	7352
			Chiesa	4-08659	7352

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1995

	PAG.		PAG.		
Masini Mario	4-08660	7353	Marengo	4-01045	XVIII
Mammola	4-08661	7353	Marengo	4-05633	XIX
Lucchese	4-08662	7354	Mastrangelo	4-05748	XX
Lucchese	4-08663	7354	Menegon	4-03936	XX
Lucchese	4-08664	7354	Mussolini	4-00620	XXI
<i>ERRATA CORRIGE</i>		7354	Neri	4-05122	XXIV
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:			Onnis	4-06594	XXIV
Calderoli	4-03570	III	Parlato	4-00156	XXVI
Calderoli	4-03925	VI	Pasetto	4-00749	XXVIII
Calzolaio	4-06040	VI	Pasetto	4-04253	XXIX
Cardiello	4-05499	VIII	Pecoraro Scanio	4-03437	XXIX
Fragalà	4-03837	VIII	Ruffino	4-06814	XXX
Fragalà	4-04797	IX	Saia	4-03976	XXXI
Fragalà	4-04922	X	Saia	4-07041	XXXII
Garra	4-06952	XI	Schettino	4-04747	XXXIII
Gramazio	4-01702	XII	Sitra	4-04139	XXXIV
Gramazio	4-01883	XIII	Storace	4-05022	XXXVI
La Grua	4-00882	XVI	Strik Lievers	4-02998	XXXVII
La Grua	4-01771	XVI	Taradash	4-03178	XXXVIII
Lucà	4-01537	XVII	Taradash	4-04642	XXXIX
			Vendola	4-01939	XL
			Visco	4-03929	XLII
			Vito	4-02031	XLIII

MOZIONE

La Camera,

considerato che da oltre dieci anni va avanti un ricco e approfondito dibattito in materia di riforme istituzionali, che ha coinvolto il Parlamento, attraverso la Commissione Affari costituzionali e la Commissione bicamerale, gli organi d'informazione, la dottrina giuridica e vasti settori dell'opinione pubblica;

constatato che le vicende degli ultimi mesi spingono nella direzione della definizione di nuove regole che permettano al sistema maggioritario di esplicare i suoi effetti in maniera ordinata ed equilibrata;

espressa la convinzione che ai cittadini vada garantita la possibilità di assumere un ruolo propositivo, di responsabilità e di controllo rispetto all'attività poli-

tica, rafforzando al contempo l'efficienza dell'amministrazione e gli strumenti della partecipazione;

richiamata l'attenzione sulla necessità di scrivere le regole senza credere che tutto possa risolversi solo in ambito di Governo,

delibera

l'istituzione, anche sulla base di opportune intese tra le Presidenze dei due rami del Parlamento, di una Commissione speciale per la formulazione di proposte relative alla parte seconda della Costituzione della Repubblica, nonché in ordine al coordinamento tra le norme per l'elezione delle Camere, la forma di Governo e la forma di Stato prescelta.

(1-00096) « Ugolini, Sbarbati, Sigona, Cascio, Uchielli, Sitra, Rivera, Molinaro, Rodeghiero, Mirone, Tonizzo, Ayala, Galliani, Pulcini, Bracco, Soldani, Pozza Tasca, Scermino, Gori, Castellaneta ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

il commercio estero italiano ha un ruolo fondamentale per l'economia italiana in termini di occupazione e sviluppo;

e tale incidenza a livello di imprese è mediamente più rilevante per le imprese piccole e medie;

permane nella composizione dell'offerta italiana sui mercati internazionali una prevalenza di settori tecnologicamente meno avanzati rispetto alla concorrenza dei maggiori paesi industriali; e tale circostanza costituisce uno svantaggio strutturale rispetto alla velocità e alla composizione della domanda mondiale;

l'attivo della bilancia commerciale è stato determinato dal concorso di circostanze eccezionali, quali la fuoriuscita dallo SME (sistema monetario europeo) della lira ed un basso livello di inflazione, circostanze queste che possono riassorbirsi rapidamente di fronte ad una crescita delle importazioni e ad una stabilizzazione del cambio;

in Italia il sistema pubblico di sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese è frammentato in almeno tre Ministeri (esteri, commercio con l'estero, industria) che hanno competenze primarie, mentre quattro o cinque sono i Dicasteri che hanno competenze secondarie; che sono almeno due i Comitati interministeriali deputati a garantire il coordinamento tra le responsabilità e competenze proprie dei suddetti numerosi Dicasteri; che almeno 9 sono gli organismi operativi pubblici, para-pubblici o para-privati esistenti al fine di gestire aspetti del sistema di supporto; che una decina circa sono i fondi finanziari cui il sistema di supporto può attingere; che sono almeno 14 i provvedimenti di legge che fissano norme che

riguardano il sistema di supporto pubblico alla internazionalizzazione delle imprese;

impegna il Governo:

a porre allo studio un provvedimento legislativo che realizzi una unitarietà organica tra politica industriale e politiche economiche e commerciali verso l'estero. E realizzi anche, per questa via, un sistema unitario di intervento che armonizzi le politiche settoriali, consenta la razionalizzazione della spesa, eviti le duplicazioni normative e di controllo ed offra alle imprese un unico punto di riferimento;

ad istituire un unico centro di indirizzo e di controllo quale il Ministero delle attività produttive, che avvalendosi di un unico corpo normativo, riassuma in sé le competenze e i poteri del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria, del Ministero delle risorse agricole e forestali e delle competenze di politica commerciale estera gestite dal MAE, questo al fine di assicurare l'unitarietà del sistema di supporto che include servizi reali (ICE), servizi assicurativi (SACE) e servizi finanziari (SIMEST e Mediocredito);

a definire, altresì, all'interno di un quadro unitario, gli strumenti di raccordo tra le aree di servizio che sono coinvolte nel processo di internazionalizzazione-servizi reali e finanziari e assicurativi in quanto gli enti strumentali di commercio estero, oggi operanti in modo autonomo e separato, debbono trovare assetti operativi che consentano la definizione di obiettivi comuni ed azioni coerenti in termini di settori e mercati di intervento.

(7-00273) « Evangelisti, Menegon, Giocavazzo, Gaiotti de Biase, Bاندولي, Fassino, Grassi, Incorvaia, Melandri, Pezzoni, Trione, Gritta Grainer, Boffardi ».

La VI Commissione,

premesso che:

ai fini dell'ICIAP i comuni si regolano in maniera differenziata rispetto alla classificazione, prevista dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 26 ottobre 1989, n. 96, delle sale teatrali e cinematografiche;

alcuni comuni classificano queste ultime nella categoria III relativa all'attività dell'industria dello spettacolo, altri le collocano nel settore VIII considerandole esercizi pubblici, in quest'ultimo caso con un notevole aggravio fiscale per tali attività;

ma l'articolo 174 del regolamento di esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza elenca analiticamente le attività qualificabili come « esercizi pubblici », e tra esse non sono incluse le sale cinematografiche e teatrali, ma solo — per quanto

interessa l'attività di intrattenimento — le « sale pubbliche di biliardo e giochi leciti »;

è da rilevare inoltre che detto articolo 174 è incluso nel paragrafo 15 (articoli 152-196) titolato « Degli esercizi pubblici » come le corrispondenti disposizioni del testo unico, mentre le norme attuative relative agli « spettacoli e trattenimenti pubblici » sono contenute nel paragrafo 14 (articoli 116-151);

impegna il Governo

ad emanare un decreto ministeriale di autentica interpretazione al fine di chiarire in via definitiva che le sale cinematografiche e teatrali ai fini dell'ICIAP vanno classificate nel settore III della tabella suddetta, ossia tra le « attività industriali ».

(7-00274)

« Muzio, Pistone ».

* * *

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la legge n. 515 del 10 dicembre 1993 prevederebbe anche per i candidati, che non sono risultati eletti nelle consultazioni elettorali, l'obbligo di depositare il rendiconto delle spese elettorali;

la mancata presentazione di cui sopra comporterebbe una sanzione amministrativa elevata;

la sanzione risulta essere del tutto sproporzionata all'infrazione commessa;

il collegio di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Cagliari ha deciso di non applicare nessuna sanzione a carico di candidati che non hanno trasmesso la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993 intendendo le sanzioni applicabili ai soli candidati eletti —:

quali iniziative intenda assumere il Governo nell'ambito delle sue competenze riguardo alla vicenda sopra esposta al fine di evitare disparità di trattamento per candidati non eletti in ordine alla interpretazione della legge citata.

(2-00434)

« Chiesa ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

risulta da atti pubblici del TAR della Lombardia che sono stati annullati provvedimenti con i quali direttori didattici hanno disposto l'utilizzazione di insegnanti del tempo pieno secondo l'organizzazione modulare nell'anno scolastico 1993-1994;

il TAR di Palermo — sezione II — il 24 giugno 1992 si è pronunciato nel senso che: « l'insegnamento a tempo pieno non è assimilabile all'attività modulare... »;

in sede di determinazione dell'organico di diritto delle scuole elementari sia di Milano che di molte altre città d'Italia per l'anno scolastico 1995-1996 sono stati previsti adattamenti per modularizzare tutte le classi a tempo pieno, ciò in pieno contrasto con la legge n. 148 del 5 giugno 1990, la quale sancisce che: « la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari »;

in tal modo si cancella, in pratica, il tempo pieno per il quale solo nella città di Milano ci sono oltre 200 richieste in esubero rispetto alle classi uscenti che il provveditore non intende concedere;

occorre rispettare la scelta del modello di scuola fatta dalle famiglie nonché la libertà di insegnamento, l'autonomia didattica e i progetti di educazione e formazione elaborati dai collegi dei docenti rapportati ai bisogni, alla domanda e agli obiettivi di formazione che ogni unità scolastica elabora come autonomo progetto educativo d'istituto —:

se il Ministro non intenda procedere con urgenza alla verifica della produttività

della riforma introdotta con la legge n. 148 del 5 giugno 1990, verifica che per altro doveva essere portata in Parlamento per un attento esame relativo ai costi-benefici entro il 31 dicembre 1994;

se non intenda procedere con urgenza ad emanare precise disposizioni che garantiscano realmente le possibilità di articolazione dell'offerta formativa che la legge consente in modo da rispondere concretamente alle esigenze formulate dalle famiglie, nonché alla libertà didattica delle singole unità scolastiche. (5-00970)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

la commissione tributaria di 2° grado di Teramo ha emesso il 10 dicembre 1990 la decisione n. 491, depositata il 15 dicembre 1990 e non opposta, perciò passata in giudicato;

la decisione, che riguardava la richiesta di un contribuente mirata ad ottenere il rimborso di parte del prelievo effettuato sulla indennità di liquidazione assegnatagli dal datore di lavoro (Cassa di risparmio della provincia di Teramo) al momento della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, è stata espressa favorevolmente alle ragioni del contribuente medesimo limitatamente al conteggio sulla base della legge n. 482 del 26 settembre 1985;

il contribuente, il 19 luglio 1989, nelle more del contenzioso, aveva prodotto una istanza di riliquidazione ai sensi della legge n. 154 del 1989 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa alla indennità di fine rapporto. La istanza è stata respinta, come si legge nella comunicazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giulianova del 14 settembre 1994, prot. n. 6924, che qui si riproduce per correttezza:

« Oggetto: Riscossione — Istanza di riliquidazione ai sensi della legge 154/89 — contribuente Albani Giulio con sede in Giulianova.

In riferimento all'istanza prodotta dalla S.V. in data 6 settembre 1994 si fa presente quanto segue.

Ai sensi della legge in oggetto, le istanze di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relative alle indennità di fine rapporto, potevano essere presentate da tutti coloro che erano stati dipendenti di ente pubblico per i quali la legge stessa prevedeva un determinato abbattimento.

La S.V. essendo stato dipendente di ditta privata (Cassa risparmio di Teramo), a parere dello scrivente non rientrava tra i beneficiari della legge stessa e pertanto, l'istanza a suo tempo presentata veniva annullata dal Centro informativo delle imposte dirette di Roma (codice diagnostico I 17) per il motivo sopraindicato.

Alla luce di quanto sopra la S.V., non essendo soggetto interessato a presentare la predetta istanza di riliquidazione (legge 154/89), doveva continuare l'iter contenzioso intrapreso con i ricorsi alla Commissione tributaria di 1° e 2° grado. La domanda di riliquidazione presentata, ha comportato, *ope legis* la rinuncia ad eventuali giudizi promossi innanzi alle Commissioni ai sensi dell'articolo 4, 5° comma, legge 482/85. »;

da quanto sopra esposto può dunque rilevarsi che il fisco ha respinto una domanda di riliquidazione *ex* legge n. 154 del 1989, perché il ricorrente non aveva diritto ad invocare quella legge, ma contestualmente applica la legge sul contribuente medesimo per ritenere rinunciata l'azione promossa con l'instaurato contenzioso tributario —:

sulla base di quali considerazioni il fisco abbia respinto una domanda di un contribuente perché questi invoca l'applicazione di una legge che non lo riguarda, ma poi, con incoerenza almento apparente, applica la stessa legge sullo stesso contribuente che conclamatamente non era stato ritenuto destinatario;

come si esprima in relazione al fatto che l'ufficio — che riteneva (probabilmente, nel caso, ingiustamente e illegittimamente)

che la domanda di riliquidazione proposta dal contribuente *ex* legge n. 154 del 1989 comportava *ope legis* la rinuncia ad eventuali giudizi promossi innanzi alle Commissioni ai sensi dell'articolo 4, 5° comma, della legge n. 482 del 1985 — non ha fatto rilevare la circostanza alla Commissione tributaria di 2° grado nella seduta del 10 dicembre 1990, invocando la « cessata materia del contendere »;

se non ritenga che l'Ufficio abbia fatto bene a non sollecitare in sede contenziosa la declaratoria di « cessata materia del contendere »;

se comunque, e per quanto sopra, una decisione inappellata e inappellabile di una Commissione tributaria di appello — che si è pronunciata peraltro come i primi giudici — debba sortire l'attuazione del disposto giudiziale e quindi, nel caso di specie, la effettuazione dei conteggi necessari per la rideterminazione dell'IRPEF non dovuta dal contribuente sull'indennità di trattamento di fine rapporto e il provvedimento di rimborso. (5-00971)

ANEDDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso:

che il Ministero ha stimato in ottomila miliardi nel quadriennio il fabbisogno finanziario per ristrutturare e sostituire gli istituti penitenziari che versano in stato di totale fatiscenza e fra questi gli istituti di Roma (Regina Coeli), Rieti, Venezia, Treviso, Pordenone, Savona, La Spezia, Catania, Messina, Reggio Calabria, Sassari, Napoli (Poggioreale);

che secondo i programmi a suo tempo predisposti e finanziati dovrebbe essere in corso il Carcere di Civitavecchia per consentire lo sfollamento dell'istituto di Regina Coeli, ritenuto addirittura inagibile dal Ministero della sanità;

che, nonostante i ritardi e gli sprechi rilevati dalla Corte dei Conti, esistono i finanziamenti per il completamento, entro la primavera, di nuovi istituti penitenziari —:

il dettagliato programma del Ministero per i lavori in corso e finanziati e per

quelli di ristrutturazione e rifacimento da avviare e le previste priorità;

se il Ministero abbia ritenuto o ritenga di disporre un'indagine per accertare se tutti gli istituti vengano utilizzati al meglio ed al massimo delle possibilità e non risulti invece — per cause diverse, anche derivanti da una non ottimale utilizzazione del personale — che molti istituti vengano utilizzati solo parzialmente;

a quale punto sia la preparazione degli agenti e l'acquisizione dei mezzi per il trasferimento al Corpo di polizia penitenziaria della competenza alla traduzione dei detenuti;

se sia stato disposto — d'intesa con i sindacati — un piano per il miglioramento delle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria e sia prevista una modifica — richiesta dal personale — della legge in vigore. (5-00972)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

la legge di riforma del Ministero delle finanze n. 358 del 29 ottobre 1991 prevedeva, tra l'altro, all'articolo 7, comma 10, lettere a), b) e c) l'istituzione dell'Ufficio

delle Entrate, del Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette e dell'Ufficio del territorio;

l'attribuzione ai citati uffici delle competenze di cui agli articoli 40, 41 e 42 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 287;

l'attribuzione a tutto il personale di uniformità e perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge 10 ottobre 1989 n. 349 per il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette;

l'emanazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore di regolamenti attuativi dell'organizzazione dei predetti uffici e dei richiamati compensi, peraltro attribuiti al personale del Dipartimento delle dogane già dal 1990 con decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990 (articoli 35, 36 e 37) —:

se possa dare notizie in ordine alla emanazione dei regolamenti attuativi soprarichiamati che dovrebbero riguardare la data di entrata in funzione, la nuova organizzazione e le nuove competenze degli Uffici periferici e l'attribuzione dei compensi perequativi con quanto previsto, in particolare, al n. 2 dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge 10 ottobre 1989 n. 349 (indennità d'istituto). (5-00973)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

INCORVAIA, DANIELI, LUMIA, SCOZZARI e LA SAPONARA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

Mohamad Hussein Naghdi, 40 anni, rappresentante della resistenza iraniana in Italia, è stato assassinato a Roma il 16 marzo 1993 da due sicari;

il nome di Naghdi era nella « lista nera » degli oppositori del regime di Teheran;

il consiglio della resistenza iraniana ha accusato direttamente dell'assassinio il regime iraniano e il suo servizio di sicurezza, il SAVAK;

la magistratura romana ha aperto un'inchiesta —:

quale sia lo stato delle indagini;

se le stesse si siano concluse e quali risultati siano emersi. (4-08631)

INCORVAIA, BONGIORNO, DANIELI, DI STASI, EVANGELISTI, LUMIA, MANGANELLI e SCOZZARI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il T.A.R. del Lazio, Sez. III, in data 21 settembre 1994, ha emesso la sentenza n. 1771, resa *inter partes*, di annullamento degli atti del concorso a professore universitario di ruolo di prima fascia, bandito con decreti ministeriali 24 maggio e 18 luglio 1984, gruppo di discipline 297, prima disciplina 05439 catalisi, per manifeste irregolarità —:

se abbia dato immediata attuazione alla sentenza, sospendendo dalle funzioni e dallo stipendio i vincitori del concorso annullato dal T.A.R.;

se intenda adottare i necessari provvedimenti di recupero dei compensi eventualmente erogati in maniera illegittima. (4-08632)

MORONI, BOLOGNESI e GALDELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 26 maggio 1994 falliva la società che gestiva il Molino Pardini di Lucca che con la sua alta tecnologia ha una capacità produttiva di 13 mila quintali di farina al giorno;

dei 114 dipendenti del Molino, una trentina di persone ha trovato un'altra collocazione, per i rimanenti 81 la cassa integrazione guadagni straordinaria scade il prossimo 25 maggio;

è stata definita la stima dell'immobile e lo stato passivo della società dopo l'esame e la verifica di tutta la situazione debitoria;

le organizzazioni sindacali chiedono l'assegnazione almeno temporanea della gestione del molino ad un imprenditore credibile stante l'esigenza di operare, per le stesse capacità produttive dell'impianto, sui mercati internazionali, oppure che sia fissato già nell'arco di due o tre mesi un calendario di aste, per la vendita dell'azienda;

oltre ai dipendenti del Molino, la crisi occupazionale coinvolge circa duecento persone dell'indotto che non usufruiscono peraltro di ammortizzatori sociali —:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per fare ripartire al più presto l'attività del Molino, importante realtà produttiva ed occupazionale per l'intera area lucchese. (4-08633)

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Banco di Napoli, in questi ultimi tempi, sta adottando una politica crediti-

zia particolarmente restrittiva nel Sud del Paese;

all'Adusbef (Associazione difesa degli utenti bancari) risulta che importanti filiali del Banco di Napoli stiano chiedendo il rientro anche a posizioni affidate ampiamente garantite da fidejussioni bancarie;

in taluni casi non viene rinnovato l'affidamento precedente, in altri si chiede il rientro di posizioni debitorie con un preavviso non inferiore a 24 ore;

in tal modo o si determina il fallimento di attività imprenditoriali, commerciali ed artigianali, oppure si impone il ricorso al cosiddetto credito parallelo a quello del sistema bancario;

in particolare nella filiale di Atesa (CH) risulta che il direttore del Banco di Napoli faccia il bello e cattivo tempo con la clientela imponendo — tra l'altro — investimenti ad alto rischio che la clientela non si è mai sognata di richiedere;

il 13 dicembre 1991 il suddetto direttore ha convocato anche la signora Lallo Angelina, titolare di un conto corrente con relativo affidamento, imponendo l'acquisto di azioni del Banco di Napoli, oggetto di un aumento di capitale, per circa 5 milioni di lire;

alle rimostranze della Lallo che si vedeva così sottrarre preziosa liquidità sul conto corrente, il direttore precisava che chi acquistava le azioni del Banco di Napoli non avrebbe più avuto problemi di sconfinamento;

successivamente la Lallo chiedeva, a costo di ingentissime perdite, di vendere le azioni del Banco di Napoli, ma da quel preciso momento iniziava un vero e proprio calvario sfociato dapprima con un protesto di un assegno fuori fido sempre onorato dal direttore, successivamente con la revoca dell'affidamento ed il rifiuto di un ragionevole piano di rientro, quindi l'invio di un decreto ingiuntivo, nonostante il debito (lire 27 milioni circa) fosse garantito da fidejussione almeno tripla del valore debitorio —

se sia vero che il Banco di Napoli abbia adottato una politica creditizia particolarmente restrittiva nel Meridione d'Italia;

se risponda al vero che il Banco di Napoli abbia dato precise direttive di far acquistare le azioni per sostenere il corso dei propri titoli quotati e/o gli aumenti di capitale e se tale procedura sia ritenuta in linea con i dettami della legge bancaria;

a quanti clienti della filiale di Atesa il direttore abbia imposto di acquistare le azioni del Banco di Napoli e se tale disinvolta procedura, almeno nella fattispecie della signora Lallo non possa considerarsi estortiva e ricattatoria;

se risponda al vero che il Banco di Napoli, che raccoglie soprattutto il risparmio nel sud Italia, applichi tassi di interesse sui prestiti di circa 2 punti superiori nel Mezzogiorno, e di circa 2 punti inferiori nel nord Italia in violazione di una precisa disposizione della cosiddetta « legge Minervini », dal nome dell'attuale presidente della Fondazione del Banco di Napoli, che impone uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale;

se la direzione del Banco di Napoli, sollecitata dall'Adusbef ad aprire un'indagine sulla conduzione della filiale di Atesa, abbia inviato un'ispezione atta ad accertare regolarità e correttezza di comportamenti del direttore con la propria clientela;

quali misure urgenti si intendano adottare per evitare che la clientela del Banco di Napoli finisca in mano agli usurai, ripristinando correttezza e trasparenza di comportamenti che in una fase così delicata della congiuntura economica, non finisca per penalizzare continuamente le aree già di per sé depresse del Paese.

(4-08634)

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le condizioni dell'ENEL Spa diventano giorno dopo giorno più degradate e

precarie evidenziando una paralisi gestionale dovuta a gravi carenze decisionali, grave mancanza dei materiali essenziali dai magazzini e dalle ordinazioni (tralicci e pali, conduttori, rame, contatori, eccetera) e degrado dei mezzi e delle attrezzature di lavoro principali che paralizzano le normali attività;

non si realizzano più nuovi impianti in distribuzione, con gravi rischi per la popolazione, l'impiego stabile di apparecchiature mobili concepite per le emergenze ne comporta la disponibilità nei casi di necessità ed il maltempo di questi giorni lascia ancora parecchi comuni privi di energia elettrica con la morte di alcune persone per esalazioni da apparecchi di riscaldamento sostitutivi della energia elettrica e del tutto pericolosi;

sono state abbandonate tutte le qualificanti attività di tipo sociale, poco redditizie ed onerose per la società per azioni, come ad esempio l'espansione ed il potenziamento della alimentazione elettrica nelle zone rurali;

sono state penalizzate gravemente notevoli professionalità esistenti, continuandosi a perseguire una cieca politica di smantellamento dell'ENEL, favorendo l'esodo di tecnici e dirigenti validi e promuovendo al loro posto dirigenti a volte coinvolti in gravi vicende penali per le quali sono tuttora in attesa di giudizio;

il più recente ed opinabile atto di politica gestionale è stato il conferimento delle funzioni di vice Direttore centrale del Segretario generale della Direzione centrale amministrativa a tale ingegner Francesco Massa, amico personale del ragioniere Limbruno, inviato in Sicilia con una prima promozione nel 1991 come Vice direttore titolare, poi nominato Direttore con una seconda promozione e quindi ritrasferito a Roma e adesso sottoposto ad indagine con l'accusa di gravi fatti illeciti;

molti dei personaggi protetti ed anche di recente promossi dal Limbruno risultano vicini ad ex componenti il vecchio consiglio di amministrazione di ben

precisa colorazione politica, le cui connessioni sono a tutti ben note per essere state ampiamente riportate dalla stampa e dalla televisione nazionale —:

quali siano gli intendimenti e le strategie del Governo per salvaguardare il patrimonio di competenza, operatività, professionalità dell'ENEL ed evitare che una sua eventuale privatizzazione coincida con il minimo di potenzialità e di valore economico dell'azienda medesima.

(4-08635)

PASETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che in Italia esiste una gravissima crisi occupazionale, e tutti coloro che ne hanno le possibilità dovrebbero impegnarsi al fine di offrire posti di lavoro a chi non gode di alcun reddito;

che in tal senso sono ovviamente da condannare coloro i quali utilizzano per attività lavorative pensionati, onde evitare le contribuzioni obbligatorie, creando così il fenomeno del « lavoro nero » —:

se non intenda procedere ad un'immediata, capillare indagine presso tutte le sedi dei sindacati della cosiddetta triplice (CGIL, CISL, UIL) per verificare se nelle stesse prestino attività lavorativa non regolarmente denunciata persone che godono di pensioni. (4-08636)

ANEDDA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

che il Banco di Napoli, segnando un record negativo nella storia del sistema creditizio, ha accumulato perdite per 995 miliardi che appaiono ancor più gravi se raffrontate all'attivo di 173 miliardi esposto nel bilancio 1993;

che l'inversione di tendenza si era manifestata fin da quando i conti seme-

strali avevano preannunciato perdite per 169 miliardi;

che secondo notizie della stampa gli Ispettori della Vigilanza hanno accertato l'estendersi delle partite in sofferenza;

che la prevista ricapitalizzazione dell'Istituto attraverso il conferimento di partecipazioni ad istituti di credito meridionale, prevista in modo tale da far coincidere l'assemblea straordinaria per l'aumento di capitale con quella già prevista per il 29 aprile prossimo, è stata frenata e dovrebbe esser deliberata nel prossimo giugno —:

a quanto ammontino, secondo gli accertamenti degli Ispettori della Vigilanza, i crediti ritenuti non esibili, in sofferenza o ritenuti di non facile probabile recupero;

chi siano i soggetti affidati ed a rischio con riferimento ai crediti sopra indicati ed a quando risalgano gli affidamenti;

se siano state ravvisate carenze, deficienze, omissioni nel controllo e nella vigilanza, da parte degli amministratori e se il Ministro e la Banca, ciascuno per la propria competenza, abbiano proposto le azioni di responsabilità contro gli amministratori. (4-08637)

ANEDDA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso:

che dalle indagini della magistratura è emerso che negli anni tra il 1986 ed il 1992 sono scomparsi dai bilanci dell'ENI quasi seicento miliardi;

che i dirigenti della vecchia gestione sostengono — pur senza offrire documentazione — che tali risorse sono state impiegate per il pagamento di tangenti ai *partners* internazionali al fine di conquistare appalti nei paesi arabi od in altri paesi, mentre gli inquirenti sono convinti che almeno una parte rilevante di tali miliardi sia rimasta nella mani degli ex ammini-

stratori, tanto che la nuova gestione dell'ENI avrebbe intenzione di costituirsi parte civile nel dibattimento;

che le somme investite nelle spese di mediazione risulterebbero accertate per le controllate estere della SAIPEM in 180 miliardi; per la Nuovo Pignone in 13 miliardi; per la SNAM PROGETTI in 26 miliardi. Tutti fondi dirottati tramite il banchiere svizzero Francesco Pacini Battaglia;

che secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, ricavati dai risultati dell'inchiesta sui finanziamenti illeciti concessi alla DC ed al PSI, i danari versati a questi partiti ammonterebbero a sessanta miliardi —:

se sia a conoscenza dei fatti in premessa;

se il Ministero abbia avviato od intenda avviare un'inchiesta per accertare i fatti e le responsabilità e come tali fatti siano sfuggiti ai controlli, se mai vi sono stati, sui bilanci. (4-08638)

PEZZOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Giuseppe Marchese, Primo del Pronto Soccorso dell'ospedale di Dolo (VE), è stato nominato Responsabile delle funzioni igienico-organizzative degli ospedali di Mirano, Noale e Dolo dell'USL n. 13 di Mirano (VE), provvisoriamente nelle more della nomina definitiva del titolare —:

se il dottor Marchese svolga la nuova funzione a tempo pieno o se conserva la titolarità della direzione del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Dolo;

se il dottor Marchese sia in possesso della idoneità per la posizione funzionale apicale medica nella disciplina specifica (igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri);

se presso i suddetti tre ospedali prestino servizio primari in possesso della specifica idoneità nazionale per la direzione sanitaria;

se nei tre ospedali siano in servizio dei Vice direttori sanitari con esperienza ultradecennale;

se siano state attivate le procedure per la nomina del Dirigente sanitario titolare del presidio ospedaliero;

se ai fini della nomina del dottor Marchese a Dirigente sanitario dei tre ospedali, siano stati prevalenti solo i requisiti professionali e non anche quelli politici essendo stato alle ultime elezioni politiche candidato in un collegio senatoriale del Veneziano. (4-08639)

PEZZOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e modificazioni, recita: « Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione »;

la qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private debba essere stata svolta:

1) in servizi la cui direzione dava diritto di appartenenza all'ufficio di cui all'articolo 15, comma 9, punto 2 (Ufficio di direzione) della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per la direzione di tali servizi era richiesta la posizione funzionale apicale;

2) in enti sanitari. La dizione struttura è stata utilizzata dal legislatore al solo scopo di non escludere dalla possibilità di nomina i dirigenti delle USL. Infatti queste prima dell'ultima riforma erano prive di personalità giuridica, in quanto

semplici strutture dei comuni singoli o associati. La specifica esperienza viene motivata dallo stesso legislatore in relazione alle funzioni del direttore amministrativo che « dirige i servizi amministrativi dell'USL e fornisce pareri obbligatori al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza » (articolo 3, comma 7, decreto legislativo 502/92). La ragione di tale opzione risiede nel fatto che il direttore generale può essere un semplice *manager*, cioè un tecnico della gestione, senza specifica conoscenza di problematiche della sanità, il direttore amministrativo, che dirige, si ripete, i servizi amministrativi dell'USL, invece deve essere un tecnico con esperienza di direzione di servizi sanitari;

il direttore generale dell'USL di Mestre (Venezia), dottor Pier Alessandro Mazzoni, ha nominato direttore amministrativo il dottor Francesco Gallorini —:

se il dottor Gallorini abbia mai prestato servizio presso istituzioni sanitarie, ed eventualmente quali strutture ha diretto;

se invece, come sembra, sia stato un semplice dipendente comunale, ora in pensione. In questo caso si vorrebbe conoscere la posizione funzionale rivestita e il livello dell'ufficio diretto;

se si possa ritenere che la nomina sia stata una specie di compensazione per il fatto che il dottor Gallorini, commissario straordinario uscente dell'USL di Portogruaro (VE), non è riuscito a farsi nominare direttore generale. (4-08640)

MORMONE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

si è di recente appreso della sospensione, da parte delle compagnie concessionarie, della quasi totalità dei collegamenti tra l'isola di Capri e il vicino porto di Sorrento;

al momento viene garantita un'unica corsa alle ore 5,50 del mattino, con ritorno alle ore 6,50;

la soppressione delle corse pomeridiane causa alla popolazione seri disagi e non risponde alle quotidiane e pressanti necessità di spostamento da parte di innumerevoli studenti e lavoratori;

gli stessi operatori turistici si troverebbero a subire gravi svantaggi a causa dei mancati collegamenti di detti approdi;

le suddette località turistiche di Sorrento e Capri necessitano di poter usufruire di un servizio di collegamento marittimo frequente e regolare, sia per la specifica caratterizzazione di zone ad alto incremento turistico, sia per soddisfare e garantire la necessaria mobilità dei residenti e degli utenti;

in particolare l'isola di Capri non può restare sprovvista del suddetto servizio in quanto i residenti devono poter agevolmente, in caso di necessità, raggiungere l'ospedale di Sorrento, l'unico in Penisola Sorrentina che sia ben organizzato e dotato delle basilari apparecchiature di pronto soccorso e in considerazione del recente spostamento delle strutture amministrative della neonata ASL 5 al comprensorio Castellammare-Sorrento —;

se non ritenga, in considerazione dei motivi esposti, di intervenire al fine di tentare di restaurare il transito marino che collega i due suddetti porti. (4-08641)

MORMONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la deliberazione n. 14 del 2 marzo 1995, ad oggetto « Chiarimenti al CORECO sulla delibera C. C. n. 119 del 29 dicembre 1994, — Adeguamento del Piano regolatore generale al Piano urbanistico territoriale — Conferimento incarico « ribadisce la volontà del Consiglio comunale di Vico Equense (NA) di conferire a tale ingegner Roberto Gerundo l'incarico di l'adeguamento del Piano regolatore generale di

Vico Equense al Piano urbanistico territoriale di cui alla legge regione Campania 27 giugno 1987, n. 35;

con decreto del Presidente Amministrativo provinciale di Napoli n. 21 del 20 luglio 1988, il comune di Vico Equense, resosi inadempiente per l'adozione degli atti nel termine di cui al disposto dell'articolo 35 della legge regione Campania n. 35 del 1987, fu soggetto ad intervento sostitutivo e a Commissariamento per la esecuzione degli atti relativi all'adeguamento del Piano regolatore generale al Piano urbanistico territoriale;

con il medesimo atto il professor ingegner Giovanni Romano fu nominato Commissario *ad acta* per il compimento degli atti del procedimento in luogo all'Amministrazione comunale di Vico Equense;

il Commissario *ad acta* si è effettivamente insediato nella carica in data 9 dicembre 1988, determinando nello stesso momento la cessazione di ogni potere deliberativo in merito al Procedimento amministrativo in capo alla Amministrazione sostituita e con delibera Commissariale n. 6 del 22 settembre 1992, adottò il provvedimento di cui all'incarico, provvedendo poi in merito alle opposizioni e ad alcune osservazioni della Amministrazione provinciale;

con delibera Consiliare n. 76 del 27 luglio 1994, la provincia di Napoli ha « Restituito per la rielaborazione al comune di Vico Equense il progetto di adeguamento del Piano regolatore generale al Piano urbanistico territoriale per le motivazioni di cui al provvedimento;

con la suddetta delibera il Consiglio comunale di Vico Equense ha conferito l'incarico di eseguire l'adeguamento del Piano regolatore generale al Piano urbanistico territoriale al sopraccitato ingegner Gerundo;

nonostante tutti gli elaborati richiesti per l'adeguamento del Piano regolatore generale al Piano urbanistico territoriale siano stati regolarmente trasmessi dai tec-

nici incaricati in data 30 marzo 1994, essi sarebbero stati tenuti nei cassetti e non esaminati né inviati alla provincia fino al successivo mese di ottobre, cioè per ben sette mesi, causando con tale omissione la bocciatura del tanto atteso Piano regolatore generale;

esistono pertanto validi motivi per pensare che il tutto sia stato ordito solo al fine di conferire un nuovo incarico al suddetto ingegner Gerundo con la grave conseguenza di un ulteriore dispendio economico ed un altro serio danno alla cittadinanza che da più di venti anni attende uno strumento urbanistico, senza l'approvazione del quale, è bene ribadirlo, come previsto dall'articolo 5 della legge n. 35 del 1987, non è possibile rilasciare alcuna concessione edilizia;

non si comprende alla luce di quale correttezza amministrativa e di quale legittimità tecnica, politica e finanziaria, l'Amministrazione comunale di Vico Equense abbia potuto e possa operare nel disprezzo di norme, vincoli e leggi, al punto da poter liberamente dar vita a simili azioni di sabotaggio senza controllo alcuno —:

se non ritengano urgente e necessario intervenire al fine di indagare e portare alla luce le relative responsabilità degli amministratori comunali, già distintisi in passato per altre irregolarità, e far cessare finalmente quel clima di intimidazione e libero arbitrio che perennemente regna negli uffici dell'Amministrazione comunale di Vico Equense. (4-08642)

ZACCHERA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che a Verbania (VB) da mesi si registrano disagi nella distribuzione della corrispondenza per la carenza di addetti e che tali disservizi sono comuni a molti altri centri;

che non è stato ancora chiarito quale sia il codice di avviamento postale di

Verbania capoluogo, visto che a seconda delle frazioni se ne utilizzano ben sette diversi;

che le strutture degli uffici postali cittadini sono sottodimensionati rispetto alle effettive necessità —:

quali provvedimenti il Ministero intenda intraprendere al fine di risolvere le richiamate carenze;

quale debba essere considerato il numero di CAP « ufficiale » di Verbania e quale sia l'ufficio postale al quale va indirizzata la corrispondenza istituzionale. (4-08643)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha previsto la ristrutturazione degli Uffici amministrativi dello Stato anche attraverso l'adozione del cosiddetto orario spezzato;

nell'Amministrazione giudiziaria l'attività del personale di cancelleria ed esecutivo è legato alla celebrazione delle udienze sia in sede penale, civile, amministrativa e di controllo —:

se il Governo non convenga che l'adozione dell'orario spezzato nell'Amministrazione giudiziaria sia assolutamente irrealizzabile ed inopportuno dato che il personale giudiziario esaudisce le sei ore lavorative previste dal contratto di impiego nel tempo compreso per la celebrazione delle udienze e cioè dalle ore 8 alle ore 14;

se il Ministro, in considerazione della esigenza sopra descritta, non ritenga, invece, di fornire l'Amministrazione della giustizia di ulteriore personale e strutture utili a coprire le esigenze degli utenti, oggi talmente trascurate da vedere pendenze e arretrati assolutamente insopportabili.

(4-08644)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali iniziative e quali provvedimenti intenda adottare il Governo per accelerare le responsabilità del gravissimo episodio, di cieca e inumana violenza nei confronti di due minori, di 13 e di 3 anni e mezzo, rimasti gravemente feriti dallo scoppio di un ordigno esplosivo celato all'interno di una bambola, regalata ai piccoli da un ignoto automobilista a Pisa.

La gravità, l'efferatezza e l'insensibilità umana e morale dell'autore o degli autori di tale incredibile episodio commesso, per di più, ai danni di minori appartenenti ad una comunità nomade e, quindi, afflitti da condizioni sociali certamente svantaggiate, impongono da parte del Governo e dell'intera comunità nazionale degli interventi di solidarietà e concreto sostegno a favore delle giovanissime vittime e delle loro famiglie. (4-08645)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

secondo la vigente normativa scolastica l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento del diploma di scuola media superiore è subordinata soltanto « all'avvenuto conseguimento da parte dei candidati privatisti della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi » (art. 193 G.U. 19 maggio 1994);

per i corsi di diploma di scuola materna la durata è prevista in tre anni —:

per quale motivo il Provveditore agli studi di Palermo abbia inviato una circolare ai capi degli Istituti della provincia con cui « si informa che il termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è fissato al 31 gennaio 1995, sia per gli alunni interni sia per i candidati privatisti che compiono il diciottesimo anno di età entro il 1° marzo 1995 ».

Così sembrerebbe che gli alunni dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne pur avendo conseguito la licenza media a tredici anni e avendo esaurito il corso in tre anni, non potrebbero prima del compimento del 18° anno di età presentare la domanda di ammissione agli esami di maturità.

Invece per quanto riguarda gli allievi delle scuole religiose il detto limite del 18° anno di età non è posto;

se tale circolare sia conforme alla legge vigente in materia. (4-08646)

ANEDDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso:

che molti Tribunali, in particolare in Sicilia ma anche in altre zone ad alta intensità criminale, hanno organici insufficienti e grandi carenze negli organici tabellari;

che in conseguenza di tale situazione e dell'eccessivo carico di lavoro, sia per quanto attiene ai procedimenti penali in corso presso le Procure, sia per i procedimenti civili assegnati a ciascun magistrato, in molte sedi si è parlato e si parla di richieste di trasferimenti in massa dei magistrati, così come ha denunciato, con riferimenti a Marsala il dottor Sergio Lori, in precedenza procuratore di Trapani;

che per quanto riguarda i procedimenti civili la situazione, lungi dall'essere alleviata sarà aggravata dalla prevista prossima entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile;

che il CSM avrebbe allo studio per le « sedi disagiate » offerte di incentivi (biglietti aerei gratuiti, indennità speciali, alloggi gratuiti, punteggi aggiuntivi ai fini della carriera) soprattutto per incoraggiare i magistrati di nuova nomina;

che lo stesso CSM provvede alle nomine ed ai trasferimenti con notevole non giustificato ritardo creando ulteriore disagio tra i magistrati e nella copertura dei posti vacanti —:

quale sia la situazione degli organici e delle carenze nei Tribunali minori e di quelli, cosiddetti, a rischio;

quali provvedimenti abbia assunto, intenda assumere od almeno abbia allo studio il Ministero per ovviare alla denunciata situazione degli organici;

quale sia l'opinione del Ministro in ordine agli incentivi ai magistrati e quali siano i criteri per individuare le sedi « a rischio » per le quali dovrebbero scattare gli incentivi. (4-08647)

ANEDDA. — *Ai Ministri dei trasporti e navigazione e delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

che il comma 31 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha stabilito che i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse automobilistiche « per effetto della loro iscrizione nei pubblici registri » e che sono tenuti al pagamento coloro i quali risultano essere proprietari dal pubblico registro, alla scadenza del termine utile per i pagamenti;

che la Corte Costituzionale ha affermato che l'annotazione nei registri del PRA non è requisito di validità ed efficacia degli atti di trasferimento e nemmeno pone una presunzione assoluta di proprietà, ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria;

che tale principio è affermato e ribadito dalle decisioni della magistratura ordinaria in tema di responsabilità del proprietario per le contravvenzioni e per l'omissione dell'assicurazione obbligatoria;

che il Ministero delle finanze, con circolare 75/E del 13 marzo 1995 ha ribadito che la presunzione semplice derivante dall'annotazione nel PRA può essere vinta solo con un atto di data certa, risalente ad un tempo anteriore alla scadenza del termine di pagamento e che a tale requisito non corrisponderebbe la sentenza dell'Autorità Giudiziaria che accerti la perdita del possesso, ciò perché la sentenza ha una sua

data certa al momento della pubblicazione ma non conferisce data certa all'evento della perdita del possesso —:

se non ritenga di modificare tale interpretazione che viola il principio dell'unità della giurisdizione e rende palese ingiustizia a coloro che, a distanza di anni non siano in condizioni di fornire atto di data certa sull'evento della perdita del possesso. (4-08648)

URSO, MARIANO, CARUSO, RICCIO e MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

già da tempo si stanno susseguendo agitazioni sindacali nel mondo dei trasporti di massa indette dalle organizzazioni rappresentanti le categorie dei lavoratori del settore, comprese quelle che fanno riferimento ai gruppi politici che sostengono il Governo;

nei prossimi giorni il fenomeno assumerà dimensioni allarmanti perché interesserà tutte le forme di trasporto aereo, navale, terrestre e locale sovente su tutto il territorio nazionale, non limitandosi ai soli passeggeri ma estendendosi anche all'autotrasporto;

ciò comporterà la paralisi totale del nostro Paese, che vedrà fermi gli autoferrottrantieri il 17 marzo su tutto il territorio, i macchinisti delle Ferrovie dello Stato dal 18 al 19 marzo anche questi a livello nazionale e gli autotrasportatori dal 18 al 26 marzo in tutt'Italia, senza contare decine di scioperi locali tra i quali spicca per il 28 marzo quello del personale di terra dell'aeroporto di Fiumicino su cui gravita oltre il 70 per cento del traffico internazionale;

le motivazioni cui far risalire gli scioperi sono tutte legate alla mancata attuazione di impegni concordati dalle categorie con il Governo che palesa un'inopportuna inattività nel titolare del dicastero competente —:

quali azioni il Presidente del Consiglio intenda assumere per scongiurare questa drammatica situazione anche ed eventualmente ove ravvisasse un comportamento inefficace o tardivo di chi è preposto al controllo del servizio ed alla tutela del cittadino;

quali azioni il Ministro dei trasporti e della navigazione intenda assumere anche alla luce del fatto che ha portato con sé circa una decina di consiglieri che dovranno, opportunamente, collaborare con il Ministro e non solo gravare sui capitoli di bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione. (4-08649)

ACIERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

è deprecabile consuetudine da parte delle aziende di credito private e pubbliche applicare nelle regioni meridionali e nelle isole i tassi di interesse nettamente più onerosi rispetto a quelli praticati nelle restanti parti del Paese;

questo comportamento delle banche penalizza fortemente le attività imprenditoriali nel Mezzogiorno ponendole in condizioni pesantemente sfavorevoli nei confronti delle imprese localizzate nelle aree più sviluppate del territorio con effetti distorsivi della concorrenza;

questo stato di fatto costituisce una ulteriore remora allo sviluppo economico ed occupazionale nelle regioni meridionali, oltre a costituire una intollerabile ingiustizia;

non è accettabile il pretesto addotto a titolo di giustificazione delle aziende di credito di dover affrontare una maggior percentuale di « sofferenze » e crediti incagliati nel Mezzogiorno, in quanto in ogni caso soprattutto per le banche di rilievo nazionale tali passività vanno ripartite nelle attività di tutto il territorio nazionale;

in ogni caso la forbice tra tassi attivi e passivi praticati dalle banche in tutto il

territorio nazionale e in particolare nel Mezzogiorno è del tutto anomala rispetto a quanto si registra negli altri Paesi della CEE, facendo gravare in tal modo sull'intero sistema produttivo le inefficienze e i parassitismi del sistema creditizio italiano;

questo comportamento delle banche favorisce indirettamente lo sviluppo del grave fenomeno dell'usura in tutto il territorio nazionale e in particolare nel Sud —;

in che modo il Governo nell'ambito dei suoi poteri intenda operare in tempi brevi e con efficacia l'intollerabile situazione sovraillustrata. (4-08650)

MURATORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se risponda al vero che il Ministero dell'ambiente abbia commissionato uno studio all'ingegner Samperi affinché vengano individuate nuove locazioni di cave di prestito per le esigenze della tratta dell'alta velocità Roma-Napoli progettata dalle Ferrovie dello Stato;

quali siano le motivazioni che porterebbero a creare ennesime profonde ferite dei nostri territori quando le cave del Lazio sono già molteplici ed estremamente competitive sotto il profilo dei materiali estratti e dei prezzi di mercato;

se un'operazione di questo genere non possa essere considerata estremamente speculativa e contraria alle logiche sia di mercato che di assetto del territorio;

se siano già state contattate le numerosissime cave esistenti sul territorio laziale e campano e le associazioni che le rappresentano;

quali immediati provvedimenti si intendano prendere affinché venga immediatamente sospesa tale iniziativa che non sembra contenere elementi di chiarezza e trasparenza amministrativi. (4-08651)

GODINO, MELUZZI e LEONARDELLI.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178 prescrive che i cittadini non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri;

il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio risulta totalmente estraneo all'ordinamento italiano, sia come origini, che come evoluzione storica, ma fa parte del patrimonio dinastico e familiare della Casa di Borbone-Due Sicilie, come affermato anche nel parere n. 1869/81 del 26 novembre 1981 della I Sezione del Consiglio di Stato;

detto Ordine Costantiniano è vittima di una profonda crisi trentacinquennale a causa della disputa sulla titolarità della dignità di Capo della Casa di Borbone-Due Sicilie e quindi di Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio solo legittimato alla concessione di onorificenze cavalleresche del citato Ordine e degli altri di cui il Capo di suddetta Casa è titolare;

per i sopra menzionati motivi l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178 all'uso in Italia della decorazione concessa ad una « frangia » dell'Ordine Costantiniano facente capo al cittadino francese principe Ferdinando di Borbone era stata sospesa da diversi anni per l'acuirsi dei dissensi tra i due rami, come emerge anche da numerose comunicazioni di rigetto, ai richiedenti, da parte dell'autorità italiana competente;

la stessa « frangia », alla quale appartengono numerosi ufficiali delle Forze armate, magistrati, diplomatici, alti burocrati e quanti insomma hanno compiuto giuramento di fedeltà allo Stato repubblicano, in piena intesa con un abbastanza

folcloristico movimento « neoborbonico », svolge un deciso e preciso disegno antinazionale;

un breve e affrettato parere del Consiglio di Stato italiano del 1981, che peraltro non entra minimamente nel merito della contesa familiare al fine di trovarne una soluzione equa, si limita a riconoscere Capo della Casa di Borbone-Due Sicilie il signor Ferdinando Maria di Borbone senza darne alcuna spiegazione stante la disputa dinastico-familiare in corso; che detto parere del Consiglio di Stato pur di avvalorare presunti riconoscimenti da parte della Santa Sede non esita a far riferimento a fantomatiche determinazioni pontificie su aspetti religiosi della « frangia » dell'Ordine Costantiniano facente capo al principe Ferdinando di Borbone che la Segreteria di Stato del Vaticano ha più volte smentito e denunciato come veri e propri falsi;

esiste un altro « ramo » del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di cui è Gran Maestro e legittimo titolare il principe Carlo di Borbone, Duca di Calabria e naturale primogenito della Casa di Borbone-Due Sicilie;

ben cinque organi giurisdizionali e di governo dello Stato spagnolo: Ministero di Giustizia, Reale accademia di Giurisprudenza e Legislazione, Ministero degli Affari Esteri, Istituto « Salazary Castro » del Consiglio Superiore di Investigazioni Scientifiche e il Consiglio di Stato di quel paese, entrando minutamente nel merito della controversia dinastica, contrariamente al superficiale ed affrettato parere del Consiglio di Stato italiano, riconoscono Don Carlo Duca di Calabria come principe e rappresentante della Casa Borbone-Due Sicilie;

il 16 dicembre 1994 con Real Decreto n. 2412 controfirmato dal presidente del Governo spagnolo e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Stato il 17 dicembre 1994 il Re Juan Carlos ha concesso la Dignità di Infante a Sua altezza Reale Don Carlo di Borbone-Due Sicilie e Borbone-Parma con onori e trattamenti annessi alla citata Dignità, confermandolo di fatto « rappre-

sentante di una linea dinastica vincolata storicamente alla Corona spagnola » come si legge nello stesso Decreto;

SAR l'Infante Don Carlo Duca di Calabria non ha mai avanzato pretese al trono delle Due Sicilie e tanto meno ha desiderato appoggiare, e neppure considerare, un qualunque movimento borbonico di carattere politico;

il 4 gennaio 1995, durante l'ultima crisi di Governo, con un laconico e repentino telefax al Ministero della Difesa firmato dal Capo di Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri l'ambasciatore Emanuele Scammacca del Murgo, che della « frangia » dell'Ordine facente capo al Principe Ferdinando di Borbone fa parte dal 1984 nel ruolo di Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, si comunica che il Ministero degli Esteri è venuto nella determinazione a prendere improvvisamente in considerazione le istanze di autorizzazione a fregiarsi delle onorificenze concesse da detta « frangia » dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio —:

se non si ritenga illegittimo l'atto amministrativo dell'ambasciatore Scammacca o quanto meno inopportuno dal momento che il provvedimento favorisce palesemente solo la « frangia » dell'Ordine Costantiniano al quale lo stesso Scammacca appartiene e la cui decisione potrebbe essere pertanto viziata da un interesse privato; tanto più che sulla disputa dinastica in questione, sembrerebbe così facilmente risolta dal Ministero degli Esteri italiano, altri autorevolissimi organismi come la Santa Sede, autorità suprema nell'ambito delle dinastie cattoliche e massimo organo sovrintendente gli Ordini cavallereschi con finalità religiose, osservano sull'argomento una rigorosa neutralità. Lo stesso dicasi per il Sovrano Militare Ordine di Malta il quale pur mantenendo con l'Ordine rapporti di collaborazione, non ha assunto nessuna posizione ufficiale in merito alla spettanza della titolarità del Gran Magistero dell'Ordine;

se non si ritenga doveroso, stante il perdurare della controversia dinastico-fa-

miliare sulla titolarità di Capo della Casa di Borbone-Due Sicilie di sospendere nuovamente il riconoscimento parziale delle decorazioni;

se non si ritenga giusto e opportuno chiedere un nuovo parere del Consiglio di Stato sulla questione, anche alla luce della copiosa e illuminante documentazione prodotta dal Consiglio di Stato spagnolo per accertamenti di analoga materia e in considerazione del recente Decreto Reale con cui la Casa Reale spagnola di Borbone da sempre legata al ramo delle Due Sicilie da vincoli storici e familiari riconosce inequivocabilmente Sua altezza Reale Don Carlo di Borbone-Due Sicilie e Borbone-Parma come solo Capo della Sua Casa e Gran Maestro dei relativi Ordini dinastici;

se non si ritenga incompatibile l'appartenenza alla « frangia » dell'Ordine Costantiniano che fa capo a Ferdinando di Borbone di ufficiali delle Forze armate e di polizia, nonché di magistrati e di impiegati dello Stato, dal momento che esponenti di detta « frangia » sono alleati di un sedicente movimento politico neoborbonico che denigra l'unità nazionale e la nostra storia risorgimentale;

se invece non si ritenga legittimo ammettere le istanze di autorizzazione a fregiarsi delle decorazioni di quella parte del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che noi riteniamo essere l'unica e vera, perché facente riferimento a Sua altezza Reale l'Infante di Spagna Don Carlo di Borbone Due Sicilie Duca di Calabria ed attualmente operante esclusivamente per la propagazione della Fede Cattolica, per la difesa della Santa Romana Chiesa con azioni eminentemente caritatevoli ed assistenziali, nel pieno rispetto delle leggi della Repubblica italiana. (4-08652)

MORMONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

ormai da anni la città di Castellammare di Stabia è afflitta da gravissimi problemi occupazionali e sociali che sembrano degenerare incessantemente;

i lavoratori della locale FINCANTIERI sono oggi in stato di mobilità e vivono in una situazione di notevole disagio ed ai limiti della sopravvivenza;

la legge n. 223 del 1991, non fa altro che creare nuovi poveri e che la stessa legge, non applicata o mal recepita, diventa deleteria ed in contrasto con il dettato costituzionale;

dopo 28 anni di lavoro ed a soli 50 anni i suddetti lavoratori sono stati « parcheggiati » e costretti a vivere con un incentivo praticamente da « fame », che dopo appena un anno è stato anche decurtato;

è quanto meno problematico vivere con 970.000 lire mensili, dopo aver dedicato la vita al lavoro e ai sacrifici;

tutto questo non è servito neanche a creare nuova occupazione, nuovi posti di lavoro per i giovani;

alla FINCANTIERI dal 1978 ad oggi sono stati persi addirittura 1200 posti lavorativi, di cui 800 negli ultimi due anni;

il comportamento arrogante e subbolo di alcuni componenti del « Consiglio di Fabbrica » e del nuovo componente sindacale è volto unicamente a soddisfare interessi personali a danno degli stessi lavoratori;

la politica di « dismissione totale » ha portato la città di Castellammare di Stabia da primo polo industriale della provincia di Napoli alla distruzione completa e sempre più pericolosa —:

se non ritengano opportuno, sulla scorta di quanto detto, prendere in seria considerazione i problemi dei mobilitati, cassintegrati e disoccupati stabiesi, prima che gli stessi degenerino, ed interessarsi affinché possano essere attivati quei lavori socialmente utili, previsti dai piani regionali, si da poter finalmente attivare una

seria politica volta allo sviluppo dell'occupazione e alla crescita del comprensorio.
(4-08653)

ZACCHEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

l'INADEL di Latina è proprietaria di un immobile sito in via Cherubini (a Latina), locato a famiglie, con contratti che presentano moltissimi punti oscuri;

tali contratti infatti, sono stati stipulati ai sensi della normativa prevista dai patti in deroga, ma la determinazione del canone risulta essere stata effettuata attraverso l'applicazione delle norme contenute nella legge n. 392 del 1978 — legge sull'equo canone —;

da una prima lettura di questi contratti, emerge evidente che la determinazione del canone è stata effettuata anche attraverso l'utilizzazione di coefficienti che non sono riscontrabili in nessun altro tipo di contratti, ad esempio: oltre alla percentuale del valore locativo dello 0,0385 sono stati applicati un ulteriore 15 per cento, ed un adeguamento del 10 per cento del canone, rispetto all'ultimo corrisposto — ai sensi della Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 novembre 1992, n. 4/4PS/21898 — norma che è invece applicabile ai soli contratti in scadenza e non anche a quelli di nuova determinazione —:

quali siano stati i criteri utilizzati dall'INADEL di Latina per la determinazione dei canoni locativi, relativi all'immobile sopraccitato e se essi rispondano alla normativa vigente applicabile;

se il Ministro intenda verificare la loro esattezza, e in caso di riscontro di gravi irregolarità, non ritenga opportuno provvedere alla rielaborazione degli stessi, nonché al ricalcolo dei canoni da far applicare dall'INADEL di Latina, in tempi brevi, tali da non ledere ulteriormente i diritti di questi cittadini;

l'interrogante rileva che oltre alle gravi irregolarità registrate, tale posizione dell'INADEL, nei confronti dei locatari, che sono costretti a corrispondere canoni così alti da incidere in molti casi nella misura del 50 per cento del reddito, di fatto costringerà molto presto questi cittadini, oltre ai tanti altri che si trovano in situazioni analoghe a quelle sinora esposte, a fare richiesta di alloggi del comune, determinando un ulteriore aggravio della già precaria situazione nella città, relativamente all'assegnazione di case popolari;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire con iniziative volte a modificare in senso positivo tale grave situazione in questa sede denunciata. (4-08654)

GIOVANNI PACE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Saipem Italia è una Società del Gruppo Saipem, a sua volta del Gruppo ENI. La sede sociale della Saipem Italia è in Montesilvano, comune nel quale operano attualmente sia gli organi volitivi che gli uffici amministrativi;

la struttura operativa della Saipem Italia a Montesilvano è costituita da circa 35 persone che rappresentano l'ufficio del personale (20) e quello amministrativo (15);

la Saipem Italia opera con cantieri dislocati in varie parti d'Italia. Attualmente impegnata con il raddoppio del Trans Mediterraneo (metanodotto che dall'Algeria attraversa l'Italia dal sud fino a Bologna) poi anche varie altre *tranche* di metanodotto;

opera anche nel campo della ricerca per conto dell'Agip e di committenti vari (Edison Gas, Petrex, Enel, Fiat, eccetera);

corrono voci di trasferimento dell'ufficio, da Montesilvano a San Donato Milanese, nonostante cinque anni fa il progetto era di costituire una struttura di circa 250 persone, assorbendo personale

della ex Monti, ex Saipem di Chieti Scalo e operando nuove assunzioni. Per cui ha usufruito di agevolazioni *ex legge 64* per effetto di sgravi dovuti alle assunzioni di persone in zona depressa —:

se risponda al vero la notizia secondo la quale la Saipem intende trasferire a San Donato Milanese o a Cortemaggiore la struttura organizzativa programmata per l'Abruzzo e realizzata anche se con dimensioni ben più modeste;

se non ritengano, i Ministri, di attivare ogni azione finalizzata a scongiurare tale ipotesi che penalizzerebbe una economia percorsa da una gravissima crisi occupazionale e procurerebbe gravi disagi ai lavoratori dipendenti che sarebbero costretti a programmare costosi trasferimenti. (4-08655)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se risulti al Ministro che alcuni uffici provinciali IVA e alcuni uffici provinciali delle entrate (ex intendenza di finanza), si rifiutano di rilasciare ricevuta a quei contribuenti che consegnano le domande, (originali ai primi, copie ai secondi), di chiusura delle liti pendenti ai sensi del decreto-legge n. 564 del 1994, convertito nella legge 30 novembre 1994;

se sia del parere che il suddetto comportamento — se confermato — costituisca da una parte violazione dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, per quanto riguarda il rifiuto eventualmente opposto dagli uffici provinciali dell'entrata, dall'altra interpretazione piuttosto larga della normativa sulla chiusura delle liti pendenti e del regolamento di attuazione, che non prevedono in effetti il rilascio di apposita ricevuta, ma che non lo escludono; di tal che apparirebbe più utile per la tranquillità del contribuente e per la certezza di riferimenti, rilasciare ricevute —:

se non ritenga necessario, verificata l'esattezza di quanto esposto, emanare disposizioni agli uffici periferici al fine di consentire al contribuente, che instaura questo tipo di rapporto col Fisco, acquisizione di certezza di riferimenti e tranquillità in ordine alle domande rese, che sono certamente assegnate da ricevute.

(4-08656)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

prima dell'emanazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, di riforma della polizia, il personale ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che fosse stato dichiarato invalido per cause di servizio, su richiesta veniva iscritto nel « Ruolo d'Onore »;

con la suddetta legge n. 121 del 1981, con l'articolo 23 si è decretato lo scioglimento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, facendo venire meno i presupposti della loro nomina nel « Ruolo d'Onore »;

le iscrizioni nel « Ruolo d'Onore » non comportano alcun onere finanziario per lo Stato, essendo un titolo onorifico;

gli appartenenti all'Esercito, Arma dei carabinieri e Finanza beneficiano di siffatto riconoscimento —:

se non ritenga opportuno un ripristino per gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del « Ruolo d'Onore », quale dovuto riconoscimento all'operato di uomini che hanno compiuto appieno il loro dovere, spesso mettendo a repentaglio la propria incolumità fisica: con ciò ristabilendo una parità di trattamento nei confronti degli ufficiali degli altri Corpi di polizia. (4-08657)

URSO, MARIANO, CARUSO, RICCIO e MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

già da tempo si stanno susseguendo agitazioni sindacali nel mondo dei trasporti di massa indette dalle organizzazioni rappresentanti le categorie dei lavoratori del settore, comprese quelle che fanno riferimento ai gruppi politici che sostengono il Governo;

nei prossimi giorni il fenomeno assumerà dimensioni allarmanti perché interesserà tutte le forme di trasporto aereo, navale, terrestre e locale sovente su tutto il territorio nazionale, non limitandosi ai soli passeggeri ma estendendosi anche all'autotrasporto;

ciò comporterà la paralisi totale del nostro Paese, che vedrà fermi gli autoferrottranvieri il 17 marzo su tutto il territorio, i macchinisti delle Ferrovie dello Stato dal 18 al 19 marzo anche questi a livello nazionale e gli autotrasportatori dal 18 al 26 marzo in tutt'Italia, senza contare decine di scioperi locali tra i quali spicca per il 28 marzo quello del personale di terra dell'aeroporto di Fiumicino su cui gravita oltre il 70 per cento del traffico internazionale;

le motivazioni cui far risalire gli scioperi sono tutte legate alla mancata attuazione di impegni concordati dalle categorie con il Governo che palesa un'inopportuna inattività nel titolare del dicastero competente —:

quali azioni il Presidente del Consiglio intenda assumere per scongiurare questa drammatica situazione anche ed eventualmente ove ravvisasse un comportamento inefficace o tardivo di chi è preposto al controllo del servizio ed alla tutela del cittadino;

quali azioni il Ministro dei trasporti e della navigazione intenda assumere anche alla luce del fatto che ha portato con sé circa una decina di consiglieri che dovranno, opportunamente, collaborare con il Ministro e non solo gravare sui capitoli di bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione. (4-08658)

CHIESA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella controversia fra la proprietà dell'Hotel President di Firenze e il Prefetto della medesima città circa la requisizione totale del predetto immobile per adibirlo ad alloggio per le forze di polizia per un periodo di tre mesi, sono presenti forti implicazioni negative per l'occupazione in quanto, nel caso tale requisizione fosse trasformata in contratto di locazione, si avrebbe come probabile conseguenza il licenziamento di tutto il personale dipendente dell'albergo;

la proprietà è intenzionata a fare immediato ricorso al competente TAR per l'annullamento del provvedimento di requisizione e per ottenere la sua trasformazione in un contratto di locazione, motivando tale richiesta con un presunto andamento negativo dell'attività economica dell'Hotel President —:

quali siano stati i criteri di scelta del prefetto di Firenze che hanno colpito così duramente l'albergo predetto e se non sarebbe stato più opportuno ed equo ripartire fra più strutture ricettive la requisizione degli ambienti occorrenti per l'alloggiamento delle forze di polizia;

se non sarebbe stato più conveniente investire le somme destinate per le requisizioni o i canoni di locazione previsti rispettivamente in 380 milioni per 3 mesi e in 790 milioni per 1 anno, nella costruzione o nell'acquisto di alloggi di servizio per il personale di polizia. (4-08659)

MARIO MASINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali determinazioni abbia in corso per il caso del piccolo Leandro Monticelli, il cui padre Olimpo ha regolarmente chiesto alle autorità statunitensi, di ottenere l'affidamento, visto che la madre — signora Haver, di cittadinanza elvetica — non si cura più del bambino. E che malgrado gli sforzi e il lavoro del Consolato italiano, il tribunale americano si ostina a non permettere la ricongiunzione del figlio al padre, malgrado il piccolo Leandro non desideri altro. (4-08660)

MAMMOLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Direzione dell'Alenia di Torino ha comunicato ufficialmente ai lavoratori dipendenti di chiudere lo stabilimento di Corso Marche nel quale operano 2.600 dipendenti (ivi compresi i 240 attualmente in cassa integrazione);

nelle intenzioni della Alenia i lavoratori attualmente nello stabilimento di cui si ipotizza la chiusura dovrebbero essere impiegati in altri stabilimenti dell'azienda ovvero assorbiti da imprese che operano nell'indotto aerospaziale, in particolare 100 lavoratori dovrebbero continuare ad operare nel settore « spazio », 200 dovrebbero essere trasferiti nelle aziende dell'area torinese che operano nell'indotto, 1.500 seguirebbero il trasferimento delle attività produttive ed ingegneristiche nello stabilimento di Caselle;

il piano è stato contestato dai sindacati perché 1.000 lavoratori resterebbero fuori da questo processo di ristrutturazione;

la crisi dello Stabilimento Alenia si inquadra in quello più ampio che ha colpito molte industrie torinesi —:

se, accogliendo le proposte della Regione Piemonte, dei lavoratori, dei sindacati, interverrà al fine di indurre l'Alenia a sospendere qualsiasi decisione circa la chiusura dello stabilimento di Corso Marche a Torino;

se presso il Ministero esista un piano organico per lo sviluppo produttivo nel settore aerospaziale;

se la crisi dell'Alenia possa in qualche modo essere collegata alla latitanza del Governo nel settore dell'industria aerospaziale e se il disagio manifestato dalle maestranze torinesi dell'Alenia non debba fornire l'occasione di trovare ogni utile strada perché l'industria aerospaziale italiana possa cercare agganci con le imprese delle altre nazioni europee che lavorano nel medesimo settore. (4-08661)

LUCHESE. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere — premesso che:

il rendimento dei titoli di Stato è aumentato di ben 2-3 punti, basti osservare le ultime aste dei BPT —:

se il ricavato della manovra di 23 mila miliardi, che sono stati tolti ai cittadini con la nuova forte imposizione, sia sufficiente per fare fronte alla spesa per l'aumento dei tassi di interesse. (4-08662)

LUCHESE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

se risulti a verità che l'ENEL adotterebbe ben tre distinte tariffe per la riscossione del canone: una minima nel nord d'Italia, una media nel centro ed una massima nel sud.

Si ricorda che l'articolo 3 della Costituzione stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini residenti sul territorio italiano;

se il Governo, accertata la veridicità di tale notizia, non voglia disporre subito che il canone ENEL sia uguale per tutte le regioni d'Italia. (4-08663)

LUCHESE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della particolare situazione di difficoltà che attraversano alcune società che in Sicilia per molti anni hanno svolto lavori per la SIP prima e Telecom dopo.

La mancata conferma o la diminuzione di alcune commesse ha creato serie difficoltà alle società suddette e soprattutto ha determinato il licenziamento di tanti addetti; mentre si profilano altre 800 sospensioni dal lavoro.

Una situazione tragica, se si considera la triste realtà della Sicilia e la gravissima situazione occupazionale, che appare esplosiva;

se non si ritenga di sollecitare la Telecom a riconfermare gli incarichi di lavoro alle società che per anni hanno espletato lavori. (4-08664)

ERRATA CORRIGE

Nell'indice dell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 marzo 1995, alla seconda colonna, quattordicesima riga, deve leggersi: « Soda 4-08614 » e non: « Loda 4-08614 » e nello stesso allegato B, a pagina 7319, seconda colonna, prima riga, deve leggersi: « SODA. — *Al Ministro dell'interno.* » e non « LODA. — *Al Ministro dell'interno.* », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

CALDEROLI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Angelo Magrini, presidente della politrasfusi italiana, contraeva, in seguito a trasfusione, l'epatite virale C, malattia che può degenerare in cirrosi epatica e nei casi più gravi, in tumore al fegato;

il 19 ottobre scorso Angelo Magrini e l'ematologo Eugenio Sinesio avevano denunciato lo scandalo del sangue inizialmente sieropositivo, i cui emoderivati venivano poi resi innocui con un trattamento disattivante del virus HIV, procedimento che però non elimina il virus dell'epatite C, e che circolava senza prima esser stati effettuati gli opportuni test contro l'epatite stessa;

in seguito a tale segnalazione il Ministro Garavaglia faceva ritirare la circolare di Costa che consentiva ancora di commerciare sangue potenzialmente sieropositivo;

in seguito a tale decisione il Magrini si recava in data 6 novembre 1993 all'ospedale Molinette di Torino, dove riusciva a dimostrare, prelevando un campione di emoderivati, che questi non si presentavano ancora formalmente in regola con quanto stabilito dalla circolare del Ministro Garavaglia;

dopo tale fatto i Nas sequestravano una quantità ingente di emoderivati equivalente ad un numero di circa 1.010 provenienti da sei diversi ospedali torinesi e di ditte diverse;

gli emoderivati, nonostante parte della stampa abbia cercato di sminuire e ridimensionare il tutto, sono ancora sotto sequestro cautelativo sanitario in attesa

che l'attuale Ministro della sanità dia indicazioni precise sul da farsi;

il Magrini, per paradosso, è stato ora condannato dalla pretura circondariale di Torino, a scontare 15 giorni di reclusione e 75.000 di multa oppure a pagare una pena pecuniaria di 1.200.000, riconoscendogli delle attenuanti generiche, per essersi impossessato di una confezione di « Endobuklin » al fine di trarne profitto, con l'aggravante di aver commesso il fatto su oggetto esistente in ufficio pubblico —:

come sia possibile che a tutt'oggi non esistano dei controlli da effettuarsi sistematicamente per appurare che vengano rigorosamente attuati i test contro l'epatite C e contro l'HIV in qualsiasi tipo di immunoglobina usata;

se in realtà non si verifici una sorta di insabbiamento di fatti che invece dovrebbero avere massimo risalto su tutto il territorio, concretizzandosi in reali lesioni ai danni dei cittadini costretti a convivere oltre che con la preoccupazione della malattia anche con quella di poter contrarre ulteriori virus proprio nel curarla e tutto con il probabile fine di agevolare biechi interessi economici a scapito totale del senso del dovere e di responsabilità che dovrebbero essere imperanti in un settore così delicato come quello dell'assistenza sanitaria;

come sia possibile che la macchina della giustizia abbia pronunciato una condanna contro una persona che si trova, nei momenti di necessità di intervento, costretta a sottoporsi a sistematiche trasfusioni e proprio da queste ultime abbia contratto il virus dell'epatite C, dovendo quindi ricorrere a terapie di interferone, senza apparentemente tenere in alcun conto che in realtà il Magrini aveva sollevato un caso che ha probabilmente permesso di salvaguardare altre decine di malati e senza che a tutt'oggi sia ancora perfettamente chiarita e risolta la questione dei sieri infetti permettendo così di appurare quanti emoderivati non avessero effettivamente i requisiti per esser posti in commercio e quante trasfusioni siano state

effettuate con sangue infetto. La malattia di cui parliamo infatti, ovvero l'epatite C, è una malattia molto pericolosa, considerato che nel 50 per cento dei casi, l'epatite C si evolve in cirrosi epatica che a sua volta favorisce l'insorgere del cancro al fegato, si può quindi ben capire l'ansia del Magrini di fermare una prassi altamente nociva per coloro che debbono ricorrere a trasfusioni senza previ controlli specifici;

come sia possibile che per un verso le presunte responsabilità del Magrini nella vicenda siano già state esattamente delineate mentre dall'altro non si abbiano ancora notizie certe sugli esiti dei controlli da effettuarsi sui campioni sequestrati dai Nas, rimanendo pertanto ancora nebulosa la situazione reale delle trasfusioni infette;

se tutto questo, ancora una volta non sia frutto dei giochi di potere delle case farmaceutiche, che hanno tutto l'interesse a che la situazione non giunga ad una chiara definizione e se quindi non sia possibile individuare chi sia competente a far luce una volta per tutte su un episodio aberrante della nostra sanità;

se non si configuri opportuno, alla luce di quanto verificatosi, per il futuro, prevedere una visita medica psico-fisica-attitudinale volta ad accertare l'idoneità all'esercizio della professione di magistrato. (4-03570)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione parlamentare summenzionata, questo Ministero risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri anche per conto del Ministero di grazia e giustizia.*

La normativa che disciplina la raccolta, la distribuzione e l'utilizzazione del sangue umano attualmente in vigore in Italia è particolarmente attenta al problema dei controlli da effettuarsi sia nei confronti del sangue stesso sia del plasma e di ogni tipo di emoderivato (immunoglobuline, fattori della coagulazione, albumina umana).

Proprio in attuazione della normativa vigente, ed in particolare ai sensi e per gli effetti della legge 4 maggio 1990, n. 107, articolo 9, comma 1, punti d) ed e), l'Istituto

superiore di sanità ispeziona e controlla sistematicamente le aziende di produzione di emoderivati, estendendo il proprio compito di vigilanza anche alle specialità farmaceutiche emoderivate prodotte dagli stabilimenti industriali.

I controlli dell'Istituto superiore di sanità, intesi ad evitare il rischio di trasmissione di agenti infettanti tramite prodotti derivati dal sangue umano e dal plasma, si uniformano alle strategie adottate in campo internazionale e si basano su una serie di provvedimenti continuamente aggiornati sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche.

Tali misure trovano attuazione a livello del materiale di origine (sangue o plasma, sangue di origine placentare); nell'ambito dei metodi usati per il frazionamento e la produzione (inattivazione virale e validazione di laboratorio dei metodi di inattivazione virale) ed a livello di prodotto finito.

In particolare, tutti gli emoderivati prodotti e commercializzati in Italia devono essere preparati da plasma controllato e risultato negativo per i seguenti marcatori di infezione virale:

a) antigene di superficie del virus dell'epatite B (HBsAG), secondo quanto indicato dalla Direzione generale del servizio farmaceutico di questo Ministero, cui spetta — tra le altre competenze — l'esercizio dei controlli tecnico-ispettivi da effettuare per verificare l'integrità del sangue e degli emoderivati, come da indicazioni tecniche diramate con lettera-circolare 800/1/EM/7992 del 24 luglio 1978;

b) anticorpi anti-HIV, secondo le indicazioni contenute nella lettera-circolare ministeriale n. 800.2/AG 665 del 30 aprile 1986;

c) anticorpi anti-HIV 2, come stabilito dal decreto di questo Ministero in data 30 dicembre 1992, recante « misure dirette ad escludere il rischio di infezione da HIV2 da trasfusioni di sangue ed emoderivati »;

d) anticorpi anti-HCV, con riferimento alla normativa contenuta nel decreto ministeriale 21 luglio 1990, che ha reso obbligatoria, su ogni unità di sangue, la ricerca degli anticorpi anti-HCV, per combattere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione

di sangue (documento CEE III/3401/91 del 2 luglio 1991 — test di screening), a cui ha fatto seguito il telegramma esplicativo, n. 800.7/310 diramato in data 7 novembre 1992 dalla direzione generale del Servizio farmaceutico di questo Ministero.

Le aziende produttrici hanno l'obbligo di conservare la documentazione relativa ai saggi analitici suindicati per ogni singola donazione che entra nel pool destinato al frazionamento (bleeding list). Inoltre, secondo quanto stabilito a livello comunitario, a partire dal 1° novembre 1994 le stesse aziende sono obbligate ad effettuare anche sui pool di plasma gli stessi saggi previsti per ogni singola donazione (documento CEE III/5193/94: « Plasma pool testing »).

Per quanto riguarda le misure concernenti l'accertamento della idoneità del donatore di sangue, è tuttora vigente il decreto ministeriale 15 gennaio 1991.

A livello di controlli sul prodotto finito, l'Istituto superiore di sanità è tenuto ad esprimere parere sui protocolli RIA per la ricerca di HBsAg in tutti gli emoderivati, ed esegue la ricerca di anticorpi anti HCV ed anti-HIV 1-2 sulle immunoglobuline sottoposte a controllo « di Stato » o prelevate dal commercio per controlli d'istituto.

Inoltre, allo stato attuale, qualsiasi lotto di immunoglobulina posto in commercio in Italia deve essere accompagnato da una dichiarazione del direttore responsabile dell'officina di produzione, con cui si attesta espressamente, sotto la propria responsabilità, che tutti i prodotti facenti parte del lotto da commercializzare sono stati preparati utilizzando il pool di plasma proveniente da prelievi risultati negativi alla ricerca degli anticorpi anti-HIV 1-2 e sottoposti a screening per il livello ALT.

Il controllo viene eseguito, per ogni singolo prelievo, con sistemi conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 133.

I risultati dello screening dei prelievi devono essere registrati da parte di ogni officina farmaceutica.

Tale registrazione riflette l'esigenza di poter risalire in tempi brevi, in qualunque momento e per qualsiasi evenienza, dal nu-

mero di lotto di un prodotto presente sul mercato, ad individuare ogni singolo prelievo che ha contribuito alla formazione del pool da cui è stato preparato il lotto in questione.

Il direttore responsabile dell'officina di produzione è tenuto a dichiarare, inoltre, che i prodotti trattati sono preparati con plasma controllato anche riguardo all'assenza di anticorpi anti-HCV, mediante sistemi ufficialmente approvati.

Peraltro, occorre precisare che, mentre nel caso dell'Epatite B la ricerca di HBsAg evidenzia direttamente l'agente eziologico, nel caso dell'HIV e dell'HCV i saggi disponibili evidenziano, al contrario, gli anticorpi dell'infezione, e, quindi, indicano soltanto il pregresso contatto dell'organismo con i rispettivi agenti infettanti. In particolare, proprio per quanto riguarda l'HCV, l'esclusione dal frazionamento di tutte le donazioni anti-HCV positive non elimina completamente il rischio di infezione, come è stato dimostrato da accurati studi internazionali sull'infettività di pool di plasma anti-HCV negativi condotti sugli scimpanzè.

In tal senso, è doveroso sottolineare che, sebbene possano oggi ritenersi assai elevate le garanzie offerte dall'insieme dei controlli analitici d'anzì ricordati (screening del plasma di partenza e procedimenti di rimozione/inattivazione virale durante il processo produttivo), l'uso terapeutico del sangue e dei suoi derivati — non potendosi parlare in biologia di certezze assolute e di « rischio zero » — comporta sempre un minimo margine di rischio, per cui andrebbe limitato ai casi di effettiva necessità.

Infine, per quel che concerne gli aspetti giudiziari della vicenda prospettata nelle interrogazioni si è appreso dal Ministero di Grazia e Giustizia che il provvedimento penale in esse citato è un decreto emesso dalla pretura circondariale di Torino a carico del signor Angelo Magrini, imputato di furto aggravato per essersi arbitrariamente impossessato, presso una struttura pubblica e nonostante l'espresso divieto dei medici, di una confezione di EndobuKlin.

Con tale decreto penale, emesso il 20 aprile 1994, il pretore di Torino, nel concedere all'imputato le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle « aggravanti », ha

applicato la sanzione sostitutiva di una multa di lire 1.200.000.

Contro tale decisione l'imputato ha proposto opposizione in data 6 settembre 1994.

Presso la stessa pretura circondariale di Torino non risultano in corso, invece, indagini relative al sequestro di prodotti emoderivati operato dai NAS.

Riguardo, infine, alle perplessità espresse nella parte conclusiva dell'interrogazione, il Ministero di grazia e giustizia ha rilevato di non poter ravvisare, nella vicenda, alcun profilo, suscettibile di qualche rilievo in sede disciplinare, relativo al comportamento tenuto dai magistrati inquirenti e giudicanti assegnatari del processo.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

CALDEROLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso la Pretura di Bergamo è in forza tale dott. Pertile il cui comportamento professionale ha dato adito a numerose recriminazioni;

è ormai notorio, ampiamente riportato dalla stampa locale, la dicotomia tra la sua preparazione giuridica ed il suo abituale comportamento traducendosi in atteggiamenti arroganti e prevaricatori nei confronti degli avvocati, delle parti e dei testimoni, e per questo stesso inaccettabili;

tale comportamento crea nelle aule un continuo clima di tensione che non certo giova all'accertamento sereno dei fatti trattati;

i ritardi ormai abitudinari con i quali il dott. Pertile inizia le medesime, non trovano alcuna giustificazione e mortificano quanti hanno necessità di accedere all'aula giudiziaria;

tali ritardi, con conseguenziali rinvii di cause, provocano sperpero di energia, di tempo e di denaro;

per reazione al comportamento vessatorio attuato dal giudice Pertile, il sindacato degli avvocati in Bergamo ha pro-

mosso una raccolta di firme per chiederne al C.S.M. l'allontanamento;

a carico del medesimo giudice giacconi presso il C.S.M. alcuni esposti presentati da altri magistrati;

l'incompatibilità ambientale creatasi tra il dott. Pertile e gli avvocati di Bergamo, è ormai insanabile —:

se codesto Ministero non ritenga opportuno intervenire presso il C.S.M., affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti nei confronti del dott. Pertile, al fine di restituire al Foro bergamasco quella serenità indispensabile per una corretta amministrazione della giustizia. (4-03925)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il dottor Roberto Pertile, magistrato già in servizio presso la pretura circondariale di Bergamo, con decreto ministeriale del 10 novembre 1994 è stato trasferito — su sua richiesta — alla pretura circondariale di Milano presso la quale, in data 8 febbraio 1995, ha preso possesso.

Ogni presunta situazione di incompatibilità ambientale è dunque venuta a cessare.

Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.

CALZOLAIO. — Ai Ministri del tesoro, delle finanze e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

l'economista Maffeo Pantaleoni (1857-1924), di antica famiglia maceratese docente a Camerino, Macerata, Venezia, Bari, Napoli, Ginevra, Pavia e infine Roma, deputato maceratese agli inizi del secolo, dispose nel testamento olografico dell'11 luglio 1924 di lasciare la sua biblioteca alla Biblioteca comunale di Macerata tramite il figlio;

il professor Massimo Pantaleoni, figlio di Maffeo, affidò settanta anni fa il patrimonio librario del padre in deposito fiduciario « temporaneo » alla biblioteca dell'allora Ministero delle finanze, perché venisse custodito, riordinato, catalogato;

la biblioteca Pantaleoni si trova ancora a Roma presso la biblioteca del Ministero del tesoro, in locali non facilmente accessibili;

in passato le amministrazioni cittadine di Macerata si sono interessate del possibile rientro a Macerata della collezione; dirigenti e docenti dell'università di Macerata hanno sollecitato i Ministeri; anche gli eredi, in particolare con diffida e intimidazione nel 1954-1955, hanno chiesto il rispetto e la concreta esecuzione delle ultime volontà di Pantaleoni;

il diritto alla restituzione comporta agli eredi, ma si possono trovare le soluzioni per un rapido trasferimento del deposito a Macerata —:

a) come intenda contribuire all'esecuzione del disposto di Maffeo Pantaleoni alla collocazione dei volumi presso la biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata;

b) ove si trova ora la biblioteca di Maffeo Pantaleoni, se è custodita, riordinata, catalogata, se e da quando sia accessibile agli studiosi e in che modo si può visitarla;

c) se e quando i ministri competenti (Ministeri delle finanze e/o del tesoro) potranno trasferire la biblioteca Pantaleoni al comune di Macerata e, tramite esso, alla biblioteca Mozzi-Borgetti, esaudendo le disposizioni testamentarie del proprietario;

d) se e perché i ministri intendano restare ufficialmente depositari della biblioteca Pantaleoni e, in questo caso, se non possono esercitare tale deposito presso locali accessibili di altre istituzioni pubbliche (come la pubblica biblioteca comunale Mozzi-Borgetti) o di altri Ministeri statali (come la sezione maceratese della Biblioteca nazionale di Napoli, del Ministero per i beni culturali) delegate a gestire il fondo con modalità di custodia che consentano l'utilizzo dei libri da parte degli studiosi, assicurandolo nella città cui li destinava Pantaleoni stesso. (4-06040)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, diretta a conoscere le

vicende della biblioteca appartenuta all'economista Maffeo Pantaleoni lasciata in eredità ai figlio Massimo.

Al riguardo, si premette che la questione sul lascito Pantaleoni si protrae ormai da più di settant'anni, durante i quali sono stati più volte illustrati, in varie circostanze, i termini della vicenda.

Da ultimo, questa amministrazione, con nota dei 31 gennaio 1992, n. 20012/5293, in esito ad un intervento della prefettura di Macerata, faceva presente che l'economista Maffeo Pantaleoni, con testamento olografo, aveva lasciato la biblioteca in questione in eredità al figlio Massimo, il quale, secondo quanto precisato in detto testamento, avrebbe dovuto donare le opere che non erano di suo gradimento alla biblioteca comunale di Macerata (rectius alla « Mozzi Borgetti ») ovvero alla « Facoltà giuridica di Roma ».

Il professor Pantaleoni aveva, pertanto, la piena facoltà di trattenere i libri che lo interessavano con l'unica limitazione, nel caso di interesse parziale, di cedere la restante parte della raccolta alla suddetta biblioteca di Macerata ovvero, ed in subordine, all'Università di Roma (testualmente così si esprimeva il testatore: « In altri termini, si tenga quello che lo interessa; non venda il resto ma lo regali alla Mozzi Borgetti » eccetera).

Risulta, però, che tale Raccolta venne integralmente lasciata dal menzionato erede in consegna alla biblioteca di questo Ministero (allora delle Finanze), il che comprova l'evidente intento del professor Massimo di essere interessato a tutte le opere facenti parte di tale Raccolta. Diversamente, non avrebbe mancato di provvedere alla consegna di tutta la Raccolta o di parte di essa alle istituzioni di cui sopra: manca, infatti, ogni documento con il quale l'erede stesso disponesse ai fini delle predette sostituzioni.

Né da allora risulta esserci stato alcun qualificato intervento da parte di chi poteva ritenersi titolare del relativo diritto ma solo sporadici contatti epistolari con questa amministrazione da parte di persone che, per quanto autorevoli, non sono però state mai in grado di comprovare congruamente la « legittimità » di un loro diretto intervento,

anche con riguardo alla soggettività del titolo. Ciò premesso, in attesa che vengano definite sul piano giuridico le questioni surriferite, si conferma che la biblioteca costituente il lascito in parola è attualmente custodita in apposito ambiente al primo piano del palazzo, sede di questo Ministero, che l'ordine e la catalogazione sono quelle originali, non essendo intervenuta alcuna manomissione del lascito stesso e che le indicate circostanze non consentono la libera consultazione dei volumi da parte del pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.

CARDIELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che nel comune di Eboli (SA), è ubicata nel centro storico la casa di reclusione per tossicodipendenti;

che a seguito del sisma del 1980, il centro storico ha subito notevoli danni tant'è che la strada principale di accesso alla casa di reclusione è stata chiusa da un muro di contenimento in cemento armato rendendo il passaggio degli automezzi quasi impossibile;

che spesso i mezzi delle scorte sono costretti a trasportare i detenuti in condizioni ai limiti della sicurezza;

che nonostante i ripetuti solleciti indirizzati agli organi preposti — comune, prefetto, provveditorato regionale Campania DAP — per la rimozione del suddetto muro, a tutt'oggi le condizioni di sicurezza sono divenute insostenibili —:

quali utili iniziative intenda adottare per la rimozione del muro che ostacola il transito regolare ai mezzi delle forze dell'ordine. (4-05499)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Come correttamente riportato dall'Onorevole interrogante, non è possibile percorrere, con autoveicoli, una delle strade di accesso che conducono alla casa di reclusione di

Eboli, a causa della elevazione di un muro resasi necessaria per salvaguardare la stabilità di due caseggiati danneggiati dal sisma verificatosi nel 1980.

Al fine di ripristinare la viabilità, la direzione del predetto istituto aveva richiesto al sindaco di Eboli la rimozione dell'opera di sostegno, ma, attese le condizioni statiche dei detti edifici, il locale ufficio tecnico comunale aveva espresso parere contrario.

In considerazione di ciò, la medesima direzione ha pertanto sollecitato il comune ad effettuare i lavori di rifacimento di altra strada d'accesso alla casa circondariale, onde consentire una migliore e più sicura percorribilità ai mezzi ivi diretti.

Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.

FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — Per sapere — premesso:

che nel 1989 su iniziativa del Governo della Regione siciliana, del FORMEZ, degli enti nazionali e locali e grazie all'intervento del Dipartimento per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è stato costituito in Palermo il CERISDI — Centro ricerche e studi direzionali — con l'obiettivo di divenire il punto di riferimento scientifico dell'alta formazione e degli studi manageriali per i problemi riguardanti la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione e del privato;

che nel primo triennio di attività (1990-1993) il Centro ha prodotto lavoro scientifico e formativo per la pubblica amministrazione e per il mondo imprenditoriale;

che il CERISDI ai sensi della legge regionale 27/91 ha ricevuto dalla Presidenza della Regione siciliana un contributo annuo per la sua attività istituzionale e che detto contributo è stato temporaneamente sospeso fino alla conclusione di una indagine conoscitiva parlamentare affidata ad una commissione dell'Assemblea regionale siciliana;

che detta commissione incaricata di concludere nel termine di 60 giorni l'indagine dal 18 marzo 1993 non risulta ad oggi abbia concluso i lavori, comportando una condizione di attesa per quanto riguarda l'attività del CERISDI;

che i soci del CERISDI, non essendo in grado a causa delle condizioni economiche del Centro di programmare alcuna iniziativa futura, si sono convocati per il 30 settembre 1994 in assemblea straordinaria con l'intento di sciogliere e liquidare l'Associazione, in eventuale assenza di atti nuovi e concreti da parte dell'amministrazione regionale, tesi a chiarire la volontà da parte del governo regionale di mantenere, supportare e sviluppare l'attività del Centro —:

quali iniziative potrà adottare il Governo per sciogliere l'attuale situazione di stallo in cui versa il Centro. (4-03837)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi acquisiti tramite il Commissariato del Governo si fa presente quanto segue.

Su iniziativa del governo regionale, è stato presentato all'assemblea regionale siciliana un disegno di legge che persegue la finalità di razionalizzare l'erogazione del cospicuo contributo della regione in favore del predetto centro, nonché in relazione all'esistenza di alcune indagini amministrative avviate a seguito della presentazione in assemblea di numerosi atti ispettivi concernenti presunte irregolarità contabili riscontrate nella gestione.

Il Centro ricerche e studi direzionali di Palermo (CERISDI), che ha sede al Castello Utveggio su Monte Pellegrino, non è più in condizione di svolgere la propria attività di ricerca e formazione manageriale portata avanti con successo dal 1989 al 1993; con risultati apprezzati in Italia e all'estero.

Durante la sua attività, infatti, ha prodotto 15 ricerche, un modello pedagogico-formativo per lo sviluppo pubblico e privato della Sicilia, già sperimentato in due corsi a cui hanno partecipato i maggiori imprenditori e pubblici funzionari siciliani.

Sono stati, inoltre, formati 30 ricercatori nelle migliori business school internazionali, organizzate tre tavole rotonde con la partecipazione dei maggiori esperti internazionali e management education per verificare in corso d'opera la validità del modello CERISDI.

Infine, il centro ha formato 16 docenti esperti in progettazione di sistemi di management, 150 dirigenti e funzionari regionali per l'utilizzo delle banche dati giuridico-amministrative dell'assemblea regionale siciliana e creato proprie banche dati pronte ad essere distribuite sul territorio.

La mancata erogazione dei contributi da parte della regione, dovuta ad una incompleta regolamentazione dei rapporti tra quest'ultima e il CERISDI, ha indotto in data 26 maggio 1994 il Presidente ed il Consiglio di amministrazione del CERISDI a rassegnare le dimissioni dall'incarico, creando i presupposti per la chiusura dell'ente. Peraltro, il consiglio di amministrazione del centro è stato di recente ricostituito.

Il disegno di legge mira a regolare in maniera nuova e completa il rapporto tra regione siciliana e il Centro ricerche e studi direzionali di Palermo.

L'obiettivo che si pone il disegno di legge è quello di non disperdere le professionalità che il Centro stesso ha formato nel corso degli anni e per le quali sono state impiegate risorse finanziarie.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la pubblicazione dei conti del Banco di Sicilia riguardanti il bilancio semestrale dell'Istituto, con la rilevazione di 344 miliardi di perdite e oltre 3 mila miliardi di sofferenze, deve porre al Governo ed alla Banca d'Italia più di un interrogativo sulla efficienza ed efficacia delle strategie economiche e di gestione poste in essere dal nuovo C.D.A. del Banco di Sicilia e dai suoi vertici esecutivi;

il dato più preoccupante è che perdite e sofferenze presentano un rilevante aumento percentuale rispetto allo scorso esercizio —:

se tali conti economici negativi meriteranno la doverosa attenzione da parte del Governo, del Ministro competente e della Banca d'Italia al fine di verificare la congruità e l'adeguatezza dell'indirizzo di gestione sin qui attuato dai nuovi vertici dell'Istituto;

se la descritta perdita di bilancio sia anche il risultato della minusvalenza dei titoli in possesso del Banco per quanto riguarda il 1° semestre '94 e se nel 1993 gli stessi titoli abbiano dato delle plusvalenze, e se queste plusvalenze siano state regolarmente descritte in bilancio;

perché a fronte di un aumento consistente dei depositi nel 1° semestre '94 si è realizzata una consistente diminuzione della operatività del Banco di Sicilia e dei suoi impieghi;

se sia nota al Governo la diffusa preoccupazione degli ambienti economici e dei ceti produttivi siciliani per il timore che l'ulteriore depauperamento patrimoniale del Banco di Sicilia possa sortire il temuto risultato di una sua acquisizione da parte di altri gruppi bancari. (4-04797)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

dalla stampa si apprende in data odierna quanto segue:

l'ottimismo manifestato dal dottor Libonati, Presidente del Banco di Sicilia, non sembra essere suffragato dai « numeri ».

Dall'esame dell'andamento della gestione del Banco del primo semestre 1994 emerge quanto segue:

a fronte, infatti, di un aumento della raccolta di Azienda bancaria del 13 per cento, gli impieghi sono crollati di oltre il 27 per cento;

la gestione finanziaria dei titoli, ha fatto registrare perdite per oltre 250 miliardi, ed una ulteriore perdita nei mesi correnti causa le minusvalenze legate alla continua discesa del valore dei titoli stessi;

le sofferenze sono lievitate di oltre il 16 per cento essendo passate da 2.800 a 3.400 miliardi;

l'utile lordo è sceso da 340 a soli 80 miliardi con un decremento di oltre il 76 per cento;

la previsione è, infine, che al 30 settembre 1994 le perdite si assestino sui 700 miliardi.

Queste cifre totalmente ignorate, nella loro ineludibile e disastrosa evidenza, dal Presidente del Banco di Sicilia pongono più di un interrogativo sulla adeguatezza dell'attuale Dirigenza dell'Istituto di credito rispetto ai gravi problemi finanziari, patrimoniali, strutturali e organizzativi oggi sul tappeto, ove si voglia evitare il tracollo dell'azienda bancaria —:

quali interventi urgenti intenda adottare il Governo, il Ministro competente e la Banca d'Italia per fronteggiare la descritta crisi del Banco di Sicilia. (4-04922)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti diversi aspetti della gestione del Banco Sicilia, con particolare riferimento alle iniziative intraprese per il risanamento della situazione aziendale.*

Al riguardo si premette che la situazione finanziaria, patrimoniale ed organizzativa del Banco è attentamente seguita dalle autorità di vigilanza; il ricambio degli organi sociali ha consentito di porre le premesse per il concreto avvio di un piano di risanamento gestionale.

La possibilità di perseguire la via di un autonomo risanamento aziendale si basa sulle potenzialità di mercato connesse con il radicamento nel territorio, oltre che sull'esistenza di precedenti impegni di ricapitalizzazione, da parte dello Stato e della regione siciliana.

Le azioni sin qui intraprese dai nuovi organi sono tutte orientate a porre il Banco in condizione di recuperare in via autonoma, con la gradualità imposta dalla situazione, piena normalità operativa e gestionale.

L'operato dei nuovi organi ha trovato pieno appoggio e sostegno da parte delle autorità statali e regionali: il Tesoro ha proseguito il programma di rafforzamento patrimoniale stabilito dalla legge Amato: dei 600 miliardi stanziati erano stati erogati, a tutto il 1994, 284 miliardi; all'inizio del 1995 è stata versata un'ulteriore tranche di 67 miliardi. Il conferimento da parte del Tesoro della quota del 52 per cento dell'IRFIS è entrato nella fase operativa: completate le necessarie stime peritali sui valori dell'apporto, è in corso la determinazione del sovrapprezzo delle azioni del Banco di Sicilia da emettere.

Per quanto concerne la regione, un primo versamento di 225 miliardi (sui 600 miliardi previsti) è stato effettuato ad ottobre 1994 mentre un ulteriore apporto di 100 miliardi dovrebbe pervenire al Banco in tempi brevi.

L'esito dell'azione di risanamento, legato anche alle condizioni economiche del territorio in cui il Banco prevalentemente opera, potrà costituire la premessa per eventuali ulteriori sviluppi degli assetti azionari del Banco.

Con riguardo alle notizie relative ai risultati di bilancio del Banco, si fa presente che la consistenza delle perdite dell'esercizio 1993 e del 1° semestre 1994 deriva prevalentemente da elementi di carattere straordinario connessi all'accertamento della qualità dell'attivo, posto in essere dall'azienda con l'adozione di criteri valutativi e contabili in linea con quelli previsti dalla disciplina civilistica e dalla nuova normativa sui bilanci bancari.

Per quanto concerne l'ammontare dei crediti in sofferenza si precisa che, secondo la definizione delle vigenti disposizioni di vigilanza, si intende per sofferenza l'intera esposizione nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali

previsioni di perdita formulate dall'azienda e dalle eventuali garanzie.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.

GARRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il testo della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994) all'articolo 39, comma 2, così recita:

« 2 — Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano... o che siano state realizzate su parti comuni »;

il testo della stessa legge ripubblicata con le note nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1995 così recita:

« 2 — Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano... e (e non o) che siano state realizzate su parti comuni »; non si ha notizia di un avviso per « errata corrige »:

se la notizia sia a conoscenza del Ministro e come è avvenuto l'errore;

se e quale delle due locuzioni in antitesi tra loro sia quella esatta e per quali ragioni. (4-06952)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il testo del comma 2 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come pubblicato alla pagina 34 del supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale — serie generale — n. 304 del 30 dicembre 1994, corrisponde esattamente al testo originale della legge approvata in via definitiva dal Parlamento.*

Siffatta pubblicazione è quella legittimamente valida a tutti gli effetti.

Risulta, inoltre, che l'errore di stampa riscontrato dall'Onorevole interrogante, si è verificato in sede di ripubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,

n. 217, in quanto la tipografia presso l'istituto poligrafico e zecca dello Stato, per poter inserire le « informazioni notiziali » di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985, è stata costretta a procedere alla ricomposizione tipografica del testo già regolamentare pubblicato il 30 dicembre 1994.

Si ritiene, dunque, che la ripubblicazione del testo della predetta legge, avvenuta nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1995, rivista esclusivamente valore informativo, in quanto tale forma di pubblicità è stata prevista dal legislatore allo scopo di far conoscere anche le « informazioni notiziali » che per motivi di massima urgenza erano state omesse in precedenza.

Ne consegue che, essendosi l'errore di stampa verificatosi in sede di ripubblicazione della legge, non è possibile procedere alla sua correzione (errata-corrige) ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 217/1986, poiché in tal caso la difformità riscontrata non ha determinato, né l'apparente entrata in vigore di norme non previste, né la mancata entrata in vigore di norme previste dalla sopra citata legge.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che:

dal 12 luglio 1992 un componente del Consiglio regionale del Lazio, Teodoro Cutolo, per gravissimi motivi di salute, non è più in condizioni di esercitare le funzioni per le quali era stato eletto;

a seguito di tale stato di infermità (tuttora perdurante) si è prodotta una evidente menomazione dell'organo rappresentativo di cui lo stesso Cutolo fa parte, che ha creato anche difficoltà di funzionamento delle commissioni a cui il Cutolo è assegnato;

il Cutolo è altresì l'unico consigliere con funzioni di capogruppo del Partito liberale italiano, e che pertanto le strutture ed il personale messi a disposizione del Gruppo liberale presso la regione Lazio sono ormai da lungo tempo nell'impossibilità di funzionare, e decine di migliaia di elettori risultano privati della rappresentanza politica ed istituzionale;

il Cutolo continua a percepire gli emolumenti per una funzione che non può e non potrà più svolgere e che a favore del gruppo consiliare continuano ad essere erogati i contributi previsti dalla legge regionale per il funzionamento e l'informazione ai cittadini sull'attività del gruppo stesso;

a differenza degli enti locali, per le regioni non sono previsti meccanismi automatici di decadenza in caso di assenze prolungate, a sottolineare l'importanza della funzione legislativa della regione, organo di rilevanza costituzionale, e dei consiglieri regionali;

in data 28 luglio 1993, il primo dei non eletti della lista PLI ha presentato istanza al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma affinché promuova il procedimento di interdizione nei confronti di Teodoro Cutolo e che proprio la rilevanza della questione avrebbe consigliato che l'accertamento dell'incapacità sopravvenuta avvenisse nel più breve tempo possibile;

il Presidente del Consiglio regionale, in data 8 marzo 1994, nel rispondere ad alcune interrogazioni di consiglieri regionali sulla suesposta vicenda, ha sostenuto che « pur condividendo le preoccupazioni in ordine al perdurare dell'assenza del consigliere Cutolo, che priva un certo numero di elettori della rappresentanza politica che avevano acquisito attraverso la libera espressione del voto », permane « l'impossibilità da parte del Consiglio regionale allo stato delle cose di assumere iniziative giuridicamente rilevanti »;

risulta all'interrogante che è stata aperta presso la Procura della Repubblica

di Roma un'inchiesta per verificare se nel corso della vicenda siano stati commessi dei reati —:

quali iniziative intenda assumere il Governo, nell'ambito delle sue prerogative, per far cessare questa paradossale menomazione di un organo di rilevanza costituzionale, in considerazione della rilevante funzione pubblica che ricopre e dell'investitura democratica da cui origina;

se non ritengano di intervenire affinché gli organi competenti dispongano prontamente una verifica sulle effettive condizioni di salute del Consigliere Cutolo e sul suo stato di capacità. (4-01702)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega dell'Onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e sulla base degli elementi forniti dal commissariato del Governo nella regione Lazio, si fa presente quanto segue.*

La regione Lazio ha trasmesso la documentazione chiarificatoria della situazione determinatasi a seguito della malattia del consigliere Teodoro Cutolo.

La regione non ritiene possibile l'accertamento delle condizioni di salute del consigliere Cutolo da parte dello stesso presidente, essendo riservata tale competenza al magistrato, ove quest'ultimo intenda procedere sulla domanda di interdizione presentata dal signor Camillo Ricci, primo dei non eletti nella lista del PLI nelle elezioni regionali del 1990.

In relazione agli emolumenti che sarebbero stati versati al gruppo consiliare del PLI, la regione ha fatto presente che i contributi di legge sono stati versati fino al mese di giugno 1992, essendo venuti meno successivamente i riferimenti e le condizioni per l'adempimento (estinzione c/c bancario del gruppo e mancata presentazione della relazione sull'impiego dei fondi).

Per quanto concerne il periodo in cui il consigliere Cutolo ricopriva la carica di assessore, si fa presente, infine, che il consiglio regionale ha in un primo momento risolto il problema della sua temporanea indisponibilità conferendo l'incarico « ad interim » al presidente della giunta con deli-

berazione n. 489 del 16 settembre 1992. In data 27 maggio 1993, poi, in occasione della ricostituzione della giunta regionale, l'incarico assessoriale è stato affidato ad altro consigliere.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

GRAMAZIO, LA RUSSA e MUSSOLINI.
— *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se abbia disposto o intenda disporre una urgente indagine presso l'IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, a seguito del grave fatto denunciato dalla stampa e attribuibile alla responsabilità del Commissario straordinario di tale Istituto.

Si tratta della possibilità, concessa ad un estraneo « e precisamente un sarto in pensione », di accedere in molte occasioni, fino al giorno del suo arresto, alla sala operatoria di cardio-chirurgia durante gli interventi, per assistere i suoi « clienti » per i quali otteneva, evidentemente dietro compenso, solleciti ricoveri e interventi.

La circostanza di tale presenza in sala operatoria, confermata alla stampa dallo stesso primario cardio-chirurgo, è stata sorprendentemente smentita dal Commissario straordinario dottor Marini, il cui allontanamento dal Policlinico San Matteo viene da tempo richiesto da più parti.

Si ritiene, pertanto, urgente l'intervento del Ministro della sanità per sanare la incresciosa situazione in cui si trova il prestigioso istituto ospedaliero. (4-01883)

RISPOSTA. — *In merito all'atto parlamentare summenzionato, sulla base degli accertamenti disposti riguardo all'incresciosa vicenda — in esso richiamata — dell'accesso e della prolungata presenza indebitamente consentiti ad un estraneo presso il reparto di cardiocirurgia del policlinico San Matteo di Pavia, si ritiene doveroso precisare quanto segue.*

È vera, innanzitutto, la circostanza, ricordata nell'interrogazione, per cui il commissario straordinario dell'istituto, avvocato Danilo Morini, interpellato da un giornalista

subito dopo le prime notizie di stampa in materia, aveva inizialmente smentito la veridicità dei fatti denunciati.

Risulta essenziale rilevare, tuttavia, che lo stesso commissario straordinario — le cui specifiche attribuzioni di responsabile della gestione amministrativo-finanziaria dell'ente non contemplano, certo, la diretta conoscenza e soluzione dei correnti problemi organizzativo-igienistici dei singoli reparti, demandati alle dirette determinazioni dei rispettivi primari e della direzione sanitaria — aveva ritenuto a tal punto inammissibile ed inverosimile l'ingresso e la permanenza di soggetto estraneo all'ambiente sanitario in sala operatoria, da indursi senz'altro ad escluderne qualsiasi possibilità.

Quindi, solo in un secondo tempo il commissario si è convinto della veridicità della vicenda, dopo aver dovuto prendere atto delle sincere ammissioni del professor Viganò, direttore della divisione di cardiocirurgia.

Senza dubbio l'episodio denunciato presenta tutte le caratteristiche di una spiccata anomalia alla luce dei criteri igienistico-organizzativi che dovrebbero informare una corretta gestione di un reparto di cardiocirurgia, soprattutto se si considera l'assenza di qualsiasi connotazione di professionalità sanitaria nella persona del signor Paolo Rossi Borghesano — tale è il nome del soggetto in causa — la sola che, in qualche modo, avrebbe potuto legittimare il suo accesso al reparto operatorio.

È certo, d'altra parte, che il problema di assicurare l'asepsi nelle sale operatorie è ancora oggetto di studi sempre più rigorosi, che tendono, comunque, a restringere al massimo l'accesso di persone estranee all'équipe operatoria alle stesse sale.

Ciò vale, a maggior ragione, in caso di interventi di lunga durata ed eseguiti su pazienti « ad alto rischio », come tutti quelli di cardiocirurgia, per la cui riuscita è essenziale prevenire ogni possibile infezione post-operatoria. Non è un caso che per alcuni di tali interventi, di particolare complessità, siano stati da taluno previsti peculiari protocolli operativi, che escludono persino la presenza « fisica » dell'anestesista.

Tanto meno opportuna appare, perciò, la reiterata ammissione, in un ambiente così particolare e per definizione « protetto », di un soggetto privo di qualsiasi qualificazione sotto il profilo sanitario.

È evidente, quindi, che non v'è e non vi può essere una giustificazione razionale accettabile sotto il profilo tecnico-sanitario.

Invece, incredibilmente, dagli accertamenti condotti è emerso che in sostanza il signor Rossi aveva talvolta la possibilità di frequentare le sale operatorie di chirurgia generale del policlinico San Matteo, in qualità di osservatore, già alla fine degli anni '50.

A quanto risulta, fin d'allora capitava di incontrarlo nei corridoi insieme a pazienti, a medici e ad infermieri e già a quel tempo era conosciuto nell'ambiente ospedaliero il suo impegno nel prodigarsi a prestare aiuto ai ricoverati più in difficoltà, mentre v'erano pazienti che spesso ricorrevano al suo appoggio anche prima del ricovero, per esserne consigliati e meglio indirizzati, tanto che non di rado era visto accompagnare malati abbisognevole di visite specialistiche e di cure chirurgiche.

Per quanto è dato presumere, la sua figura era divenuta sempre più conosciuta e familiare nell'ambito del policlinico San Matteo. La sua personale, costante disponibilità nei confronti dei pazienti che avessero bisogno di sostegno e di consigli ne aveva progressivamente avvicinato il ruolo a quello di una sorta di « assistente sociale », mentre la circostanza di trovarsi spesso presente come tramite di raccordo, sia pure assai singolare ed atipico, fra operatori sanitari e taluni pazienti era valsa, evidentemente, a guadagnargli, di fatto, la fiducia di parte dei medici e del personale di assistenza, che a poco a poco, inconsiamente, devono aver incominciato a trattarlo come se fosse anch'egli parte attiva dell'apparato sanitario.

Soltanto un fenomeno di questo tipo può in qualche modo spiegare — ma non certo giustificare — fatti altrimenti incomprensibili: primo fra tutti, che abbia potuto chiedere ed ottenere da un direttore della divisione di cardiocirurgia di riconosciuto valore scientifico e professionale, quale il professor Viganò, il privilegio di assistere ad

interventi chirurgici su pazienti che conosceva, adducendo vincoli affettivi particolari nei loro confronti o con i loro familiari, cui poi riferiva sullo svolgimento delle operazioni.

Paradossalmente, proprio quest'ultima circostanza, del tutto comprensibile sotto il profilo umano (ché nulla è più accetto e rassicurante per i familiari in trepida attesa da ore delle notizie provenienti dalla sala operatoria attraverso una persona di fiducia), lascia molto perplessi dal punto di vista della correttezza organizzativa e deontologica, essendo indubbio che riferire sullo svolgimento delle operazioni sia compito esclusivo dello staff medico e della caposala, persino per il rispetto dovuto ai familiari di altri pazienti operati, non altrettanto ... « assistiti ».

D'altra parte, è anche presumibile che il signor Rossi Borghesano sia stato in qualche modo agevolato nell'accoglimento delle sue richieste dal particolare orientamento chirurgico del professor Viganò, assorbito dalla scuola parigina del professor Dubost, favorevole a consentire l'accesso alle sale operatorie a terze persone del mondo sanitario che ne facessero motivata richiesta (studenti delle cliniche universitarie, medici ospedalieri ed extra ospedalieri, personale infermieristico anche di altri reparti). È evidente, in questo senso, che proprio per la particolare tipologia di interventi su cuore, polmoni e cuore-polmoni eseguiti nella divisione di cardiocirurgia del policlinico San Matteo sono sempre state assai numerose le richieste di operatori sanitari ospedalieri od universitari, italiani e stranieri, interessati ad assistere agli interventi chirurgici effettuati.

Può soggiungersi, ancora, che altro terreno favorevole alle molteplici attività ed iniziative dello stesso signor Rossi Borghesano nell'ambito del policlinico di Pavia può essere stato indirettamente offerto, ad esempio, dall'esservi stata approvata e diffusa fin dall'aprile 1985 la « Carta dei diritti del malato », laddove è espressamente previsto che « ferme restando le esigenze di carattere medico, durante il ricovero i degenti devono poter mantenere i loro rapporti familiari e sociali », tanto che « a colui che assiste in modo continuativo un malato è

consentito il prelievo dei pasti dal carrello, previa prenotazione di un "buono-mensa" presso il caposala ».

Principi certo rafforzati dalla legge regionale lombarda 7 gennaio 1986, n. 1, che, con netto anticipo sulla legislazione nazionale, definiva fin da allora « volontariato » il servizio reso dai cittadini, individualmente o in gruppo, in modo continuativo e senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite nell'ambito delle strutture pubbliche o private di assistenza.

Resta il fatto, in definitiva, che il commissario straordinario del policlinico San Matteo si è trovato allora d'un tratto dinanzi ad un fenomeno abnorme (sia pur riferito a vicende ormai trascorse e definitivamente interrotte dalle sopravvenute vicissitudini giudiziarie dello stesso signor Rossi Borghesano), che non soltanto conosceva del tutto — né avrebbe potuto conoscere, in mancanza di esposti o denunce, per il superiore livello « atecnico » delle sue funzioni — ma che addirittura, sulla base della sua consolidata esperienza ospedaliera, avrebbe giudicato impossibile a realizzarsi.

Peraltro, almeno per quanto riguarda gli aspetti potenzialmente più preoccupanti della denunciata vicenda, cioè quelli collegati all'illegittima quanto reiterata presenza del signor Rossi Borghesano in sala operatoria durante gli interventi di cardiocirurgia, gli amministratori del policlinico hanno avuto la possibilità di rassicurarsi, dandone conto anche a questo Ministero, per la consapevolezza che ad essi fosse stato da tempo posto un argine definitivo a seguito del trasferimento della divisione di cardiocirurgia, dall'inizio del 1994, nella nuova sede destinata ai « Reparti speciali ». Infatti, le attuali sale operatorie della divisione dispongono di un impianto televisivo « a circuito chiuso » che permette la riproduzione su « monitors », in tempo reale, di tutte le varie fasi degli interventi in corso.

Il fatto che, non a caso, tali « monitors » siano stati sistemati, ad un tempo, nell'Aula Magna, nella Sala riunioni del reparto di degenza e nella Biblioteca della divisione ha consentito fin d'allora di soddisfare regolarmente le esigenze conoscitive e didattiche di chiunque nel modo più diretto ed efficace,

evitando definitivamente ogni non necessario accesso al « blocco operatorio ».

Per il resto, soprattutto ad evitare che potesse ripetersi in futuro il rischio di frequentazioni indebite ed inopportune dei reparti del policlinico da parte di soggetti estranei all'organizzazione sanitaria non autorizzati, il commissario straordinario, con apposito « Ordine di servizio », ha avuto modo di richiamare all'attenzione di tutti i primari e dei direttori di cliniche convenzionate, fin dal giugno 1994, l'esigenza di vigilare nei modi più efficaci per inibire accessi troppo frequenti ed ingiustificati ai vari reparti agli estranei non legati da vincoli di parentela od affinità con i degenti ovvero non formalmente riconosciuti dall'Amministrazione come dirigenti o soci di associazioni di volontariato accreditate.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

LA GRUA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nella Casa circondariale di Ragusa esiste una sola stanza per i colloqui dei difensori con i detenuti;

detta stanza, disadorna, e contenente un tavolo ed un paio di sedie sgangherate, viene utilizzata anche per i colloqui dei detenuti con i vari ministri di culto e con assistenti sociali;

pertanto, nonostante la disponibilità e cortesia del comandante e degli agenti di polizia penitenziaria, il disagio per gli avvocati è notevole in quanto il più delle volte sono costretti ad estenuanti attese prima di potere conferire con i propri assistiti;

nel passato la Direzione della Casa circondariale di Ragusa ha inviato al Ministero di grazia e giustizia un progetto per la realizzazione, nel cortile interno dell'Istituto, di alcuni vani da destinare a sale di colloqui dei detenuti con i difensori;

il Ministero non ha adottato alcun provvedimento —:

quali iniziative intenda intraprendere per fornire la Casa circondariale di idonee

e dignitose sale di colloqui al fine di rendere più agevole lo svolgimento della loro attività agli avvocati e procuratori legali che per l'espletamento del loro mandato sono costretti a recarsi in detta Casa circondariale per conferire con i loro clienti. (4-00882)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Premesso che le condizioni generali degli istituti di pena dell'intero territorio nazionale risentono dell'eccessivo incremento della popolazione detenuta rispetto alle capacità ricettive delle strutture, la casa circondariale di Ragusa, la cui capienza massima totale è pari a 154 posti-letto, ospitava, alla data del 31 dicembre 1994, n. 233 detenuti di cui 220 uomini, 7 donne e 6 semiliberi uomini.

Proprio al fine di rendere più agevole lo svolgimento di alcune attività, come quelle espletate dai magistrati, dagli avvocati, dai ministri di culto e dagli assistenti sociali, la direzione dell'istituto aveva avanzato una proposta intesa alla realizzazione di alcuni nuovi vani in uno spazio verde esistente all'interno della struttura, ma il progetto non ha avuto seguito per il rifiuto opposto dalla locale sovrintendenza alle Belle arti, che ha negato il nulla osta ai lavori onde non alterare la prospettiva dello stabile.

L'ufficio del Genio civile, tuttavia, ha già allo studio — per la realizzazione dei locali in questione — un progetto compatibile con le esigenze rappresentate dalla medesima sovrintendenza.

Si segnala, infine, che la direzione della casa circondariale di Ragusa, al fine di assicurare maggiore decoro ai locali cui si fa riferimento nell'interrogazione, ha già provveduto al loro arredo con nuovi mobili.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

LA GRUA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nell'organico della Casa Circondariale di Ragusa, attesa la capienza ufficiale di 140 detenuti, sono previsti tre educatori;

in effetti la media giornaliera di detenuti ospitati nelle due sezioni, giudiziaria e penale, e nei due reparti, maschile e femminile, è pari a circa 230;

nonostante tale sovraffollamento, vi è in servizio nel carcere di Ragusa un solo educatore che non riesce, malgrado l'impegno profuso, la grande disponibilità e le indubbie capacità professionali sempre dimostrate, a sopperire alle esigenze dei detenuti ed ai compiti istituzionali;

la mancanza di ben due educatori su tre rallenta inevitabilmente gli adempimenti relativi alla osservazione scientifica della personalità dei detenuti e quindi l'iter delle misure alternative alla detenzione —:

per quali motivi nella casa circondariale di Ragusa operi un solo educatore invece dei tre previsti in organico;

se non ritenga di intervenire tempestivamente per normalizzare la situazione al fine di rendere più efficace l'opera di rieducazione e più rapida l'istruttoria delle pratiche affidate ai gruppi di osservazione.
(4-01771)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Premesso che le condizioni generali degli istituti di pena dell'intero territorio nazionale risentono dell'eccessivo incremento della popolazione carceraria rispetto alle capacità ricettive delle strutture, la casa circondariale di Ragusa, la cui capienza massima totale è pari a 154 posti-letto, ospitava alla data del 31 dicembre 1994 n. 233 detenuti, di cui 220 uomini, 7 donne e 6 semiliberi uomini. Tale situazione di sovraffollamento appare tuttavia contenuta, se raffrontata con i dati delle altre strutture carcerarie della Repubblica.

Si assicura, ad ogni modo, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si è da tempo attivato al fine di ovviare a siffatta situazione, accogliendo — nei limiti del consentito — le numerose richieste di sfollamento.

Per quanto attiene invece alla presenza di operatori dell'area pedagogica, su una previ-

sione organica di tre unità sono in servizio, presso l'istituto, due educatori coordinatori.

È comunque ferma intenzione di questo Ministero attivare tutte le procedure necessarie per il completamento di detto organico, sì da rendere effettiva l'opera di rieducazione ed assistenza ai detenuti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

LUCÀ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premezzo che:*

la Direzione Centrale del Patrimonio e Approvvigionamenti dell'Ente Poste Italiane ha diramato una comunicazione in data 27 aprile 1994 con prot. DCPA/1/4/MP, a tutti gli uffici IV delle Direzioni Compartimentali e a tutti gli Uffici Economati delle Direzioni Provinciali P.T., con la quale si dispone di non procedere più a nuovi bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi tipo ASLS attualmente liberi o che si renderanno tali —:

se sia a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto la Direzione Centrale del Patrimonio e Approvvigionamenti ad emettere detto provvedimento, peraltro non previsto nei contenuti della legge n. 560/93 in materia di alienazione dell'edilizia pubblica a cui si fa riferimento, non tenendo in alcuna considerazione l'esigenza dei lavoratori postelegrafonici, in particolar modo di quelli residenti in aree a forte tensione abitativa;

se non ritenga che l'eventuale vendita dei predetti alloggi a terzi, vista la chiusura della concorsualità come previsto nella circolare ministeriale, violi il principio fondamentale delle finalità socio-abitative che ha determinato la realizzazione degli alloggi e non assolvere quindi ai compiti di aiuto ai percettori di reddito medio-basso, nei cui confronti è preclusa qual-

siasi possibilità di partecipazione ai concorsi di assegnazione di alloggi pubblici.

(4-01537)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla Signoria Vostra onorevole — ha comunicato che gli alloggi di servizio liberi e quelli che si sono resi disponibili successivamente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono stati inclusi nei piani di vendita previsti dalla predetta legge.

Il menzionato Ente ha ritenuto opportuno non mettere a concorso tali alloggi per l'assegnazione in quanto, dovendo essere alienati interi stabili, in caso di nuova destinazione di singoli alloggi non sarebbe stato possibile procedere alla messa in vendita degli immobili in questione, stante quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 560/1993, che stabilisce che hanno titolo all'acquisto degli alloggi gli assegnatari che li occupano da oltre un quinquennio.

La vendita dei ripetuti alloggi non appare in contrasto con le finalità socio-abitative che ne hanno determinato la realizzazione e ciò sia perché gli stessi debbono essere venduti, con diritto di prelazione, agli assegnatari percettori di un reddito medio-basso ovvero, se gli affittuari non esercitano tale diritto, ad enti pubblici non economici, ad enti morali, nonché ad associazioni senza scopo di lucro, sia perché i proventi delle alienazioni medesime debbono essere utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della edilizia residenziale pubblica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

MARENCO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

gli agenti di polizia penitenziaria in forza presso la casa circondariale di Marassi, in Genova, giungeranno alla forma estrema di protesta dello sciopero della

fame, a durata indeterminata, finché non otterranno risposte concrete ai gravi problemi già ripetutamente denunciati alla direzione del carcere genovese;

gli agenti chiedono la cessazione di gravi lesioni ai loro diritti, collegate alla carenza di organici — con 50/60 ore di straordinario mensili, anche a scapito del riposo settimanale, pari a più di due ore di straordinario quotidiano — e al sovraffollamento dell'istituto di detenzione, con 350 carcerati rispetto ai 220 di capienza prevista;

alla presenza di un alto numero di detenuti extracomunitari, difficilmente gestibili per l'esiguità degli agenti preposti, sono addebitati i frequenti fenomeni di atti di violenza nell'ambito carcerario;

in questo contesto, già di per sé degradato, spicca un servizio di refezione per gli agenti qualitativamente deficitario, a rendere ancora più difficile e spiacevole il lavoro —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere al fine di sensibilizzare l'amministrazione carceraria alla rapida risoluzione dei gravi problemi e disfunzioni sovraesposti. (4-01045)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Le condizioni di sovraffollamento della Casa Circondariale di Genova « Marassi » permangono di difficile gestione (alla data del 31 dicembre 1994 erano presenti in istituto 404 reclusi), tanto che ogni mese vengono disposti sfollamenti di circa 60 detenuti. Ancora considerevole è, inoltre, la presenza di detenuti stranieri, pari a circa il 50 per cento della popolazione penitenziaria, pari a circa il 40 per cento.

A tal proposito, la Direzione dell'istituto ha comunicato che la presenza del S.E.R.T. all'interno dell'istituto, realizzato di recente, ha contribuito in modo positivo alla gestione dei detenuti tossicodipendenti, sia per il superamento di eventuali crisi d'astinenza,

specie nella fase iniziale della detenzione, sia per la diminuzione degli atti di autolesionismo.

Per quanto concerne le condizioni strutturali e la situazione igienica dell'istituto, si può assicurare che si provvede alla tinteggiatura dei locali delle sezioni almeno una volta all'anno, ed alla disinfestazione di servizi igienici con cadenza mensile. Il competente ufficio della unità sanitaria locale territoriale effettua inoltre, con regolarità, le visite volte ad accertare lo stato igienico della casa circondariale, con suggerimenti e le indicazioni sui provvedimenti da adottare.

In relazione poi al verificarsi di alcuni casi di acariasi, il Direttore sanitario dell'istituto ha emanato ogni idonea indicazione riguardo alla profilassi ed alla conseguente terapia per i casi risultati positivi o dubbi.

È evidente, comunque, che il consistente movimento di detenuti, e la carenza di adeguati spazi, crea non pochi problemi ai quali la Direzione dell'istituto presta la massima attenzione al fine di garantire l'incolumità e la salute dei reclusi.

Si segnala, altresì, che sono già stati attivati i nuovi locali della cucina detenuti, e sarà prossimamente aperta la lavanderia, ristrutturata nei locali e dotata di moderne macchine, il che consentirà il miglioramento della situazione igienica degli effetti di carceraggio.

La Direzione dell'istituto ha ancora comunicato che la 2ª Sezione, i cui lavori sono in fase di avanzata esecuzione, sarà consegnata entro il mese di luglio 1995 e che, prevedibilmente, saranno rispettati i tempi per la consegna della sezione per i tossicodipendenti, prevista entro la fine del settembre del corrente anno.

Per quanto concerne le problematiche del personale di Polizia Penitenziaria, si fa presente che tale personale fruisce regolarmente dei riposi settimanali, così come del congedo ordinario. Inoltre, le ore di straordinario effettuate mediamente da ciascun operatore sono pari a 30/35, e le eccedenze vengono regolarmente recuperate con i riposi compensativi.

Per ciò che attiene invece la mensa degli Agenti, non risultano lamentele in merito al confezionamento ed alla qualità dei cibi. Ciò

anche, indirettamente, confermato, dall'alto numero degli utenti giornalieri del servizio (150 persone in media).

Sugli episodi di violenza addebitati alla elevata presenza di detenuti extra comunitari, si osserva infine come tali episodi consistano principalmente in azioni dimostrative ed in comportamenti di autolesionismo, connessi, nella maggior parte dei casi, alla posizione processuale dei reclusi.

Per la vigilanza di costoro vengono poi impiegate le stesse unità di personale addetto alla vigilanza dei detenuti italiani.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

MARENCO. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere — premesso che:

la Commissione Medica per le pensioni di guerra di Genova ha inviato in data 10 ottobre 1992, con raccomandata n. 1.385, al Servizio Pensioni Dirette Militari del Ministero del tesoro in Roma, il verbale degli esiti di visita del signor Rapetta Gino, nato a Pianadimaletto (PS) l'11 aprile 1926, e residente in Genova, via Coronata 41/7, con posizione previdenziale n. 1.806.293;

il giudizio di detta commissione — in questo caso ha accertato un aggravamento della situazione sanitaria del visitato — è soggetto ad ulteriore valutazione del Ministero del tesoro che può accettarlo o sottoporre il pensionato ad ulteriore visita;

il signor Rapetta Gino non ha più ricevuto nessuna notizia della sua pratica —:

se tale pratica abbia seguito il suo normale iter amministrativo o invece si siano verificati dei ritardi o delle disfunzioni;

quale sia la posizione amministrativa attuale di detta pratica pensionistica.

(4-05633)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la pensione del signor Gino Rapetta.

Al riguardo, si fa presente che nei confronti dell'interessato è stata emessa determinazione n. 3593948 del 24 novembre 1994 concessiva di pensione di prima categoria, con assegno per cumulo di sesta categoria dal 1° maggio 1990, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di aggravamento.

Il provvedimento, in data 24 novembre 1994 con elenco n. 5839, è stato trasmesso al comitato di liquidazione per le pensioni di guerra per la prescritta approvazione, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.

MASTRANGELO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

il signor Giovanni La Torre, nato a Monte Sant'Angelo (Fg) il 9 febbraio 1923, invalido di guerra, titolare di pensione di I categoria, più cumulo di VI categoria per 2 anni rinnovabile, ha in istruttoria la pratica di aggravamento, per la quale il 21 marzo 1994 il Ministero ha interessato la Commissione Medica Superiore e d'invalidità civile per un parere tecnico sanitario —:

se il parere richiesto sia stato fornito al ministero;

se non sia opportuno snellire l'iter di definizione delle pratiche che si riferiscono alle pensioni di guerra, in considerazione che si tratta di cittadini anziani ai quali il riconoscimento giunge, in tantissimi casi soltanto a favore degli eredi. (4-05748)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità accusata dal signor Giovanni La Torre, titolare di pensione di guerra.

Al riguardo, si fa presente che nei confronti dell'interessato è stata emessa, in esecuzione dei verbali sanitari della Commissione medica per le pensioni di guerra di Bari e della Commissione medica superiore,

determinazione n. 2889730 del 22 dicembre 1994 con la quale viene negato il trattamento pensionistico più favorevole per l'infermità già pensionata ed, inoltre, non si riconosce l'interdipendenza per l'infermità sopravvenuta, in quanto non si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915.

In tale determinazione è altresì precisato che, in sede di visita collegiale, non è stato riscontrato deperimento organico del signor La Torre.

Detto provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione per la prescritta approvazione ai sensi dell'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.

MENEGON. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

a seguito del carico di lavoro sopportato dai pubblici ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, conseguente alle inchieste riguardanti presunti illeciti commessi da uomini politici delle precedenti legislature o collegati alla gestione della cosa pubblica del precedente regime, tutto il carico dei procedimenti penali relativi agli altri illeciti, ed in particolare a quelli di carattere amministrativo a torto definiti « reati minori », rimane costantemente in arretrato;

questa situazione crea comprensibile malcontento in tutti quei cittadini che si rivolgono alla Magistratura per trovare giustizia e vengono, invece, ripagati spesso con anni di attesa, prima che il loro caso trovi l'epilogo almeno della fase istruttoria;

per alleviare questa pesante situazione era stata ritenuta necessaria, dallo stesso CSM, l'applicazione di almeno altri due nuovi magistrati, ma a tale espresso riconoscimento di carenze di personale non

è stato dato alcun seguito, rendendo la situazione sempre più disagiata;

è doveroso per un paese civile, prima di ogni altro compito, l'espletamento della giustizia quotidiana per quegli illeciti consueti che toccano le aspettative dei cittadini in misura molto maggiore degli illeciti cosiddetti « straordinari » —:

se i signori Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti;

quale valutazione diano di tale situazione;

quali provvedimenti abbiano preso od intendano prendere per eliminare la situazione stessa, nonché le conseguenze venutesi a creare, ove concordino sulla dannosità oltre che sulla illegittimità della sopra descritta situazione. (4-03936)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'organico del personale di magistratura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, costituito dal Procuratore, da un Aggiunto e da otto sostituti, è attualmente al completo.*

In considerazione delle necessità derivanti dalle pendenze esistenti presso quell'ufficio, questo Ministero, ai sensi dell'articolo 110 n. 3 dell'Ordinamento Giudiziario, in data 14 dicembre 1994, ha formulato al Consiglio Superiore della Magistratura richiesta di applicazione extradistrettuale di almeno due magistrati con funzioni di sostituto procuratore.

Si assicura, inoltre, che le esigenze di potenziamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia saranno attentamente valutate in occasione della generale revisione delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del paese, cui si dovrà pervenire sulla base dei nuovi indici di lavoro che saranno elaborati da un apposito gruppo di studio già istituito.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

MUSSOLINI, NESPOLI e PEZZELLA.

— Ai Ministri del tesoro, delle finanze, del

bilancio e programmazione economica e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se risulti siano state effettuate dal Banco di Napoli, nel corso degli esercizi precedenti a quello in essere, operazioni di negoziazione mediante contratti di *interest rate swap* (IRS) stipulati con contropartite in modo tale da comportare per lo stesso Banco la possibilità di avvantaggiare il conto economico dell'esercizio di pertinenza, penalizzando contestualmente gli esercizi futuri in cui ha validità il contratto medesimo. Tali operazioni che, nella loro intierezza, al di là di irrilevanti differenze derivanti dalle commissioni riconosciute alle contropartite, presenterebbero un sostanziale equilibrio, evidenzerebbero una profonda irregolarità che si concretizzerebbe nell'attribuzione all'originario esercizio di un solo apparente e fittizio vantaggio economico a danno di quelli successivi;

se inoltre, il Banco di Napoli, in ossequio alla nuova normativa (per adeguamento a direttive CEE), abbia ottemperato a contabilizzare in bilancio, così come previsto, le operazioni di IRS tenendo conto anche dei futuri effetti prodotti da tale tipo di contratto. All'uopo è da considerare che lo spirito della citata normativa è proprio quello di evitare gli effetti distorsivi innanzi evidenziati;

se — configurandosi nella fattispecie, qualora le ipotesi innanzi descritte rispondessero al vero, i reati di falso in bilancio e quant'altri commissivi mediante omissione — non ritengano opportuno intervenire perché la CONSOB provveda, nei modi di regola, alla revisione dei bilanci degli ultimi esercizi (il Banco ha sempre sin qui distribuito utili agli azionisti) eventualmente sospendendo il corso dei titoli sino alla conclusione dell'accertamento;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di valutare l'eventuale sospensione della società di certificazione di bilancio Price Waterhouse (nota per le certificazioni Montedison ed Enimont) da qualsiasi attività;

se non ritengano opportuno, inoltre, intervenire presso i vertici della Banca d'Italia perché accertino la sussistenza dei fatti denunciati e le possibili collusioni tra l'organo di vigilanza ed i vertici del Banco di Napoli. A tal proposito ricordiamo i mancati interventi nei casi della violazione della norma valutaria e del decreto ministeriale del 25 novembre 1993 da parte della Fondazione B.N. nella circostanza delle nomine dei vertici del Banco di Napoli S.p.A.;

se non ritengano infine opportuno informare l'autorità giudiziaria per tutto quanto di sua competenza al fine ultimo di far piena luce sui conti economici del Banco e su quant'altro possa oscurare il sin qui conosciuto più glorioso Istituto del Mezzogiorno. (4-00620)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto relativa al trattamento contabile usato dal Banco di Napoli negli esercizi precedenti a quello 1993 per le operazioni di negoziazione mediante contratti « interest rate swap » (IRS).

In particolare è stato chiesto:

se le operazioni in parola siano state iscritte in bilancio avvantaggiando il conto economico dell'esercizio di pertinenza e penalizzando contestualmente gli esercizi futuri in cui ha validità il contratto medesimo;

se il Banco, in ottemperanza alla nuova normativa di recepimento delle direttive CEE, abbia contabilizzato le operazioni di IRS tenendo conto anche dei futuri effetti prodotti da tale tipo di contratti.

Al riguardo sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che la cennata normativa di recepimento è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 87 del 1992. La nuova disciplina dei bilanci bancari ha trovato applicazione, a norma dell'anzidetto decreto, a partire dall'esercizio 1993, per cui i bilanci degli anni precedenti sono stati redatti secondo le disposizioni previste dal codice civile allora vigenti che non prevedevano norme dettagliate e specifiche in merito ai criteri di

iscrizione in bilancio e di valutazione dei contratti indicati nell'interrogazione.

In base alle nuove disposizioni in materia di bilanci, le operazioni di Interest Rate Swap (IRS) rientrano nella categoria dei contratti derivati senza titolo sottostante, collegati a tassi d'interesse, ad indici o ad altre attività. Ad essi si applicano i criteri di valutazione previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 87 del 1992 il quale dispone che:

1. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati organizzati sono valutati secondo uno dei seguenti criteri:

a) al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato;

b) al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni è indicato nella nota integrativa.

2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati organizzati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore determinate secondo il criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5.

3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano operazioni « fuori bilancio » diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

4. I crediti sono valutati secondo il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:

a) alla situazione di solvibilità dei debitori;

b) alla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.

5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma precedente può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa.

6. È ammessa la costituzione di fondi nel passivo dello stato patrimoniale, purché tali fondi siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali sui crediti.

7. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.

8. Per la valutazione di attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo.

9. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

Si osserva quindi che le suddette operazioni IRS, considerate contratti « fuori borsa » dovrebbero essere valutate secondo i criteri sopra riportati per i titoli della specie; tuttavia, la norma di bilancio è stata interpretata da diverse banche nel senso dell'applicabilità del criterio del « valore di mercato » se i contratti derivati si riferiscono comunque a valori quotati.

Ciò premesso, si fa presente che dall'esame del bilancio 1993 del Banco di Napoli risulta che i contratti derivati sono stati valutati nel seguente modo:

a) contratti derivati su valute:

le operazioni di negoziazione, ai cambi a termine correnti alla chiusura dell'esercizio;

le operazioni di copertura, ai cambi a pronti correnti di fine periodo; il differenziale « pronti-termine » è stato contabilizzato secondo il criterio « pro-rata temporis »;

b) contratti derivati su titoli, su tassi e su indici:

le operazioni di negoziazione con strumenti quotati in mercati organizzati, al valore corrente di mercato;

le operazioni di copertura in modo coerente con le attività o passività coperte.

Nel bilancio in esame risulta, poi, che nel caso di contratti pluriennali, le svalutazioni operate nell'esercizio 1993, in applicazione dei citati criteri di valutazione, potranno essere eliminate nei successivi esercizi fino al ripristino dei valori originari dei contratti (c.d. « riprese di valore ») qualora siano venute meno le cause che avevano determinato le svalutazioni. In proposito, si precisa che il riconoscimento delle « riprese di valore » previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 87 del 1992, per tale criterio di valutazione, è obbligatorio.

Nella nota integrativa al bilancio 1993 si evidenzia come la maggior parte di queste operazioni è stata posta in essere per finalità di « negoziazione ».

Pertanto, i criteri utilizzati dal Banco nel bilancio 1993 per la valutazione dei contratti « derivati » appaiono conformi alla vigente normativa in materia di redazione del bilancio la quale, come dianzi segnalato, non si applica ai bilanci degli anni precedenti all'esercizio 1993.

Nell'interrogazione si fa, altresì, incidentalmente cenno ad una presunta inosservanza delle disposizioni statutarie e del decreto ministeriale 26 novembre 1993 in materia di incompatibilità fra le cariche ricoperte nell'ente pubblico conferente, istituto di Diritto Pubblico Banco di Napoli, e nel gruppo bancario Banco di Napoli, in occasione « delle nomine dei vertici del Banco di Napoli spa ».

In proposito si fa presente che il citato decreto, nel fissare il principio della incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le medesime cariche nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo bancario, ha previsto l'esercizio del diritto di opzione per i componenti che, alla

data del 1° giugno 1994, versassero in situazione di incompatibilità.

L'assemblea ordinaria del Banco di Napoli spa, tenutasi in data 29 aprile 1994, ha rinnovato integralmente il proprio consiglio di amministrazione, confermando tre componenti del proprio precedente consiglio e nominando quattro consiglieri provenienti dalla fondazione. Questi ultimi, in relazione alla situazione di incompatibilità venutasi a creare in base alle disposizioni del citato decreto, sono decaduti dalle cariche rivestite nella fondazione.

La Banca d'Italia ha successivamente provveduto a rilasciare ai sensi dell'articolo 13 dello statuto del Banco di Napoli s.p.a., al professor Luigi Coccioli, al professore Pietro Giovannini e all'ingegner Gianpaolo Vigliar il nulla osta a ricoprire, rispettivamente, la carica di Presidente e di Amministratori delegati della banca.

Sono note le successive vicende che hanno determinato significative variazioni agli assetti dei vertici dell'istituto e della Società, come pure le modifiche che alla disciplina dell'incompatibilità sono state apportate prima dal decreto ministeriale 1° giugno 1994 e, da ultimo, dal decreto ministeriale 1° febbraio 1994. Al riguardo è da osservare che i suddetti provvedimenti non hanno avuto conseguenze particolari sugli esponenti delle anzidette persone giuridiche.

Si soggiunge, infine, che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia, ha comunicato che, sulla base degli elementi forniti nell'interrogazione indicata in oggetto, non è risultato iscritto alcun procedimento penale per i fatti segnalati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.

NERI, LA GRUA, SIMEONE, SIMONELLI, PASETTO, GIOVANNI MARINO, FRAGALÀ, FORESTIERE e MAZZONE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 4 aprile 1989, è stato bandito un concorso per

l'assunzione di personale di IV livello funzionale per la copertura di posti vacanti di dattilografi giudiziari, per complessivi 507;

la graduatoria di detto concorso è stata prorogata fino al mese di ottobre 1994 e ad oggi sono stati assunti nell'amministrazione giudiziaria 2252 dattilografi;

il Ministero sembra intenzionato ad utilizzare la citata graduatoria, per l'assunzione di altri 650 unità (come risulta dal BU n. 6 del 6 maggio 1994), mentre sono circa diecimila gli idonei —

se non ritenga opportuno, indispensabile ed urgente disporre le assunzioni degli idonei con decorrenza immediata, fino a totale copertura dei posti vacanti mediante anche l'ulteriore proroga della graduatoria così da rendere efficiente la macchina giudiziaria e nello stesso tempo premiare con concreta equità giovani e meno giovani, che hanno lavorato per tanti anni come precari negli uffici giudiziari, acquisendo notevole esperienza e conseguente professionalità e che non vogliono vedere precluso il loro diritto al lavoro. (4-05122)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che alla graduatoria del concorso pubblico a 507 posti di dattilografo, indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1989, sono state assunte complessivamente 3.067 unità.

Essendo la suddetta graduatoria scaduta il 16 ottobre 1994, non è stato possibile attingere dalla stessa ulteriori unità atteso che, tenuto conto del personale proveniente dagli uffici di conciliazione, inquadrato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 374/91 — nei ruoli di questa Amministrazione, la dotazione organica del profilo professionale di dattilografo doveva ritenersi completa a quella data.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

ONNIS. — Ai Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

presso i competenti organi della Comunità Europea dovrà riconsiderarsi, nella

prospettiva di una prossima abrogazione, il divieto all'esportazione di carni suine prodotte in Sardegna;

tale divieto, vigente da ben sedici anni, ed a suo tempo introdotto per scongiurare il rischio di diffusione epidemica della peste suina africana purtroppo riscontrata nell'isola, risulta oggi ingiustamente penalizzante per gli allevatori sardi, privati di vantaggiose opportunità di mercato benché la pericolosa malattia possa ritenersi debellata;

infatti, la puntuale attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana, e gli scrupolosi controlli eseguiti con continuità dall'autorità sanitaria, attestano la scomparsa di qualsivoglia focolaio virale di attitudine diffusiva;

condizione indispensabile per consentire l'esportazione delle carni suine prodotte in Sardegna sarà comunque l'esito negativo del controllo sierologico da effettuare con congruo anticipo su ciascun capo anteriormente alla esportazione;

benché tali verifiche debbano eseguirsi sull'animale vivo, e nonostante l'indiscutibile, oggettiva certezza offerta dall'esame sierologico in ordine all'assenza del virus infettante, il provvedimento che dovrà essere approvato in sede comunitaria ammetterebbe all'esportazione le carni macellate ed i prodotti delle loro lavorazioni, ma lascerebbe intatto il divieto con riguardo ai suini vivi;

il perdurare di queste restrizioni, sicuramente non motivabile con l'esigenza di prevenire il contagio vanificherebbe per la gran parte il beneficio che si attende dalla decisione comunitaria, in quanto gli allevatori sardi da tempo lamentano l'assenza di adeguate strutture per la macellazione e per la classificazione qualitativa delle carni, pure pretesa dalla normativa in vigore;

se, come si auspica, fosse ammessa l'esportazione dei suini vivi provenienti dalla Sardegna senza sacrificare in alcun modo le ragioni della prevenzione sanitaria si favorirebbe finalmente un settore

economico suscettibile di positiva espansione, evitando, in analogia a quanto già accade nel comparto ovi-caprino, che gli allevatori debbano sopportare i costi della macellazione —:

se non intendano assumere, presso gli organi comunitari prossimamente investiti delle decisioni sul tema, le più opportune iniziative affinché, non limitandosi la soppressione del divieto di esportazione alle sole carni suine provenienti dalla Sardegna, sia finalmente ammessa anche l'esportazione dei suini vivi. (4-06594)

RISPOSTA. — In merito all'auspicio espresso nell'atto parlamentare summenzionato, questo Ministero, pur comprendendo le giuste esigenze e le motivazioni di carattere economico-produttivo in esso recepite, non può far a meno di rilevare che sotto il profilo della zooprofilassi, istituzionalmente affidato all'Amministrazione sanitaria, non risultano, purtroppo, venute meno quelle peculiari condizioni di rischio infettivo che da tempo affliggono gli allevamenti suini della Sardegna e che, come ricordato nell'interrogazione, sono all'origine delle rigorose cautele in esame.

Infatti, la natura ormai endemica della « peste suina africana » ha reso e rende tuttora indispensabile, a scopo profilattico, l'adozione di provvedimenti di tipo fortemente restrittivo, di recente ribaditi dalla Commissione dell'Unione Europea, che, con Decisione del Comitato Veterinario Permanente dell'11 gennaio 1995, ha vietato il traffico di suini vivi provenienti dall'isola, disponendo anche notevoli restrizioni alla distribuzione di carni suine fresche e di prodotti di carne suina dalla Sardegna verso il continente e da questo nel territorio comunitario.

Ciò renderebbe inopportuna e prematura, evidentemente, qualsiasi iniziativa di questo Ministero nei confronti della Commissione europea, oggi intrapresa al fine di ottenere la revoca dei relativi provvedimenti senza risultare in grado di offrire le indispensabili garanzie sanitarie al riguardo necessarie.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

PARLATO e LANDOLFI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio ed artigianato ed incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali e delle finanze.* — Per conoscere:

che valutazione diano della indisturbata opera di occupazione quasi totale del mercato della revisione e della certificazione dei bilanci delle aziende quotate in borsa, posta in essere dalla *Big Eight*, le società multinazionali che detengono il 90 per cento del mercato italiano della certificazione obbligatoria lasciando alle altre società solo il 15 per cento del totale, pari oggi a 260 miliardi;

una direttiva CEE comporterà l'ampliamento dell'obbligo della certificazione anche alle società di capitali con più di 50 dipendenti ed un fatturato superiore ai due milioni di ECU pari, al cambio attuale, a 3 miliardi di lire, portando così il mercato a ben 2.000 miliardi di lire annuali;

le *Big Eight* sono costituite dalla ARTHUR ANDERSEN & Co (50 miliardi di fatturato), dalla PRICE WATERHOUSE (40), dalla KPMG ITALIANA (40), dalla COOPER & LYBRAND (35), da RECONTA TUOCHE ROSS (18,5), dalla DELOITTE HASKINS & SELLS (17,5), dalla ARTHUR YOUNG (17), dalla ERNST & WHINNEY (15);

delle società a partecipazione statale quotate in borsa quali si siano servite o si servano delle *Big Eight* — e di quali esattamente — e quali delle altre società;

per quali precisi motivi alcune delle società a partecipazione statale si siano affidate ad aziende multinazionali anziché a società italiane;

quale sia il numero del personale italiano e quello straniero di ciascuna delle *Big Eight*, i redditi ad esse denunciati, quelli accertati e le imposte dovute e se esistano pendenze al riguardo;

se sia esatto che la ARTHUR ANDERSEN abbia violato le norme deontologiche fissate dall'ASSIREVI (l'associazione di categoria dei revisori) formulando un'offerta

concorrenziale con quella già presentata dalle società ed assumendo anche incarichi di tipo diverso, proibiti dalla legge e se risponda al vero che vi sia stata da parte della CONSOB la contestazione di questa ed altre irregolarità sia alla stessa ARTHUR ANDERSEN che ad altre;

tali censure quali sanzioni abbiano comportato;

quali iniziative a difesa delle aziende italiane di certificazione e dei professionisti italiani intengono assicurare, anche in vista dell'espansione del mercato, prima del 1992 in modo che un robusto sostegno alle società di revisione italiane consolidi i loro diritti ed il loro spazio, ponendole in grado di reggere non solo l'attuale arrogante, oppressivo e famelico ruolo svolto dalle *Big Eight* ma preparando le migliori condizioni per consentire loro di sostenere le conseguenze della completa apertura dei mercati europei.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella X legislatura, n. 4-07823 del 20 luglio 1988 ed a tutto quanto di illecito e di irregolare, anche in ordine alla rinomata rilevazione « e prevenzione di tangentopoli », è emerso dopo la predetta data e fino ad epoche recenti, forse anche grazie alla larga e vana attesa di riscontro di tutto atto ispettivo.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-21856 del 2 febbraio 1994. (4-00156)

RISPOSTA. — *Si risponde solo ora all'interrogazione indicata in oggetto, in relazione all'incarico di Sottosegretario di Stato al Ministero del Bilancio ricoperto dalla Signoria Vostra onorevole fino all'insediamento del nuovo Governo.*

Con la predetta interrogazione, la Signoria Vostra onorevole — premesso che il 90 per

cento del mercato della revisione e certificazione obbligatoria dei bilanci è appannaggio di società multinazionali — chiede di sapere quali iniziative si intendano assumere a difesa delle società e dei professionisti italiani che operano nel settore.

Al riguardo, sentita la CONSOB, si premette che le società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 vengono usualmente classificate in tre gruppi dimensionali (società grandi, medie, piccole) in rapporto alle ore di lavoro prestate.

Al primo gruppo appartengono le sei società d'origine internazionale che risultano dal processo di concentrazione registrato negli anni passati (ARTHUR ANDERSEN & CO. s.a.s; COOPERS & LYBRAND s.a.s; DELOITTE & TOUCHE s.n.c; KPMG PEAT MARVICK FIDES s.n.c; PRICE WATERHOUSE s.a.s; RECONTA ERNST & YOUNG s.a.s.), in relazione al fenomeno della crescente concorrenzialità, che ha interessato le società a matrice internazionale operanti in Italia ed in linea con analoghe situazioni verificatesi all'estero su vasta scala.

Operazioni di concentrazione sono state realizzate, dopo la prima formazione dell'Albo speciale, tra società italiane di medio-piccole dimensioni e grandi società a matrice internazionale; le motivazioni sono riconducibili alla necessità di crescita delle aziende, le quali avrebbero potuto continuare ad espandersi in presenza di sinergie derivanti dall'adesione ad una organizzazione a carattere internazionale.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla CONSOB il fatturato delle 24 società di revisione iscritte a fine anno all'Albo speciale è stato di 463 miliardi di lire, di cui 419,4 (90,6 per cento del totale) di pertinenza delle 6 società a matrice internazionale, che occupavano 2.552 dipendenti, pari all'86,3 per cento del totale (2.956). Il fatturato delle medie e piccole società di revisione è stato invece di 43,6 miliardi di lire (9,4 per cento del totale); il numero dei dipendenti delle stesse società era di 404 unità, pari al 13,7 per cento del totale (la rilevazione si basa sui dati di bilancio dell'esercizio 1992).

Non si dispone di elementi sufficienti per indicare con certezza il numero di dipendenti di nazionalità straniera delle 6 società di revisione a matrice internazionale.

Per quanto concerne, poi, la preponderanza degli incarichi conferiti alle società a matrice internazionale, la CONSOB ha comunicato di aver raccomandato fin dal 1987 alle società conferenti l'incarico di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, di acquisire una pluralità di proposte di servizi professionali e di individuare le società di revisione alle quali richiedere la formalizzazione di tali proposte, tenendo conto di tutte le società di revisione iscritte all'Albo Speciale, compatibilmente con le esigenze tecniche commesse alla natura dell'incarico.

Con riferimento alla violazione da parte della società di revisione e di certificazione delle norme deontologiche fissate dall'Assirevi e delle ulteriori violazioni ed inadempimenti accertati in seguito a verifiche ispettive, la CONSOB ha precisato che l'unica sanzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 nei confronti delle società di revisione iscritte nell'apposito Albo Speciale è la cancellazione dallo stesso, che deve essere applicata soltanto nell'ipotesi in cui siano state accertate gravi irregolarità, relative soprattutto al modo in cui sono state disimpegnate le funzioni di controllo contabile e di certificazione dei bilanci (articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975).

Per irregolarità che non siano così gravi da determinare l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo Speciale, il citato decreto del Presidente della Repubblica non prevede, invece, altre sanzioni. Peraltro, specie in presenza di reiterati comportamenti non rispondenti alle previsioni di legge o ad altre disposizioni, la Commissione stessa non può esimersi dal rilevarli e successivamente contestarli alla società che li abbia posti in essere, mediante lettere di richiamo che hanno costituito l'unico strumento di intervento (salvo la sanzione della cancellazione) fino al 1991.

Dal 1992 la Commissione, infatti, ha potuto, invece, disporre di un sistema san-

zionatorio più articolato introdotto dal decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992, di attuazione della VIII direttiva CEE che, oltre all'ipotesi estrema della cancellazione dall'Albo, contempla la possibilità: a) di intimare alle società iscritte di non avvalersi nell'attività di revisione e certificazione, per un periodo non superiore a due anni, delle persone alle quali sono ascrivibili le irregolarità; b) di vietare alle società stesse di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore ad un anno.

Pertanto, nei confronti di alcune società di revisione, oltre alle lettere di richiamo e di contestazione, sono state applicate anche le surriferite nuove sanzioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.

PASETTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che al sottoscritto sono arrivate, anche nella sua veste di procuratore legale, numerose denunce dai detenuti della nuova struttura carceraria di Padova, sita in via Due Palazzi, che lamentano un insostenibile regime di totale disattenzione alle più elementari richieste avanzate da loro;

che tutto questo si concretizza, ad esempio, nella assoluta mancanza di evasione delle richieste di osservazione da parte degli assistenti sociali e degli educatori, indispensabili ai fini dell'ammissione ai regimi alternativi alla detenzione; nella mancanza totale di risposta a tutte le domande di colloquio avanzate nei confronti della direzione del carcere; nella scarsa comunicazione esistente tra detenuti e personale di sorveglianza; nello scarso rispetto delle funzioni stesse dei difensori con insensibilità assoluta alle richieste avanzate;

che è necessaria quanto prima un'ispezione da parte di funzionari del competente Ministero per accertare, soprattutto con colloqui diretti con i detenuti, se le cose che questo interrogante denuncia siano vere —:

se non intenda provvedere immediatamente ad una ispezione, magari senza il classico preavviso, presso l'Istituto di pena sopra indicato al fine di accertare la veridicità delle cose denunciate a questo parlamentare. (4-00749)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente, anzitutto, che le proteste dei detenuti della Casa di reclusione di Padova si riferiscono, essenzialmente, ad una auspicata maggiore valorizzazione degli aspetti rieducativi della pena, all'incremento delle possibilità di lavoro, all'aumento dei colloqui premiali proposti dal Consiglio di Disciplina e, in definitiva, all'ottenimento di automatismi nella concessione di benefici penitenziari.

In proposito il Ministero di Grazia e Giustizia può assicurare che la Direzione dell'istituto provvede costantemente ad esaudire ogni richiesta di colloquio avanzata dai detenuti. Inoltre, nei confronti di tutti coloro che sono ristretti con posizione giuridica di definitivo, viene posta in essere l'osservazione scientifica della personalità finalizzata alla stesura del programma di trattamento individualizzato.

Quanto ai tempi di istruzione delle pratiche relative alle richieste dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, questi, ovviamente, possono variare in considerazione di alcuni elementi specifici ed avendo riguardo alla residenza di origine del detenuto.

Si informa, altresì, che presso gli istituti di pena di Padova prestano servizio un Direttore coordinatore di istituto penitenziario (attualmente in posizione di reggenza), 5 Vice Direttori e 9 Educatori, rispetto alla previsione organica pari ad un posto di Primo Dirigente, due posti di Direttore e sei di educatore.

Nel segnalare, infine, che alla data del 31 dicembre 1994, a fronte di una capienza pari a circa 400 posti letto erano presenti 487 detenuti di cui 17 semiliberi, si assicura che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria segue attentamente la situazione della casa di reclusione di Padova con specifico riguardo alle varie problematiche connesse al sovraffollamento, tanto che già

nell'aprile scorso era stato disposto lo sfoltimento di 40 detenuti al fine di consentire il miglioramento delle condizioni di vita all'interno della struttura.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

PASETTO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso:*

che il sistema monetario italiano è affetto da un'anomalia tanto macroscopica quanto inosservata, che a giudizio dello scrivente dovrebbe essere corretta;

che, infatti, in Italia la proprietà della moneta non appartiene al popolo italiano, e per esso allo Stato, bensì ad un ente, la Banca d'Italia, alla quale lo Stato ha concesso la gestione monetaria complessiva, ivi compresa la proprietà dei valori monetari —:

se non intenda promuovere una riforma legislativa che porti a definire la moneta un bene reale conferito, all'atto dell'emissione, a titolo originario in proprietà a tutti i cittadini appartenenti alla collettività nazionale italiana, con conseguente riforma dell'attuale sistema dell'emissione monetaria che trasforma la banca centrale da semplice ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari. (4-04253)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, in cui si sostiene che l'attribuzione alla Banca Centrale della « gestione monetaria complessiva, ivi compresa la proprietà dei valori monetari » ancorché legittima, costituirebbe, tuttavia, un'anomalia macroscopica da cui sarebbe affetto il sistema monetario italiano e che dovrebbe essere corretta dal legislatore, mediante una riforma volta a conferire la proprietà della moneta a tutti i cittadini appartenenti alla collettività nazionale italiana.*

Al riguardo, va precisato preliminarmente che è inesatto sostenere che la Banca centrale sia « proprietaria » dei valori monetari. In realtà, l'Istituto di emissione ha, per legge, il compito istituzionale di emettere moneta

(articolo 1 dello Statuto della Banca d'Italia approvato con Regio Decreto 11 giugno 1936 n. 1067, e successive modificazioni). Ad esso è, pertanto, affidata la « creazione » della moneta e la sua immissione in circolazione mediante il trasferimento ad altri soggetti, normalmente verso il corrispettivo di titoli o valute estere, attraverso le operazioni a tal fine legislativamente previste (quali, ad esempio, quelle di sconto o di anticipazione, disciplinate dagli articoli 27-30 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni).

Al termine della circolazione, la moneta ritorna all'Istituto di emissione, che provvede a ritirarla ed a distruggerla. In sostanza, per tutta la durata della circolazione, la moneta rappresenta un debito, una passività dell'Istituto di emissione; e come tale è iscritta nel suo bilancio, fra le poste passive.

Si aggiunge che riforme legislative, che mirano ad attribuire l'esercizio delle funzioni monetarie a soggetti diversi dalle Banche Centrali — ad esempio l'autorità governativa o i privati —, oltre a rappresentare una sicura involuzione e a dar luogo ad un sistema di emissione della moneta inadeguato rispetto alle esigenze di uno Stato moderno, si porrebbero in insanabile contrasto con il trattato di Maastricht, il quale costituisce ormai, nel nostro ordinamento giuridico, fonte normativa di rango superiore alla legge ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in un quartiere centrale del comune di San Cataldo (CL) esiste una struttura di proprietà del ministero in epigrafe inizialmente adibita ad orfanotrofio e successivamente trasformata in carcere minorile e, infine, in carcere circondariale;

tale struttura risulta essere inadeguata al corrente uso e che in questi ultimi giorni diversi detenuti ivi reclusi hanno lanciato un appello (« Non siamo cittadini

detenuti ma ostaggi») richiedendo interventi per le loro precarie condizioni;

per riparare in parte all'inadeguatezza è stato predisposto, nell'ambito dell'operazione « Vespri siciliani », un notevole impiego dei militari per sorvegliare tutto il quartiere comprendente la citata struttura che si trova così ad essere in una sorta di continuo stato d'assedio —:

se sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e se non ritenga di adottare provvedimenti rispetto all'inadeguatezza della struttura carceraria o di predisporre una diversa destinazione dell'ex orfanotrofio. (4-03437)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. L'edificio che ospita l'istituto, cui fa cenno l'Onorevole interrogante, è una struttura che risale al lontano 1938.*

Esso, originariamente previsto come istituto di Osservazione per i minori, dal 1985 è stato trasformato in Casa di Reclusione.

Le condizioni interne del fabbricato sono discrete, essendo stati eseguiti alcuni lavori atti a migliorare la vivibilità degli ambienti.

Al fine di elevare il grado di sicurezza della Casa Circondariale, previo accordo con le autorità territoriali, è in fase di progettazione un muro di cinta che assicuri un grado di protezione ottimale e, nel contempo, eviti gli inconvenienti derivanti dalla localizzazione del carcere all'interno del centro abitato di San Cataldo.

Essendo stata per tale opera prevista una spesa di circa 15 miliardi, ed avendo il sindaco di San Cataldo manifestato sia la disponibilità alla realizzazione di siffatto manufatto quanto alla costruzione di un nuovo complesso carcerario di circa 200 posti in area debitamente individuata dal comune (il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 miliardi di lire), si sta valutando — compatibilmente con i fondi stanziati per l'edilizia penitenziaria — se addivenire alla prima o alla seconda soluzione prospettata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

RUFFINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel tribunale di Gorizia l'attività ordinaria, già difficile per la cronica mancanza di giudici, rischia ora la paralisi a causa della decisione del Consiglio superiore della magistratura di assegnare la dottoressa Locurto al tribunale di Milano per tre mesi;

la decisione del Consiglio superiore della magistratura non ha tenuto minimo conto del parere negativo espresso dal Consiglio giudiziario della corte d'appello di Trieste e dal presidente del tribunale Mario Bassi;

l'assenza della dottoressa Locurto rischia di paralizzare l'attività giudiziaria poiché resterebbero operativi solamente quattro giudici compreso il presidente del tribunale ma, di fatto, solo tre possono far parte del collegio giudicante perché uno dei quattro deve fungere da giudice per le indagini preliminari;

la dottoressa Locurto aveva già lavorato a Milano per oltre un anno, con grave pregiudizio per la sua attività a Gorizia, dove i collegi giudicanti, per la carenza di giudici, dovranno essere formati ricorrendo ancora ai vice pretori onorari e, nel settore civile, oltre un centinaio di pratiche istruite dalla dottoressa Locurto rimarranno ancora congelate, mentre quelle nuove dovranno essere ripartite tra soli quattro giudici;

nella sua relazione annuale, pochi giorni fa, il procuratore generale di Trieste, dottor Maltese, già aveva messo in evidenza il grave stato di sofferenza degli organici del Ministero di grazia e giustizia nella regione Friuli-Venezia Giulia —:

se sia a conoscenza della situazione del tribunale di Gorizia e quali provvedimenti sia orientato a prendere per risolverla;

quali provvedimenti, più in generale, intenda proporre per affrontare la situazione di disagio e di pericolo che deve

affrontare l'amministrazione della giustizia in Friuli-Venezia Giulia. (4-06814)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

L'organico del personale di magistratura del Tribunale di Gorizia è costituito dal Presidente e da cinque Giudici.

L'unico posto di giudice attualmente vacante è stato pubblicato con telex 20994 del 1° dicembre 1994, e sarà coperto in tempi brevi.

L'applicazione della dottoressa Locurto Concetta, disposta dal Consiglio superiore della Magistratura, verrà a scadere il prossimo 19 aprile.

Si assicura, comunque, che le esigenze di potenziamento del Tribunale di Gorizia saranno attentamente valutate in occasione della generale revisione delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del paese, cui si dovrà pervenire sulla base dei nuovi indici di lavoro che saranno elaborati da un apposito gruppo di studio già istituito.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

SAIA e NARDINI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con l'approssimarsi della stagione invernale si rende necessaria una campagna di vaccinazioni antiinfluenzale rivolta ai soggetti più deboli ed esposti (anziani, cardiopatici, diabetici, bronchiti cronici, ecc.);

una tempestiva e diffusa campagna di vaccinazioni arrecherebbe vantaggi indubbi alla salute pubblica ed anche al bilancio dello Stato che, ogni anno, è costretto ad affrontare ingenti spese per la cura dell'influenza e delle sue complicanze, specie per i soggetti più deboli (con aumento di ricoveri e spese farmaceutiche);

ogni anno sistematicamente avviene che le regioni e le USL attuano la loro campagna di vaccinazione in modo incerto e difforme e il più spesso tardivo;

tale fatto comporta due inconvenienti e cioè: a) che la vaccinazione, se fatta tardivamente, è inefficace rispetto all'obiettivo cui è rivolta; b) che spesso molti cittadini, che se lo possono permettere, acquistano le dosi di tasca propria mentre quelle acquistate dalle USL rischiano di rimanere in parte inutilizzate —:

se non ritenga necessario emanare disposizioni certe che dettino alle USL ed alle regioni regole e modalità per la campagna di vaccinazione antiinfluenzale e, soprattutto, indichino con chiarezza quali sono i soggetti a cui questi vaccini vanno somministrati gratuitamente. (4-03976)

RISPOSTA. — *In merito a quanto a suo tempo auspicato nell'atto parlamentare cui si risponde, si ritiene doveroso precisare che questo Ministero, attraverso i propri competenti Servizi d'Igiene Pubblica, non a caso emana ogni anno — con largo anticipo rispetto al presumibile inizio della relativa stagione epidemica — una Circolare recante approfondite indicazioni tecnico-sanitarie sulla profilassi vaccinale antiinfluenzale per gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.*

Anche nell'ultima Circolare in materia, diramata in data 20 luglio 1994, dopo aver premesso brevi cenni di carattere generale sulle epidemiologie influenzali, sono state dettagliatamente illustrate le caratteristiche antigeniche dei virus influenzali più recentemente isolati e la composizione conseguentemente raccomandabile del vaccino antiinfluenzale, fornendo articolate raccomandazioni sul suo impiego più corretto (con particolare riguardo alle categorie di cosiddetti « soggetti a rischio »), integrate da opportune istruzioni sulle controindicazioni e sugli eventi avversi alla vaccinazione e sulla necessaria sorveglianza dei Servizi di prevenzione sia sull'andamento dell'epidemia influenzale sia sull'esecuzione delle operazioni vaccinali.

Si ritiene utile, comunque, per diretta cognizione, allegare copia di detta Circolare (in visione presso il Servizio Stenografia).

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SAIA, NARDINI e VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal 1° gennaio 1995, con l'entrata in vigore della legge finanziaria, sono stati fissati i criteri per individuare le categorie di cittadini esentati in tutto o in parte dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

in particolare al punto 16 dell'articolo 1 (esenzioni) si sancisce che, tra gli aventi diritto all'esenzione, vi sono « i disoccupati »;

questo termine generico ha sollevato dubbi interpretativi nelle varie regioni e nelle USL attinenti a come dovessero essere correttamente individuati i soggetti da ascrivere alla categoria dei « disoccupati » cui concedere il beneficio delle esenzioni; a tale scopo il 4 gennaio c.a. si sarebbe svolta una riunione tra il Ministero della sanità, le regioni, i rappresentanti delle categorie dei medici di base e dei farmacisti, volta a chiarire questi dubbi interpretativi;

questa riunione, che non può in alcun modo sostituirsi alla sede legislativa che è costituita solo dal Parlamento Italiano, avrebbe sortito un criterio interpretativo secondo il quale per « disoccupati » si dovrebbero intendere solo i cittadini di età superiore ai 14 anni che avessero perso il lavoro nel corso dell'anno;

tale interpretazione palesemente cervellotica ed illegittima contrasta con la chiarezza della lingua italiana per cui « disoccupato » è chiunque « non ha un posto di lavoro per cui detta interpretazione » è difforme dalla legge e chiunque ne diffonde i contenuti ne connette una evidente violazione i cui risvolti giuridici potrebbero anche investire la sfera penale;

sembirebbe invece, alla luce del preciso dettato legislativo, che nell'ambito dei nuclei familiari il cui reddito complessivo dell'anno precedente, sia stato inferiore ai 16 milioni aumentati a 22 milioni per il coniuge a carico del capo famiglia e di un ulteriore milioni per ogni figlio a carico,

debbono essere esonerati dal pagamento dei tickets tutti i componenti che sono disoccupati, senza limitazione alcuna, riferita all'età, o ad una precedente condizione lavorativa, o alla eventuale iscrizione alla lista di collocamento ecc. ecc., condizioni aggiuntive queste che non sono affatto richieste dalla citata legge e che quindi nessuna riunione, ancorché ad alto livello, può rendere indispensabile ai fini del diritto all'esenzione —:

se sia a conoscenza della citata riunione tenutasi il 4 gennaio 1995, e dei suoi contenuti;

se sia vero che in questa riunione si è deciso di dare alla legge l'interpretazione restrittiva per quanto attiene la categoria dei disoccupati cui estendere il beneficio dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

quale valutazione dia l'attuale Governo della norma in parola e in particolare, se ritenga che sia corretta l'interpretazione che sin qui se ne è voluta dare;

quali iniziative urgenti intenda adottare nel caso in cui ritenga che la predetta interpretazione non sia conforme al dettato della legge approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica;

se non ritenga necessario inoltre, in quest'ultimo caso, diramare disposizioni immediate in tutto il territorio nazionale affinché vengano immediatamente revocate eventuali disposizioni che danno della legge una interpretazione distorta e venga invece adottato un criterio uniforme onde non venga imposto ai cittadini il pagamento di somme non dovute, cosa che potrebbe essere sanzionabile sotto diversi profili dal punto di vista giuridico.

(4-07041)

RISPOSTA. — *In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, deve precisarsi quanto segue.*

È opportuno chiarire che una corretta interpretazione dell'articolo 1 — comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica) riguardo al significato attribuibile al termine « disoccupati » previsto nel comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi sostituito, deve basarsi necessariamente, in mancanza di diverse ed esplicite previsioni della stessa legge, sull'accezione del termine desumibile dalle elaborazioni dei competenti organismi nazionali ed internazionali.

In questo senso va ricordato che la definizione del « Bureau International du Travail » - B.I.T., utilizzata anche dall'ISTAT, considera « disoccupati » i soggetti, maggiori di 14 anni, che abbiano perso una precedente occupazione quali lavoratori dipendenti ed abbiano dichiarato esplicitamente:

di essere alla ricerca di un'occupazione come dipendenti e di essere immediatamente disponibili a lavorare;

di esser sul punto di iniziare un'attività di lavoro dipendente e di aver già trovato un'occupazione;

di essere in procinto di iniziare un'attività in proprio e di aver già predisposto i mezzi per esercitarla.

Questo fa apparire impraticabile proprio sotto il profilo giuridico l'estensione del diritto di esenzione dal pagamento del « ticket » (= quota di partecipazione alla spesa sanitaria) nei confronti dei cosiddetti « inoccupati », cioè dei soggetti che, pur essendo iscritti nelle « liste di collocamento », non abbiano mai lavorato alle dipendenze di alcuno, sempreché facciano parte di un nucleo familiare con un reddito, riferito al 1994, inferiore a 16 milioni ovvero a 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un milione in più per ogni figlio a carico.

Non può ignorarsi, d'altra parte, che lo stesso Ministero del Tesoro, al momento di predisporre la Relazione tecnica di propria competenza per quantificare gli oneri connessi alla concessione, appunto, del beneficio dell'esenzione dal « ticket » a favore dei « disoccupati », si è avvalso, non a caso, del relativo dato numerico riportato dall'ISTAT — secondo i criteri suesposti, nella Rilevazione ufficiale delle forze di lavoro in Italia.

Pur comprendendo appieno, quindi, e condividendo sotto il profilo umano e sociale le motivazioni che hanno ispirato la tesi interpretativa esposta nell'interrogazione, non può evitarsi di rilevare che essa, in concreto, risulterebbe in aperto contrasto con l'attuale configurazione normativa del settore e, ciò che assume maggior rilevanza, sarebbe palesemente contraddittoria rispetto ai criteri di crescente rigore finanziario che contraddistinguono la stessa legge n. 724/1994 e che penalizzano non poco, purtroppo, ancora una volta, il settore sanitario.

È evidente, infatti, che un'estensione dell'ambito applicativo di detto beneficio oltre le previsioni del Legislatore determinerebbe inevitabilmente, nell'attuale congiuntura occupazionale quanto mai sfavorevole del nostro Paese, oneri finanziari ben superiori a quelli preventivati al riguardo dal Ministero del Tesoro.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SCHETTINO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la USL n. 1 in provincia di Avellino in data 7 agosto 1990, con atto 768 bandiva un concorso per 14 posti di Assistente di chirurgia;

la medesima USL, con atto 1674 dell'8 ottobre 1992, bandiva il concorso per 2 posti di assistente medico;

la prova scritta del primo concorso indicato si è tenuta in data 19 dicembre 1991;

la prova scritta del secondo concorso si è tenuta in data 26 aprile 1993;

per entrambi i concorsi è stato pubblicato l'elenco dei concorrenti ammessi alle prove orali;

le prove orali sono state sempre rinviate a data da stabilire —;

se il Ministro conosca i motivi di tanto ritardo nell'espletamento dei concorsi indicati e se essi siano legittimi.

(4-04747)

RISPOSTA. — *Si risponde sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, per competenza, dalla Regione Campania attraverso quel Commissariato del Governo.*

In tal senso, riguardo ai quesiti rivolti si è in grado di precisare quanto segue.

Per il concorso pubblico a 14 posti di Assistente di Chirurgia, risulta che, con deliberazione n. 931 del 21 dicembre 1994, il Commissario straordinario dell'allora Unità sanitaria locale n. 1 di Ariano Irpino, dovendo prendere atto del parere espresso dall'Assessorato regionale alla Sanità, ha disposto la revoca di tutte le procedure concorsuali espletate dalla Commissione esaminatrice di detto concorso, a causa degli accertati motivi d'incompatibilità del presidente di tale organo collegiale, frattanto ratificati con deliberazione n. 1622 del 27 settembre 1993 dell'Amministratore straordinario pro tempore della stessa Unità sanitaria.

Riguardo, invece, alle procedure dell'altro concorso citato nell'interrogazione, a 2 posti di Assistente Medico presso il SERT, si è in grado di confermare che la relativa Commissione ha frattanto condotto a termine le relative prove d'esame in data 28 dicembre 1994 e che, per effetto della conseguente deliberazione n. 1008 del 30 dicembre 1994 del Commissario straordinario, i candidati idonei utilmente classificati in graduatoria sono stati dichiarati vincitori ed hanno già assunto servizio con decorrenza 30 dicembre 1994.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SITRA, BOVA, NEGRI, MAVARRA, MELANDRI, OLIVERIO, SCETTINO e PAOLONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il Ministero di Grazia e Giustizia ha indetto con P.D.G. del 18 novembre 1993 un concorso pubblico per esami a 764 posti da stenodattilografo, stabilendo fra i requisiti di partecipazione il possesso del diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituti professionali di Stato, in riferimento al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1984 sui profili professionali;

dalla partecipazione a tale concorso è escluso anche chi sia in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anche se conseguito presso istituti che annoverano nel piano di studi la dattilografia e la stenografia, oltre coloro i quali abbiano conseguito l'attestato presso scuole private e si siano iscritti nelle liste di collocamento con la qualifica di stenodattilografo;

a seguito di sperimentazioni in atto presso gli istituti professionali e gli istituti tecnico-commerciali di Stato, da anni in molti di essi il diploma di specializzazione in stenodattilografia non viene più rilasciato;

ciò riduce notevolmente il numero dei possibili candidati al concorso, con il fondato rischio che attraverso l'espletamento del concorso non si riesca a coprire tutti i posti indicati nel bando;

la dattilografia e soprattutto la stenografia sono discipline, le cui funzioni pratiche possono esser espletate in maniera ottimale soltanto a seguito di un assiduo esercizio nel tempo;

lo stato di conoscenza delle materie e di sicurezza nell'espletamento delle mansioni richieste può esser accertato soltanto attraverso prove concorsuali serie e rigorose, avendo scarsa rilevanza un diploma di specializzazione conseguito anni addietro —:

quale sia il numero dei candidati che, pur essendo in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso istituti che annoverino nel piano di studi la stenografia e la dattilografia o avendo seguito di propria iniziativa corsi ad hoc presso scuole private, rischiano di non essere ammessi al concorso in questione;

quale sia il numero dei candidati che, seguendo un criterio restrittivo, sarebbero ammessi al concorso in oggetto;

se il Ministero di Grazia e Giustizia non ritenga di dover interpretare in maniera non restrittiva il bando, ampliando la platea dei partecipanti al concorso, al fine di reperire del personale più idoneo a svolgere le mansioni richieste. (4-04139)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Con provvedimento del 18 novembre 1993 è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a 764 posti di stenodattiloografo, quinta qualifica funzionale del personale del Ministero di Grazia e Giustizia, Amministrazione Giudiziaria.

Il requisito richiesto per l'ammissione è il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da un istituto professionale.

In ordine a questa specifica previsione, che ha recepito quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 1219/84 relativamente ai titoli necessari per l'accesso al profilo professionale di stenodattiloografo, è stata rilevata da più parti una sostanziale imprecisione: in effetti la definizione di « diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituto professionale » contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica, omettendo ulteriori specificazioni, potrebbe riferirsi sia ai titoli di studio conseguiti presso istituti professionali di Stato, quanto agli attestati di frequenza e profitto rilasciati da istituti privati o religiosi.

Tuttavia si è ritenuto di non poter pervenire ad altra determinazione, che quella di ammettere al concorso solamente i candidati in possesso del diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituti professionali di Stato, considerando d'impedimento — ad ogni diversa interpretazione — il parere espresso dal Ministero della Pubblica Istruzione che, rispondendo il 22 novembre 1993 ad un quesito formulato da altra amministrazione in ordine alla validità degli attestati rilasciati ai sensi della legge quadro in materia di formazione professionale (legge n. 845 del 21 dicembre 1978), ha specificato che debbono essere considerati

titoli di studio solamente quelli conseguiti presso istituti statali o legalmente riconosciuti.

Sulla base di siffatto parere, nonché della risposta con la quale il 18 novembre 1993 il Provveditorato agli studi di Roma — interpellato al riguardo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni — affermava « che il diploma di stenodattilografia è un diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale per il commercio », si è proceduto all'esame delle domande di partecipazione pervenute avvertendo, in sede di valutazione di alcuni titoli prodotti o il cui possesso è stato dichiarato dai candidati, l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

Per tale motivo, il 20 settembre 1994 è stata inviata, alla Direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione, una nota con la quale si chiedeva di conoscere le scuole e gli istituti abilitati al rilascio del diploma di specializzazione in stenodattilografia.

In risposta, la sopracitata Direzione Generale rilevava che l'espressione « diploma di specializzazione » non trova corrispondenza nella realtà dell'ordinamento dell'istruzione professionale (nel quale esiste solo il diploma di qualifica conseguibile al termine del corso triennale, ed il diploma di maturità che si consegue al termine del corso post-qualifica), esprimendo il parere che il riferimento al diploma di specializzazione in stenodattilografia poteva essere valido per gli attestati di formazione professionale regionale che hanno una disciplina nella legge 21 dicembre 1978 n. 845 ».

Essendo stata riscontrata, quindi, un'evidente contraddizione tra tale orientamento e quanto precedentemente sostenuto dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione con la citata nota del 22 dicembre 1993, si è ritenuto necessario chiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica un chiarimento in ordine a cosa debba intendersi per « diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituto professionale », secondo la definizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 1219/84, alla quale ci si è doverosamente attenuti nella redazione del bando di concorso.

Nell'ottobre ultimo scorso tale Dipartimento ha comunicato di essere dell'avviso che l'attestato, rilasciato dagli istituti regionali ai sensi dell'articolo 14 legge n. 845/78, debba considerarsi assimilabile al diploma di specializzazione conseguito presso un istituto professionale abilitato per l'accesso al profilo professionale di stenodattiloografo dal decreto del Presidente della Repubblica 1219 del 29 dicembre 1994.

In considerazione di ciò, si sta procedendo alla revoca di tutti i provvedimenti di esclusione dal concorso a 764 posti di stenodattiloografo indetto con P.D.G. 18 novembre 1993, emessi nei confronti di tutti quei candidati in possesso degli attestati di qualifica professionale di stenodattiloografo rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, i quali, pertanto, potranno regolarmente sostenere le prove d'esame.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

STORACE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere:

come intenda garantire nell'ambito delle sue competenze l'incolumità fisica dei consiglieri di amministrazione della RAI alla luce del vergognoso assalto che hanno subito ieri pomeriggio quando le truppe organizzate dai sindacati aziendali dopo aver scandito slogan ed agitato cartelli contro il Consiglio di amministrazione, si sono precipitati al settimo piano dove questi signori non hanno trovato niente di meglio da fare che scagliare pesanti calci contro le porte e trascinare il professor Cardini ad un'assemblea surriscaldata, dove è stato costretto a sentire le ingiurie dei rappresentanti sindacali contro la Presidente Moratti ed i membri del Consiglio di amministrazione. Oltre ciò appena ha provato a prendere la parola, il professor Cardini è stato accolto dal grido « ladro ladro » e da altri democratici insulti tra cui emergeva la democratica signora Lilli Gruber che dichiarava apertamente: « Non consentitegli di monopolizzare l'assemblea » dando così il via ad una vera e

propria gazzarra per impedire al professor Cardini di spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a votare a favore delle nomine;

se il Ministro sia a conoscenza di eventuali dichiarazioni di esponenti progressisti che condannino i fatti come « aggressioni squadriste » oppure le elogino come « esempio di democrazia ». (4-05022)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che la concessionaria RAI — interessata in merito a quanto rappresentato dalla Signoria Vostra onorevole nell'atto parlamentare cui si risponde — ha riferito che il 3 novembre scorso si è tenuta nella sede centrale di Viale Mazzini una movimentata assemblea dei lavoratori, indetta dalle organizzazioni sindacali aziendali CGIL, CISL, UIL e SNATER con la partecipazione del sindacato dei giornalisti USIGRAI, per un dibattito sulle nomine approvate dal Consiglio di amministrazione nei giorni precedenti.*

La Concessionaria ha fatto presente che tali riunioni vengono solitamente tenute nella sala mensa, all'ottavo piano, e così è avvenuto anche nell'occasione in esame: il fatto che il 3 novembre l'assemblea abbia deciso di « sfilare » al settimo piano, dove si trovano le stanze dei « vertici aziendali » si deve considerare un episodio del tutto eccezionale. La Società Concessionaria, comunque, ha precisato che il corteo ha percorso i corridoi in maniera effettivamente confusa e rumorosa, ma senza danneggiare le porte o entrare nelle stanze e senza che i componenti del Consiglio di amministrazione abbiano corso alcun rischio; la medesima RAI ha inoltre comunicato che, come in altre simili circostanze, aveva predisposto un servizio d'ordine con la presenza di agenti di pubblica sicurezza e guardie giurate.

Per quanto riguarda infine l'intervento del professor Franco Cardini, la RAI ha portato a conoscenza che nei giornali del 6 novembre ultimo scorso è stata pubblicata una dichiarazione dell'interessato, nella quale si afferma che, pur essendo « la atmosfera molto tesa », « il comportamento dei sinda-

calisti e dei lavoratori è stato corretto»; in particolare, il predetto Consigliere di amministrazione ha sottolineato di non essere stato « oggetto di nessun assalto e tantomeno di alcuna forma di costrizione fisica ».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

STRIK LIEVERS, BONINO, CALDERISI, TARADASH, VIGEVANO e VITO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Paganoni Paolo, nato il 21 giugno 1963 ad Albosaggia (SO), attualmente recluso nel carcere di Fossano (CU) per scontare una pena definitiva di 5 anni e 8 mesi, in data 7 luglio 1994 veniva sottoposto a visita psichiatrica da cui risultava « anoressia nervosa di tipo reattivo » dovuta al regime di carcerazione; lo psichiatra consigliava così la modificazione del regime di detenzione;

alla luce di questo risultato, il signor Paganoni chiedeva, in data 16 agosto 1994 al tribunale di sorveglianza per il distretto della corte di appello di Torino, la concessione di un differimento pena;

in data 18 luglio 1994 esami clinici rivelano: gastropatia cronica con positività alla ricerca di *Helicobacter pilori*, colecisti disformica con presenza di piccolo polipo parietale a livello del fondo, anoressia nervosa di natura reattiva;

il tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza del 22 agosto 1994, respingeva l'istanza di differimento pena motivando tale rifiuto con l'assenza, a carico del soggetto, di patologie organiche o psichiche e la presenza di sole patologie di tipo nervoso;

la stessa ordinanza si concludeva affermando che qualora le condizioni psichiche di un soggetto in esecuzione di pena siano di tale gravità da impedire allo stesso una sottoposizione cosciente alla pena, il magistrato di sorveglianza può disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario —:

1) quale valutazione dia del fatto che un detenuto, in carcere da due anni e quattro mesi, scosso a tal punto dal regime di detenzione da divenire anoressico e perdere 26 chilogrammi, già affetto da patologie all'apparato digerente, sia anche il destinatario di ordinanze del tono così minaccioso, al limite dell'intimidazione;

2) se non ritenga che nell'episodio in questione possano riscontrarsi dati di offesa e di sostanziale violenza ai danni di persona detenuta;

3) se e quali misure intenda adottare in merito. (4-02998)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il detenuto Paolo Paganoni, arrestato il 29 aprile 1992 e condannato con sentenza della Corte di Appello di Milano del 24 novembre 1993 alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico 309/90, 337 e 648 codice penale, dal 18 ottobre 1994 si trova ricoverato presso il Centro Diagnostico Terapeutico annesso alla Casa Circondariale di Milano, dove è sottoposto ad assiduo controllo sanitario ed alle eventuali necessarie terapie mediche.

Il detenuto infatti, per come risulta dalle certificazioni sanitarie, è affetto da varie patologie, quali gastrite cronica, calcolosi della colecisti, anoressia nervosa di natura reattiva ed altro.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha invitato la Direzione dell'istituto a fornire costantemente notizie sullo stato di salute del Paganoni e a voler, ove necessario, richiedere alla competente Autorità l'emissione di ordinanza di ricovero in luogo di cura esterno, o disporla direttamente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 431/76.

Quanto al provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino, premesso che il Ministero di Grazia e Giustizia non può sindacare il contenuto di provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, si segnala che, come riferito dalla predetta autorità, il ma-

gistrato estensore dell'ordinanza nella parte finale di essa ha solo inteso spiegare, dal punto di vista giuridico, la differenza tra l'istituto del differimento della pena di cui all'articolo 147 n. 2 del codice penale, e quello disciplinato dall'articolo 148 dello stesso codice, senza alcun riferimento specifico al detenuto Paganoni.

Quel magistrato, nell'occasione, si è limitato a riportare le espressioni letterali contenute nel citato articolo 148 codice penale, non intendendo in alcun modo minacciare od intimidire il destinatario del provvedimento.

Si segnala infine che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza n. 3785 del 19 settembre 1994, ha concesso al Paganoni 180 giorni di liberazione anticipata per il periodo di carcerazione dal 29 aprile 1992 al 28 aprile 1994, ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della pena proposta dal detenuto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

TARADASH, CALDERISI, VITO, STRIK LIEVERS e VIGEVANO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

Andrea Tamburi, cittadino italiano, membro della Segreteria del Partito radicale transnazionale, è deceduto in ospedale a Mosca alle ore 7 del 27 febbraio 1994;

la sua scomparsa era stata denunciata alle autorità russe da altri esponenti del Partito radicale di Mosca ben due giorni prima ma tutte le ricerche effettuate presso gli ospedali e i posti si erano dimostrate vane pare a causa dell'errata registrazione del nome di ingresso in ospedale;

in data 28 febbraio 1994 con nota N. DTP-253 il Dipartimento principale — Affari interni del Comando di Polizia della città di Mosca rilasciava un certificato a firma del Capo della stazione di polizia GAI n. 15 - 3 RUVD — distretto centrale di Mosca in cui si dichiarava che « Andrea Tamburi, nato il 2 ottobre 1948, » è stato

vittima di un incidente stradale in Strastnoi boulevard 15 il 24 febbraio 1994 alle ore 01,40 »;

al rientro in Italia a Firenze, città di residenza, la salma di Andrea Tamburi è stata sottoposta ad esame autoptico, su richiesta della madre;

l'esame compiuto dall'Istituto di Medicina legale di Firenze ha portato ad escludere che le lesioni riscontrate sul corpo di Andrea Tamburi siano compatibili con quelle provocate da un incidente stradale;

a seguito dei risultati dell'autopsia il Sostituto procuratore di Firenze, Bruno Maresca, competente per territorio, ha disposto l'iscrizione a ruolo di un'inchiesta sul decesso con l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale;

il 3 maggio 1994 il dottor Maresca ha richiesto per iscritto al Ministero di grazia e giustizia di avviare le procedure per l'acquisizione di tutta la documentazione relativa all'incidente e i resoconti della polizia, a Mosca, per via diplomatica;

il 23 maggio 1994 la Direzione generale del Ministero di grazia e giustizia — sezione Affari generali — ha risposto di aver interessato l'ambasciata d'Italia a Mosca per avere i suddetti documenti, suggerendo di richiedere la rogatoria internazionale qualora da Mosca non giungesse risposta alcuna —;

quali iniziative siano state prese dall'ambasciatore italiano a Mosca per ottenere l'esaudimento della richiesta, a quali autorità è stata inoltrata la richiesta, in che date e quali solleciti siano eventualmente stati fatti;

quali risposte siano pervenute da parte dell'autorità moscovita;

quali ulteriori passi il Governo intenda intraprendere presso le Autorità moscovite per ottenere al più presto la documentazione richiesta dal Sostituto procuratore di Firenze;

quali iniziative diplomatiche il Governo intenda porre in atto affinché venga finalmente fatta luce sulle ancora oggi non chiarite circostanze che hanno determinato la morte di Andrea Tamburi;

se il Ministro di grazia e giustizia, qualora venga confermata l'assenza di risposta delle autorità moscovite, intenda dare immediatamente seguito alla richiesta di rogatoria internazionale, così come sollecitato dal suo stesso Ufficio. (4-03178)

TARADASH, CALDERISI, VITO, STRIK LIEVERS e VIGEVANO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 settembre i sottoscritti deputati hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro degli affari esteri per sapere quali iniziative sono state prese dall'ambasciatore italiano a Mosca per acquisire tutta la documentazione e i resoconti della polizia moscovita, relativi alla morte di Andrea Tamburi, cittadino italiano, membro della Segreteria del Partito radicale transnazionale, deceduto in ospedale a Mosca alle ore 7 del 27 febbraio 1994;

la documentazione è stata richiesta dal Sostituto Procuratore di Firenze, Bruno Maresca, che, competente per territorio, ha disposto l'iscrizione a ruolo di un'inchiesta sul decesso con l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale;

in data 19 ottobre 1994, le Assicurazioni Generali hanno inviato al Partito radicale, titolare presso la suddetta società di una polizza infortuni con copertura su tutti i collaboratori, una lettera con cui comunicano che la liquidazione alla famiglia del capitale assicurato non potrà avvenire prima di conoscere gli esiti del procedimento penale;

fatto salvo il diritto di azione legale avverso la pretestuosa decisione delle Assicurazioni Generali da parte dei familiari del Tamburi, appare se possibile ancora

più urgente l'acquisizione al fascicolo aperto dal dottor Maresca della documentazione richiesta —:

quali iniziative siano state prese dai signori Ministri a cui era rivolta la precedente interrogazione per sollecitare l'esaudimento della richiesta, a quali autorità è stata inoltrata la richiesta, in che date e quali solleciti siano eventualmente stati fatti;

quali risposte sono pervenute da parte dell'autorità moscovita. (4-04642)

RISPOSTA. — *In merito al caso del connazionale Andrea Tamburi deceduto in Russia si comunica quanto segue.*

Con nota datata 3 maggio 1994, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze si è rivolta alla Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia chiedendo di esperire ogni utile iniziativa per acquisire, attraverso le vie diplomatiche, notizie relative alle circostanze in cui avvenne il decesso del connazionale Tamburi Andrea ed alle cause che lo determinarono.

In conseguenza della richiesta la detta Direzione Generale si è rivolta all'Ambasciata d'Italia a Mosca pregando detta Rappresentanza di raccogliere tutte le informazioni possibili sul decesso di Tamburi Andrea.

Contemporaneamente è stato rappresentato alla Procura di Firenze che, nel caso in cui l'Ambasciata non fosse riuscita a fornire le notizie e la documentazione richieste, sarebbe stato necessario formulare una vera e propria commissione rogatoria diretta alla competente Autorità Giudiziaria russa nell'ambito del procedimento avviato dalla stessa Procura fiorentina.

L'Ambasciata d'Italia a Mosca comunicava, quindi, che aveva già trasmesso al Ministero degli Affari Esteri, tra il mese di gennaio e il mese di marzo, tutte le informazioni in suo possesso e che avrebbe sollecitato nuovamente le Autorità russe a far pervenire il verbale redatto in merito al decesso del Tamburi.

Successivamente la stessa Ambasciata riferiva che la Procura Generale della Federa-

zione Russa aveva avviato un'istruttoria penale contro ignoti chiedendo alla Procura di Mosca un supplemento di indagine sulle circostanze del decesso del cittadino italiano.

Tutto quanto precede è stato comunicato dal Ministero di Grazia e Giustizia alla Procura di Firenze, la quale, in data 18 settembre 1994, ha formulato commissione rogatoria diretta all'Autorità Giudiziaria russa, richiedendo in tal modo in via ufficiale assistenza giudiziaria internazionale.

La rogatoria, con l'allegata traduzione in lingua russa, il 28 settembre 1994 è stata trasmessa, per via diplomatica, dal Ministero di Grazia e Giustizia alla Autorità russa, alla quale è stata consegnata dall'Ambasciata d'Italia verso la metà dello scorso mese di ottobre.

La richiesta di assistenza giudiziaria è stata avanzata a titolo di cortesia internazionale con garanzia di reciprocità, non essendovi alcun trattato sulla materia fra Italia e Federazione Russa.

L'Autorità Giudiziaria richiesta, pur non avendo ancora trasmesso la risposta ufficiale alla rogatoria, in data 17 gennaio 1994 ha informalmente comunicato all'Ambasciata italiana lo stato delle indagini.

In particolare, secondo l'inquirente della sezione istruttoria della Circoscrizione di Mosca « gli accertamenti svolti hanno condotto a stabilire che Andrea Tamburi è stato vittima di una aggressione ad opera di persone ignote, la cui identità non ha potuto essere stabilita dalle indagini, in data 21 febbraio 1994 alle ore 1,40 circa. Gli aggressori causarono alla vittima un grave trauma cranico-cerebrale con lesione dell'encefalo. Da referto medico-legale emerge che la morte di Andrea Tamburi è stata conseguenza diretta della lesione inflitta all'encefalo ».

Poiché tali notizie ufficiose costituiscono risposta, almeno parziale, ai quesiti formulati dall'Autorità Giudiziaria fiorentina, il Ministero di Grazia e Giustizia ha già interessato la competente Procura Generale perché venga fatta piena luce sull'episodio e perché vengano accertate le responsabilità ed individuati gli autori del crimine, con invito, altresì, a procedere nello Stato ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, relativo ai delitti politici commessi all'estero, ovvero

degli articoli 9 e 10 dello stesso codice; infatti, pur non essendo stato ancora chiarito il movente del crimine, non ne può essere esclusa, a priori, la connotazione politica, considerata la qualità di dirigente della sede di Mosca del Partito Radicale rivestita da Andrea Tamburi.

La vicenda è e sarà ulteriormente seguita con impegno ed attenzione dal Ministero di Grazia e Giustizia, dall'Autorità Giudiziaria italiana procedente e dalla rappresentanza diplomatica a Mosca onde pervenire al più presto al completo e definitivo chiarimento della vicenda.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

VENDOLA e CRUCIANELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il Banco di Sicilia versa in una profonda crisi e rischiano il posto molti degli 8500 lavoratori dell'istituto;

la regione Sicilia e il Ministero del tesoro si sono impegnati alla ricapitalizzazione del Banco di Sicilia per 949 miliardi;

è stata rilanciata l'ipotesi del conferimento al Banco della quota che il tesoro detiene nell'Irfis anche se la regione Sicilia si mostra contraria;

il Banco ha 850 miliardi di perdite, sofferenze al valore di realizzo per 2814 miliardi (ma si parla di circa 4500 miliardi), un patrimonio rettificato di 1238 miliardi —:

entro quali tempi sarà realizzata la ricapitalizzazione e se i 949 miliardi previsti sono sufficienti a ristabilire l'equilibrio finanziario e a mantenere il Banco dentro gli indici di equilibrio del Fondo interbancario per la tutela dei depositi;

se sia vero, come da più parti si afferma, di un interesse o di trattative in corso con la Banca di Roma (tavolo a tre: Banca d'Italia, Banca di Roma, Tesoro) o con altri istituti di rilevanza nazionale al fine dell'acquisizione del Banco;

se sia vero che la Banca d'Italia avrebbe già realizzato una valutazione del valore del Banco;

se il prestito subordinato sottoscritto da varie banche al Banco di Sicilia sia stato perfezionato;

quale sia la situazione delle filiali estere del Banco visto che la Banca d'Italia ha iniziato questa verifica fin dallo scorso anno;

chi siano i dirigenti e gli amministratori responsabili dei bilanci passati colpiti da avviso di garanzia nell'inchiesta della magistratura di Palermo;

se sia stato operato un accertamento sulle responsabilità dei dirigenti delle singole sedi e dei servizi principali e quali misure nei confronti di questi dirigenti si intendano assumere per quel che riguarda le responsabilità sull'operatività della banca;

se sia vero che l'operatività del Banco di Sicilia si è ridotta fino al punto di bloccare gli impieghi;

come si è potuto passare dai 4500 a 2814 miliardi di sofferenze e a quanto ammontino gli « incagli » dei grandi gruppi non passati a sofferenza (si parla di 3000 miliardi);

a quanto ammonti il valore delle partecipate del gruppo Banco di Sicilia e se si intenda vendere le partecipazioni non strategiche;

se è vero qual'è il loro valore e se è significativo al fine della ricapitalizzazione;

che cosa abbia accertato la Banca d'Italia nella sua indagine ispettiva iniziata nel settembre 1993. (4-01939)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente vari aspetti della situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa del Banco di Sicilia.

Al riguardo si premette che nel settembre 1993, a seguito dei risultati dell'ultima ispezione, l'Organo di vigilanza aveva segnalato

la necessità di un totale ricambio degli organi sociali, la cui realizzazione ha consentito di porre le premesse per il concreto avvio di un piano di risanamento gestionale.

La possibilità di perseguire la via di un autonomo risanamento aziendale si basa sulle potenzialità di mercato connesse con il radicamento nel territorio, oltre che sull'esistenza di precedenti impegni di ricapitalizzazione, da parte dello Stato e della regione Siciliana.

L'opera di ricapitalizzazione tenuto conto delle rilevanti dimensioni del Banco, è assistita da un prestito subordinato, deliberato dai nuovi organi, sottoscritto da sei importanti banche nazionali.

Le azioni sin qui intraprese dai nuovi organi sono tutte orientate a porre il Banco in condizione di recuperare in via autonoma, con la gradualità imposta dalla situazione, piena normalità operativa e gestionale.

L'operato dei nuovi organi ha trovato pieno appoggio e sostegno da parte delle autorità statali e regionali: il Tesoro ha proseguito il programma di rafforzamento patrimoniale stabilito dalla legge Amato: dei 600 miliardi stanziati erano stati erogati, a tutto il 1994, 284 miliardi; all'inizio del 1995 è stata versata un'ulteriore tranche di 67 miliardi. Il conferimento da parte del Tesoro della quota del 52 per cento dell'IRFIS è entrato nella fase operativa: completate le necessarie stime peritali sui valori dell'apporto, è in corso la determinazione del sovrapprezzo delle azioni del Banco di Sicilia da emettere.

Per quanto concerne la regione, un primo versamento di 225 miliardi (sui 600 miliardi previsti) è stato effettuato ad ottobre 1994 mentre un ulteriore apporto di 100 miliardi dovrebbe pervenire al Banco in tempi brevi.

L'esito dell'azione di risanamento, legato anche alle condizioni economiche del territorio in cui il Banco prevalentemente opera, potrà costituire la premessa per eventuali ulteriori sviluppi degli assetti azionari del Banco.

Con riguardo alle notizie relative ai risultati di bilancio del Banco, si fa presente che la consistenza delle perdite dell'esercizio 1993 e del 1° semestre 1994 deriva prevalentemente da elementi di carattere straordinario

connessi all'accertamento della qualità dell'attivo, posto in essere dall'azienda con l'adozione di criteri valutativi e contabili in linea con quelli previsti dalla disciplina civilistica e dalla nuova normativa sui bilanci bancari.

Per quanto concerne l'ammontare dei crediti in sofferenza si precisa che, secondo la definizione delle vigenti disposizioni di vigilanza, si intende per sofferenza l'intera esposizione nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda e dalle eventuali garanzie.

Dall'esame delle segnalazioni statistiche di vigilanza trasmesse dalla banca emerge altresì che nel primo semestre 1994 gli impieghi hanno registrato una flessione, mentre la raccolta complessiva è rimasta sostanzialmente stabile.

A tal proposito, va segnalato che la vigente normativa di vigilanza impone alle banche di correlare all'ammontare dei propri fondi patrimoniali il complesso delle attività ponderate per il rischio; peraltro, le scelte delle politiche di mercato con le quali raggiungere o mantenere tale correlazione — così come, più in generale, le scelte in materia di erogazione del credito — non possono che rientrare nell'autonoma determinazione dei competenti organi aziendali.

Si soggiunge, infine, che la Banca d'Italia ha fornito, nelle forme previste dall'ordinamento giuridico, la propria collaborazione mediante l'invio alla competente Autorità giudiziaria, previa esplicita richiesta, di copia del rapporto relativo all'ispezione condotta presso la banca.

A seguito degli ultimi accertamenti ispettivi sono state irrogate, su proposta della Banca d'Italia, sanzioni amministrative nei confronti dei componenti degli organi aziendali, nonché dell'ex Direttore Generale del Banco di Sicilia.

Si ha, inoltre, notizia di un procedimento penale promosso dalla Procura di Palermo nei confronti di ex esponenti del « Banco ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.

VISCO e BERLINGUER. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

il 4 ottobre u.s. il Ministero delle Finanze ha emesso un comunicato nel quale si denuncia che le entrate tributarie attese per il 1994 sarebbero inferiori, rispetto alle previsioni riportate nel DPEF e nei documenti di bilancio, di 17.000 md;

tale notizia è stata ampiamente diffusa ed enfatizzata dalla stampa, tanto da creare preoccupazioni sulle prospettive della finanza pubblica e della manovra di bilancio —:

se non ritenga di correggere le affermazioni contenute nel comunicato, o almeno l'interpretazione di esso divulgata anche al fine di non creare inutili turbative sui mercati finanziari;

se non ritenga di apportare urgentemente le necessarie variazioni al bilancio di previsione e al fabbisogno indicato nei documenti presentati alle Camere.

(4-03929)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere se le entrate tributarie previste per il 1994 sarebbero state inferiori a quelle previste e riportate nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Al riguardo, si è dell'avviso che il comunicato del Ministero delle Finanze, di cui è cenno nel documento parlamentare, si riferiva al confronto fra le entrate accertate nei primi otto mesi del 1994 e quelle accertate nello stesso periodo dell'anno precedente.

Va precisato, infatti, che le entrate tributarie rilevate fino al mese di agosto 1994 risultavano inferiori a quelle dello stesso periodo dell'anno 1993, di circa 12.000 miliardi, a seguito di una variazione negativa di 17.000 miliardi circa, registrata nel comparto delle imposte dirette e di una variazione positiva di miliardi 5.000 circa in quello delle imposte indirette.

La differenza tra le due grandezze prese in considerazione (12.000 miliardi) non esprime lo scostamento dalle previsioni a suo tempo formulate e, quindi, non si è ritenuto neces-

sario apportare variazioni al bilancio di previsione e al fabbisogno programmato per il 1994.

Si soggiunge, infine, che un'analisi dettagliata delle risultanze concernenti la finanza pubblica nel 1994 verrà esposta nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1995 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.

VITO, TARADASH, BONINO, CALDERISI, STRIK LIEVERS e VIGEVANO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere quali iniziative urgenti intenda adottare in merito alla grave situazione di sovraffollamento del carcere di Ragusa che numerosi detenuti (che hanno iniziato una pacifica manifestazione di protesta, astenendosi dal comprare i generi alimentari) lamentano e che determina particolari disagi e limitazioni, per quanto riguarda — ad esempio — gli spazi di socialità, il numero di ore d'aria e di docce. (4-02031)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Premesso che le condizioni generali degli istituti di pena dell'intero territorio nazionale risentono dell'eccessivo incremento della popolazione carceraria rispetto alle capacità ricettive delle strutture, la Casa Circondariale di Ragusa, la cui capienza massima totale è pari a 154 posti-letto, ospitava alla data del

31 dicembre 1994 n. 233 detenuti, di cui 220 uomini, 7 donne e 6 semiliberi uomini. Tale situazione di sovraffollamento appare tuttavia contenuta, se raffrontata con i dati delle altre strutture carcerarie della Repubblica.

Si assicura, ad ogni modo, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si è da tempo attivato al fine di ovviare a siffatta situazione, accogliendo — nei limiti del consentito — le numerose richieste di sfollamento.

Per quanto attiene invece alla presenza di operatori dell'area pedagogica, su una previsione organica di tre unità sono in servizio, presso l'istituto, due educatori coordinatori.

È comunque ferma intenzione di questo Ministero attivare tutte le procedure necessarie per il completamento di detto organico, sì da rendere effettiva l'opera di rieducazione ed assistenza ai detenuti.

Vi è infine da precisare che non risulta sia stata posta in essere alcuna manifestazione di protesta nel periodo indicato dagli Onorevoli interroganti. I detenuti hanno invece presentato un documento nel quale lamentavano ritardi nella distribuzione dei generi di sopravvitto, la carenza di attività ricreative, sportive e culturali, la mancata attivazione del servizio docce.

La Direzione della Casa Circondariale, nel sottolineare che nel corso di tre anni sono state realizzate ben 17 iniziative culturali (con una media di una attività ogni due mesi), ha assicurato di aver posto rimedio ai lamentati inconvenienti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

